

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 settembre 2001

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 1347/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che completa l'allegato del regolamento n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 2081/92 del Consiglio</u>	Pag.	3
Regolamento n. 1348/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	5
Regolamento n. 1349/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1531/2000	»	7
Regolamento n. 1350/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	»	8
Regolamento n. 1351/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	10
Regolamento n. 1352/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali	»	12
<u>Regolamento n. 1353/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 2257/92 relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera</u>	»	13
<u>Regolamento n. 1354/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifiche del regolamento n. 467/2001 del Consiglio relative al congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie di persone ed enti nonché all'esclusione del divieto di volo per agenzie ed organismi per quanto riguarda i talibani dell'Afghanistan</u>	»	15
Regolamento n. 1355/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante deroga al regolamento n. 1644/96 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella	»	24
Regolamento n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che completa l'allegato del regolamento n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	»	25
<u>Decisione n. 1357/2001/CECA della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India</u>	»	27
Regolamento n. 1358/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine	»	34
Regolamento n. 1359/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che stabilisce, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzino nel settore dello zucchero	»	38

<u>Regolamento n. 1360/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</u>	Pag.	40
Regolamento n. 1361/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	»	46
Regolamento n. 1362/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	49
Regolamento n. 1363/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento n. 1327/2001 che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	»	52
Regolamento n. 1364/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento n. 1310/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ..	»	53
Regolamento n. 1365/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento n. 1289/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	54
<i>Publicati nel n. L 182 del 5 luglio 2001</i>		
Regolamento n. 1366/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	55
Regolamento n. 1367/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	»	57
<u>Regolamento n. 1368/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi</u>	»	58
Regolamento n. 1369/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi	»	59
<u>Regolamento n. 1370/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</u>	»	72
Regolamento n. 1371/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che rettifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	73
Regolamento n. 1372/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi	»	76
Regolamento n. 1373/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento n. 690/2001	»	77
Regolamento n. 1374/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1005/200	»	79
Regolamento n. 1375/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 943/2001	»	80
Regolamento n. 1376/2001 della Commissione, del 5 luglio 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	»	81
<i>Publicati nel n. L 183 del 6 luglio 2001</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori</u>	Pag.	82
<i>Publicata nel n. L 184 del 6 luglio 2001</i>		
<u>Direttiva 2001/48/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli</u>	»	148
<i>Publicata nel n. L 180 del 3 luglio 2001</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2001 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per una denominazione notificata dalla Germania a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola. L'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità della denominazione di cui trattasi agli articoli citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) In seguito alla notifica da parte delle autorità tedesche della domanda di registrazione della denominazione «Bayerisches Bier» quale indicazione geografica protetta, le autorità dei Paesi Bassi e della Danimarca hanno comunicato alla Commissione l'esistenza di marchi, utilizzati per la birra, che includono detta denominazione.
- (3) Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l'esistenza del marchio «Bavaria» e la validità dello stesso. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione «Bayerisches Bier» non è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l'indicazione geografica «Bayerisches Bier» e il marchio «Bavaria» non si trovano nella situa-

zione prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (4) L'uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese «Bavaria» e del marchio danese «Høker Bajer» può essere mantenuto, nonostante la registrazione dell'indicazione geografica «Bayerisches Bier», nella misura in cui essi soddisfano le condizioni previste all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (5) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il carattere generico di una denominazione che ne ostacola la registrazione deve essere valutato tenendo conto della situazione comunitaria nel suo complesso. Nella fattispecie, benché vari indizi lascino supporre che i termini «bajersk» e «bajer», corrispondenti alla traduzione in lingua danese della denominazione «Bayerisches», stiano diventando un sinonimo del termine «birra» e dunque un nome comune, il carattere generico della denominazione «bayerisches» o delle sue traduzioni nelle altre lingue e negli altri Stati membri non è dimostrato.
- (6) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 913/2001 (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

—
ALLEGATO

Birra

GERMANIA

Bayerisches Bier (IGP)

—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	77,5	
	091	39,6	
	092	39,6	
	999	52,2	
0707 00 05	052	81,2	
	999	81,2	
0709 90 70	052	79,6	
	999	79,6	
0805 30 10	388	68,0	
	528	71,7	
	999	69,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,7	
	400	113,1	
	508	96,8	
	512	94,9	
	524	61,7	
	528	76,8	
	720	148,2	
	800	216,1	
	804	102,1	
	999	111,6	
	0808 20 50	388	97,5
		512	78,0
		528	76,2
800		74,3	
804		117,6	
0809 10 00	999	88,7	
	052	181,3	
0809 20 95	999	181,3	
	052	325,7	
0809 40 05	064	209,5	
	066	151,9	
	068	143,5	
	400	429,5	
	999	252,0	
	052	102,0	
	064	170,3	
624	229,2		
	999	167,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,591 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,36	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,36	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1289/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1311/2001 ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1289/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,71 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,71 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,66
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	35,56
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	35,56
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 1601/92 è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali.
- (2) I bilanci di approvvigionamento sono fissati in base al fabbisogno documentato, a seconda dei casi del consumo o dell'industria di trasformazione, secondo i dati comunicati dalle autorità nazionali competenti. In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali, che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono i seguenti:

(in t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto l'olio d'oliva)	17 250 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 12 250 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del confezionamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 2257/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2001 ⁽⁴⁾, ha stabilito, per la campagna 2000/2001, il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in taluni oli vegetali.
- (2) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio

per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001. Occorre quindi sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 2257/92.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2257/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 219 del 4.8.1992, pag. 44.⁽⁴⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in taluni oli vegetali per il periodo dal 1° luglio
al 31 dicembre 2001***(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto l'olio d'oliva)	950»

REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

recante modifiche del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio relative al congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie di persone ed enti nonché all'esclusione del divieto di volo per agenzie ed organismi per quanto riguarda i talibani dell'Afghanistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 stabilisce l'elenco delle persone, entità e organismi colpiti da congelamento dei capitali ai sensi di detto regolamento. L'allegato VI elenca le organizzazioni e le agenzie escluse dal divieto di volo ai sensi di detto regolamento.
- (2) Il comitato per le sanzioni contro i talibani ha stabilito un nuovo elenco, rivisto e consolidato di persone ed enti ai quali deve essere applicato il congelamento dei capitali.
- (3) Per consentire alle banche e alle istituzioni finanziarie di applicare efficacemente le sanzioni finanziarie previste, è opportuno aggiungere un elenco in ordine alfabetico delle persone ed enti interessati a quello stabilito dal comitato per le sanzioni contro i talibani.

- (4) Il comitato per le sanzioni contro i talibani ha altresì stabilito l'elenco delle organizzazioni umanitarie che devono essere aggiunte all'elenco esistente relativo all'esclusione del divieto di volo.
- (5) Gli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 467/2001 devono pertanto essere modificati.
- (6) Al fine di garantire l'efficacia delle relative disposizioni il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è così modificato:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato VI è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

*ALLEGATO I

Elenco delle persone, enti e organismi di cui all'articolo 2, stabilito dal comitato per le sanzioni contro i talibani:

1. PERSONE

- Mullah Hadji Mohammad Hassan, primo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Kandahar,
- Maulavi Abdul Kabir, secondo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Nangahar; capo del settore orientale,
- Mullah Mohammed Omar, leader dei Fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan,
- Mullah Mohammad Tahre Anwari, affari amministrativi,
- Maulavi Sayyed Haqqan, ministro degli Affari amministrativi,
- Maulavi Abdul Latif Mansur, ministro dell'Agricoltura,
- Mullah Shams-ur-Rahman, vice ministro dell'Agricoltura,
- Maulavi Attiqullah Akhund, vice ministro dell'Agricoltura,
- Maulavi Abdul Ghafoor, vice ministro dell'Agricoltura,
- Akhtar Mohammad Mansour, ministro dell'Aviazione civile e dei trasporti,
- Hadji Tahis, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Mullah Mohammad Naim, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Hidayatullah Abu Turab, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Mullah Yar Mohammad Rahimi, ministro della Comunicazione,
- Mullah Haji Alla Dad Tayeb, vice ministro della Comunicazione,
- Maulavi Abdul Razaq, ministro del Commercio,
- Maulavi Faiz Mohammad Faizan, vice ministro del Commercio,
- Maulavi Nik Mohammad, ministro del Commercio,
- Mullah Matiullah, ufficio doganale di Kabul,
- Maulavi Dadullah Akhund, ministro dell'Edilizia,
- Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, ministro della Difesa,
- Mullah Fazel M. Mazloom, vice capo di Stato maggiore,
- Mullah Baradar, vice ministro della Difesa,
- Mullah Abdul Rauf, comandante del Corpo centrale,
- Mullah Amir Khan Motaqi, ministro dell'Istruzione,
- Mullah Mohammad Nasim Hanafi, vice ministro dell'Istruzione,
- Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, vice ministro dell'Istruzione,
- Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, ministro delle Finanze,
- Mullah Arefullah Aref, vice ministro delle Finanze,
- Mullah Haji M. Ahmadi, presidente della Da Afghanistan Bank,
- Abdul Wakil Mutawakil, ministro degli Esteri,
- Abdul Rahman Zahed, vice ministro degli Esteri,
- Mullah Abdul Jalil, vice ministro degli Esteri,
- Dr. Abdul Satar Paktis, dipartimento protocollo, ministero degli Esteri,
- Maulavi Faiz, dipartimento informazione, ministero degli Esteri,
- Shams-us-Safa Aminzai, centro stampa, ministero degli Esteri,
- Maulavi Abdul Baqi, dipartimento consolare, ministero degli Esteri,
- M. Jawaz Waziri, dipartimento Nazioni Unite, ministero degli Esteri,
- Maulavi Djallalouddine Haqani, ministro per gli Affari frontalieri,
- Maulavi Abdul Hakim Monib, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Alhaj M. Ibrahim Omari, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Qari Din Mohammad, ministro dell'Istruzione superiore,
- Maulavi Hamidullah Nomani, alto funzionario del ministero dell'Istruzione superiore,
- Zabihullah Hamidi, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Maulavi Arsalan Rahmani, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Maulavi Qudratullah Jamal, ministro dell'Informazione,
- Mullah Abdul Baqi, vice ministro dell'Informazione e della cultura,
- Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, vice ministro dell'Informazione e della cultura (sezione culturale),
- Maulavi Rahimullah Zurmati, vice ministro dell'Informazione e della cultura (pubblicazioni),

- Abdulhai Motmaen, dipartimento Informazione e cultura, Kandahar,
- Maulavi Mohammad Yaqoub, capo del BIA,
- Mullah Abdul Razaq, ministro dell'Interno,
- Mullah Abdul Samad Khaksar, vice ministro dell'Interno (sicurezza),
- Mohammad Sharif, vice ministro dell'Interno,
- Maulavi Noor Jalal, vice ministro dell'interno (sezione amministrativa),
- Maulavi Saed M. Azim Agha, dipartimento Passaporti e visti,
- Mullah Nooruddin Turabi, ministro della Giustizia,
- Maulavi Jalaluddin Shinwari, vice ministro della Giustizia,
- Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, ministro delle Miniere e dell'industria,
- Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Mullah Abdul Salam Zaief, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Maulavi Mohammad Azam Elmi, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Qari Din Mohammad Hanif, ministro della Pianificazione,
- Maulavi Ezatullah, vice ministro della Pianificazione,
- Maulavi M. Musa Hottak, vice ministro della Pianificazione,
- Mullah Mohammad Abbas Akhund, ministro della pubblica sanità,
- Sher Abbas Stanekzai, vice ministro della Pubblica sanità,
- Maulavi Mohammadullah Mati, ministro dei Lavori pubblici,
- Maulavi Rostam Nuristani, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Hadji Molla Atiqullah, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Maulavi Najibullah Haqqani, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Maulavi Moslim Haqqani, vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Maulavi Qalamudin Momand, vice ministro dell'Haj,
- Maulavi Abdul Raqib Takhari, ministro del Rimpatrio,
- Ramatullah Wahidyar, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Mohammad Sediq Akhundzada, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Maulavi Mohammad Wali, ministro del Dipartimento per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Maulavi Mohammad Salim Haqqani, vice ministro per la Prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Maulavi Sayed Esmatullah Asem, vice ministro per la Prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Qari Ahmadulla, ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Maulavi Ehsanullah, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Mullah Habibullah Reshad, capo del Dipartimento investigativo,
- Mullah Ahmed Jan Akhund, ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Eng. Mohammad Homayoon, vice ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Maulavi Saiduddin Sayyed, vice ministro del Lavoro e degli affari sociali,
- Maulavi Abdul Jabbar, governatore della provincia di Baghlan,
- Maulavi Nurullah Nuri, governatore della provincia di Balkh; capo del settore settentrionale,
- Muhammad Islam, governatore della provincia di Bamiyan,
- Mullah Janan, governatore della provincia di Fariab,
- Mullah Dost Mohammad, governatore della provincia di Ghazni,
- Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, governatore della provincia di Herat,
- Maulavi Abdul Bari, governatore della provincia di Helmand,
- Maulavi Walijan, governatore della provincia di Jawzjan,
- Mullah M. Hasan Rahmani, governatore della provincia di Kandahar,
- Mullah Manan Nyazi, governatore della provincia di Kabul,
- Maulavi A. Wahed Shafiq, vice governatore della provincia di Kabul,
- Alhaj Mullah Sadudin Sayed, sindaco di Kabul,
- Maulavi Shafiqullah Mohammadi, governatore della provincia di Khost,
- Maulavi Nazar Mohammad, governatore della provincia di Kunduz,
- M. Eshaq, governatore della provincia di Laghman,
- Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, governatore della provincia di Logar,
- Maulavi Hamsudin, governatore della provincia di Wardak (Maidan),
- Maulavi A. Kabir, governatore della provincia di Nangarhar,
- Mullah M. Rasul, governatore della provincia di Nimroz,
- Maulavi Tawana, governatore della provincia di Paktia,
- Mullah M. Shafiq, governatore della provincia di Samangan,

- Maulavi Aminullah Amin, governatore della provincia di Saripul,
- Maulavi Abdulhai Salek, governatore della provincia di Urouzgan,
- Maulavi Ahmad Jan, governatore della provincia di Zabol,
- Noor Mohammad Saqib, presidente della Corte suprema,
- Maulavi Sanani, capo di Dar-ul-Efta,
- Maulavi Samiullah Muazen, alta Corte,
- Maulavi Shahabuddin Delawar, alta Corte,
- Abdul Rahman Agha, presidente del tribunale militare,
- Mullah Mustasaed, presidente dell'accademia delle scienze,
- Maulavi Esmatullah Asem, segretario generale della Società afgana della mezzaluna rossa (ARCS),
- Maulavi Qalamuddin, presidente del Comitato olimpico,
- Abdul Salam Zaef, ambasciatore dei talibani in Pakistan,
- Abdul Hakim Mujahid, inviato dei talibani presso le Nazioni Unite,
- Generale Rahmatullah Safi, rappresentante dei talibani in Europa,
- Mullah Hamidullah, capo della Ariana Afghan Airlines,
- Alhaj Mullah Sadruddin, sindaco di Kabul,
- Amir Khan Muttaqi, rappresentante dei talibani ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite,
- Jan Mohammad Madani, incaricato d'affari, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Shamsalah Kmalzada, secondo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Azizrahman, terzo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Mawlawi Abdul Manan, addetto commerciale, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- incaricato d'affari dei talibani a Riyadh, Malawi Abdul Wahab,

“AMBASCIATA” DEI TALIBANI, ISLAMABAD

- Mullah Abdul Salam Zaef (ambasciatore straordinario e plenipotenziario),
- Habibullah Fauzi (primo segretario/vice capo missione),
- Mohammad Sohail Shaheen (secondo segretario),
- Mohammad Sarwar Siddiqmal (terzo segretario),
- Mullah Mohammad Zahid (terzo segretario),
- Generale Abdul Qadeer (addetto militare),
- Maulavi Nazirullah Anafi (addetto commerciale),
- Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (addetto al rimpatrio),
- Mohammad Daud (addetto amministrativo),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, PESHAWAR

- Maulavi Najibullah (console generale),
- Qari Abdul Wali (primo segretario),
- Syed Allamuddin (secondo segretario),
- Maulavi Akhtar Mohammad (addetto all'istruzione),
- Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (rappresentante commerciale),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, KARACHI

- Maulavi Rahamatullah Kakazada (console generale),
- Mufti Mohammad Aleem Noorani (primo segretario),
- Haji Abdul Ghafar Shenwary (terzo segretario),
- Maulavi Gul Ahmad Hakimi (addetto commerciale),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, QUETTA

- Maulavi Abdullah Murad (console generale),
- Maulavi Abdul Haiy Aazem (primo segretario),
- Maulavi Hamdullah (addetto al rimpatrio).

2. ENTI E ORGANISMI

- Ariana Afghan Airlines (già Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Ariana Afghan Airlines,
- Banke Millie Afghan (aka Afghan National Bank; aka Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Banke Millie Afghan,

- Da Afghanistan Bank (aka Bank of Afghanistan; aka Central Bank of Afghanistan; aka The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Da Afghanistan Bank,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank, New Delhi, India,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank, New Delhi, India,
- De Afghanistan Momtaz Bank,
- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Regno Unito.

3. PERSONE ED ENTI ASSOCIATI A USAMA BIN LADEN (UBL), COMPRESI QUELLI DELL'ORGANIZZAZIONE AL-QAIDA

- Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 28.7.1957 in Arabia Saudita. Privato di cittadinanza saudita è ufficialmente cittadino afgano,
- Muhammad 'Atif (aka Abu Hafis). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Primo luogotenente di UBL,
- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nato il 19.6.1951 a Giza, Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Ex leader della Jihad islamica egiziana, ora amico intimo di UBL,
- Sa'd Al-Sharif. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato e amico intimo di UBL. Presunto responsabile dell'organizzazione finanziaria di UBL,
- Saif Al-'Adil. Nato nel 1963 circa in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di UBL,
- Amin Al-Haq (aka Muhammad Amin). Nato nel 1960 circa nella provincia di Nangahar, Afghanistan. Cittadino afgano. Coordinatore della sicurezza di UBL,
- Ahmad Sa'id Al-Kadr (aka Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948 al Cairo, Egitto. Presunte cittadinanze egiziana e canadese,
- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (aka Abu Zubaida e Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nato il 12.3.1971 a Riyadh, Arabia Saudita. Presunte cittadinanze saudita, palestinese e giordana. Amico intimo di UBL e passatore a fini terroristici,
- Saqar Al-Jadawi. Nato nel 1965 circa. Presunte cittadinanze yemenita e saudita. Sostenitore di UBL,
- Bilal Bin Marwan. Nato nel 1947 circa. Luogotenente di UBL.

Elenco delle persone, enti e organismi di cui all'articolo 2, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi

1. PERSONE

- Agha, Abdul Rahman, presidente del tribunale militare,
- Agha, Saed M. Azim, Maulavi, dipartimento Passaporti e visti,
- Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi, ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Ahmadi, Haji M., Mullah, presidente della Da Afghanistan Bank,
- Ahmadulla, Qari, ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Akhund, Ahmed Jan, Mullah, ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah, ministro delle Miniere e dell'industria,
- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah, ministro della Difesa,
- Akhund, Attiqullah, Maulavi, vice ministro dell'Agricoltura,
- Akhund, Dadullah, Maulavi, ministro dell'Edilizia,
- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah, ministro della Pubblica sanità,
- Akhundzada, Mohammad Sediq, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Amin, Aminullah, Maulavi, governatore della provincia di Saripul,
- Aminzai, Shams-us-Safa, centro stampa, ministero degli Esteri,
- Anwari, Mohammad Tahre, Mullah, affari amministrativi,
- Aref, Arefullah, Mullah, vice ministro delle Finanze,
- Asem, Esmatullah, Maulavi, segretario generale della Società afgana della mezzaluna rossa (ARCS),
- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi, vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Atiqullah, Hadji Molla, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Azizirahman, terzo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Baqi, Abdul, Mullah, vice ministro dell'Informazione e della cultura,
- Baq, Abdul, Maulavi, dipartimento consolare, ministero degli Esteri,
- Baradar, Mullah, vice ministro della Difesa,
- Bari, Abdul, Maulavi, governatore della provincia di Helmand,
- Delawar, Shahabuddin, Maulavi, alta Corte,

- Ehsanullah, Maulavi, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Elmi, Mohammad Azam, Maulavi, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Eshaq M., governatore della provincia di Laghman,
- Ezatullah, Maulavi, vice ministro della Pianificazione,
- Faiz, Maulavi, dipartimento informazione, ministero degli Esteri,
- Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi, vice ministro del Commercio,
- Ghafoor, Abdul, Maulavi, vice ministro dell'Agricoltura,
- Hamidi, Zabihullah, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Hamidullah, Mullah, capo della Ariana Afghan Airlines,
- Hamsudin, Maulavi, governatore della provincia di Wardak (Maidan),
- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah, vice ministro dell'Istruzione,
- Hanif, Qari Din Mohammad, ministro della Pianificazione,
- Haqani, Djallalouddine, Maulavi, ministro per gli Affari frontalieri,
- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Haqqan, Sayyed, Maulavi, ministro degli Affari amministrativi,
- Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi, vice ministro per la Prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Haqqani, Moslim, Maulavi, vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Haqqani, Najibullah, Maulavi, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah, primo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Kandahar,
- Homayoon, Mohammad, ing., vice ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi, vice ministro dell'Informazione e della cultura (sezione culturale),
- Hottak, M. Musa, Maulavi, vice ministro della Pianificazione,
- Islam, Muhammad, governatore della provincia di Bamiyan,
- Jabbar, Abdul, Maulavi, governatore della provincia di Baghlan,
- Jalal, Noor, Maulavi, vice ministro dell'Interno (sezione amministrativa),
- Jalil, Abdul, Mullah, vice ministro degli Esteri,
- Jamal, Qudratullah, Maulavi, ministro dell'Informazione,
- Jan, Ahmad, Maulavi, governatore della provincia di Zabol,
- Janan, Mullah, governatore della provincia di Fariab,
- Kabir, A., Maulavi, governatore della provincia di Nangarhar,
- Kabir, Abdul, Maulavi, secondo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Nangahar; capo del settore orientale,
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi, governatore della provincia di Herat,
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah, vice ministro dell'Interno (sicurezza),
- Kmalzada Shamsalah, secondo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Madani, Jan Mohammad, incaricato d'affari, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi, governatore della provincia di Logar,
- Manan, Mawlawi Abdul, addetto commerciale, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Mansour, Akhtar Mohammad, ministro dell'Aviazione civile e dei trasporti,
- Mansur, Abdul Latif, Maulavi, ministro dell'Agricoltura,
- Mati, Mohammadullah, Maulavi, ministro dei Lavori pubblici,
- Matiullah, Mullah, ufficio doganale di Kabul,
- Mazloom, Fazel M, Mullah., vice capo di Stato maggiore,
- Mohammad, Dost, Mullah, governatore della provincia di Ghazni,
- Mohammad, Nazar, Maulavi, governatore della provincia di Kunduz,
- Mohammad, Nik, Maulavi, vice ministro del Commercio,
- Mohammad, Qari Din, ministro dell'Istruzione superiore,
- Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi, governatore della provincia di Khost,
- Momand, Qalamudin, Maulavi, vice ministro dell'Haj,
- Monib, Abdul Hakim, Maulavi, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Motaqi, Amir Khan, Mullah, ministro dell'Istruzione,
- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah, ministro delle Finanze,
- Motmaen, Abdullahi, dipartimento informazione e cultura, Kandahar,
- Muazen, Samiullah, Maulavi, alta Corte,
- Mujahid, Abdul Hakim, inviato dei talibani presso le Nazioni Unite,
- Mustasaed, Mullah, presidente dell'Accademia delle scienze,
- Mutawakil, Abdul Wakil, ministro degli Esteri,
- Muttaqi, Amir Khan, rappresentante dei talibani ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite,

- Naim, Mohammad, Mullah, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Nomani, Hamidullah, Maulavi, alto funzionario del ministero dell'Istruzione superiore,
- Nuri, Maulavi Nurullah, governatore della provincia di Balkh; capo del settore settentrionale,
- Nuristani, Rostam, Maulavi, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Nyazi, Manan, Mullah, governatore della provincia di Kabul,
- Omar, Mohammed, Mullah, leader dei Fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan,
- Omari, Alhaj M. Ibrahim, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Paktis, Abdul Satar, Dr, dipartimento del protocollo, ministero degli Esteri,
- Qalamuddin, Maulavi, presidente del Comitato olimpico,
- Rahimi, Yar Mohammad Mullah, ministro della Comunicazione,
- Rahmani, M. Hasan, Mullah, governatore della provincia di Kandahar,
- Rahmani, Arsalan, Maulavi, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Rasul, M, Mullah., governatore della provincia di Nimroz,
- Rauf, Abdul, Mullah, comandante del corpo centrale,
- Razaq, Abdul, Mullah, ministro dell'Interno,
- Razaq, Abdul, Maulavi, ministro del Commercio,
- Reshad, Habibullah, Mullah, capo del Dipartimento investigativo,
- Sadruddin, Alhaj, Mullah, sindaco di Kabul,
- Safi, Rahmatullah, Generale, rappresentante dei talibani in Europa,
- Salek, Abdulhai, Maulavi, governatore della provincia di Urouzgan Province,
- Sanani, Maulavi, capo di Dar-ul-Efta,
- Saqib, Noor Mohammad, presidente della Corte suprema,
- Sayed, Alhaj Mullah Sadudin, sindaco di Kabul,
- Sayyed, Saiduddine, Maulavi, vice ministro del Lavoro e degli affari sociali,
- Shafiq, M, Mullah., governatore della provincia di Samangan,
- Shafiq, A. Wahed, Maulavi, vice governatore della provincia di Kabul Province,
- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi, vice ministro dell'Istruzione,
- Shams-ur-Rahman, Mullah, vice ministro dell'Agricoltura,
- Sharif, Mohammad, vice ministro dell'Interno,
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi, vice ministro della Giustizia,
- Stanekzai, Sher Abbas, vice ministro della Pubblica sanità,
- Tahis, Hadji, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi, ministro del Rimpatrio,
- Tawana, Maulavi, governatore della provincia di Paktia,
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah, vice ministro della Comunicazione,
- Turab, Hidayatullah Abu, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Turabi, Nooruddin, Mullah, ministro della Giustizia,
- Wahab, Malawi Abdul Taliban, incaricato d'affari a Riyadh,
- Wahidyar, Ramatullah, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Wali, Mohammad, Maulavi, ministro del Dipartimento per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Walijan, Maulavi, governatore della provincia di Jawzjan,
- Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Waziri, M. Jawaz, dipartimento ONU, ministero degli Esteri,
- Yaqoub, Mohammad, Maulavi, capo del BIA,
- Zaeef, Abdul Salam, ambasciatore dei talibani in Pakistan,
- Zahed, Abdul Rahman, vice ministro degli Esteri,
- Zaief, Abdul Salam, Mullah, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Zurmati, Maulavi Rahimullah, vice ministro dell'Informazione e della cultura (pubblicazioni),

“AMBASCIATA” DEI TALIBANI, ISLAMABAD

- Anafi, Nazirullah, Maulavi (addetto commerciale),
- Daud, Mohammad (addetto amministrativo),
- Fauzi, Habibullah (primo segretario/vice capo missione),
- Qadeer, Abdul, Generale (addetto militare),
- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (addetto al rimpatrio),

- Shaheen, Mohammad Sohail (secondo segretario),
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (terzo segretario),
- Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ambasciatore straordinario e plenipotenziario),
- Zahid, Mohammad, Mullah (terzo segretario),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, PESHAWAR

- Allamuddin, Syed (secondo segretario),
- Mohammad, Akhtar, Maulavi (addetto all'istruzione),
- Najibullah, Maulavi (console generale),
- Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (rappresentante commerciale),
- Wali, Qari Abdul (primo segretario),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, KARACHI

- Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (addetto commerciale),
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (console generale),
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (primo segretario),
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (terzo segretario),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, QUETTA

- Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (primo segretario),
- Hamdullah, Maulavi (addetto al rimpatrio),
- Murad, Abdullah, Maulavi (console generale).

2. ENTI E ORGANISMI

- Ariana Afghan Airlines (già Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Ariana Afghan Airlines,
- Banke Millie Afghan (aka Afghan National Bank; aka Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Banke Millie Afghan,
- Da Afghanistan Bank (aka Bank of Afghanistan; aka Central Bank of Afghanistan; aka The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Da Afghanistan Bank,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank, New Delhi, India,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank, New Delhi, India,
- De Afghanistan Momtaz Bank,
- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Regno Unito.

3. PERSONE ED ENTI ASSOCIATI A USAMA BIN LADEN (UBL), COMPRESI QUELLI DELL'ORGANIZZAZIONE AL-QAIDA

- Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 28.7.1957 in Arabia Saudita. Ora che gli è stata ritirata la cittadinanza saudita, è ufficialmente cittadino afgano,
- Muhammad 'Atif (aka Abu Hafis). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Primo luogotenente di UBL,
- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nato il 19.6.1951 a Giza, Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Ex leader della Jihad islamica egiziana, ora amico intimo di UBL,
- Sa'd Al-Sharif. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato e amico intimo di UBL. Presunto responsabile dell'organizzazione finanziaria di UBL,
- Saif Al-Adil. Nato nel 1963 circa in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di UBL,
- Amin Al-Haq (aka Muhammad Amin). Nato nel 1960 circa nella provincia di Nangahar, Afghanistan. Cittadino afgano. Coordinatore della sicurezza di UBL,
- Ahmad Sa'id Al-Kadr (aka Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948 al Cairo, Egitto. Presunte cittadinanze egiziana e canadese,
- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (aka Abu Zubaida e Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nato il 12.3.1971 a Riyadh, Arabia Saudita. Presunte cittadinanze saudita, palestinese e giordana. Amico intimo di UBL e pastore a fini terroristici,
- Saqar Al-Jadawi. Nato nel 1965 circa. Presunte cittadinanze yemenita e saudita. Sostenitore di UBL,
- Bilal Bin Marwan. Nato nel 1947 circa. Luogotenente di UBL.

ALLEGATO II

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 467/2001 è così modificato:

1) Nella rubrica «Organizzazioni non governative e organizzazioni umanitarie internazionali»:

a) il riferimento al Danish Committee for Aid to Afghan Refugees è sostituito dal seguente:

«Danish Committee for Aid to Afghan Refugees, Borgergade 10, 3rd floor, POB 53, DK-1002 Copenhagen K, Denmark; 10 Gul Mohar Lane, GOP Box 855 University Town, Peshawar, NWFP, Pakistan»;

b) il riferimento al Danish De-Mining Group è sostituito dal seguente:

«Danish De-Mining Group, Borgergade 10, DK-1002 Copenhagen K, Denmark; 5 Gul Town, G.O.R. Road, Ajacent Chaman Housing Scheme, Quetta»;

c) sono aggiunti i seguenti nomi:

«— Afghan/German Basic Education (AG BAS-Ed), 55 DB, Sayed Jamaludin, Afghani Road, University Town, Peshawar, Pakistan,

— Afghans' Health and Social Assistance Organisation AHSOA, Old Bara Road, Abdara Road University Town, Peshawar, Pakistan,

— Afghan/German Help Coordination Office (AGHCO), House #106, Street, 5, Sector H4, Phase 2, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,

— Afghan Obstetrics and Gynaecology Hospital, House #1, Street #16, Taj Abad, Peshawar, Pakistan,

— Afghan Technical Consultants (ATC), 45, D/4, Old Jamrud Road, University Town, Peshawar, Pakistan,

— Agency for Rehabilitation and Energy Conservation in Afghanistan (AREA), 3-39-D-3, Sayed Jamaluddin Afghani Lane, University Town, PO Box 709, Peshawar, Pakistan,

— Central Aghanistan Welfare Committee (CAWC), H #412, Main Road No-2, Phase 4, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,

— Coordination of Humanitarian Assistance (CHA), House #95, Street 6, N3, Phase 4, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,

— Dental Clinic for Afghanistan Refugees (DCAR), PO Box 356 GPO, Peshawar, Pakistan,

— Helping Afghan Farmers Organization (HAFO), 53-B Park Avenue, University Town, Peshawar, Pakistan,

— Hammer Forum e.v., Kabul, Afghanistan,

— Humanitarian Medical Relief Body (HMRB), UPO Box No 1012, University Town, Peshawar, NWFP, Pakistan,

— Multi-ethnic Afghan Schools and Humanitarian Assistance (MASHA), Jabar Niem Supermarket, Kolola Pushta, Kabul, Afghanistan,

— Norwegian Project Office/Rural Rehabilitation Association for Afghanistan (NPO/RRAA), 15-B, Old Jamrud Road, University Town, UPO Box 832, Peshawar, Pakistan,

— ZOA Refugee Care, Sleutellbloemstraat 8, Apeldoorn, the Netherlands.»

2) Nella rubrica «Organizzazioni non governative afgane» sono aggiunti i seguenti nomi:

«— Afghan-German Technical Training Programme (AGTTP), House #106, Opposite Zarghona School, Qala-e-Fathullah, Kabul, Afghanistan,

— Afghan-Turk CAG Educational (ATCE), Istanbul District Faith, Devrisali Bestan, Dolapli No 25, Istanbul, Turchia.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

recante deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, recante una misura specifica a favore di taluni legumi da granella ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 811/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella. L'articolo 1, lettera a), precisa che le superfici in causa devono essere state interamente sottoposte a semina e raccolta e coltivate in condizioni di crescita normali.
- (2) La situazione climatologica straordinaria verificatasi in Portogallo e in talune regioni della Spagna, non ha consentito alle colture di svilupparsi normalmente e di produrre una quantità significativa di sementi, per cui le rese previste sono molto inferiori alla media e l'operazione di raccolta risulta non redditizia sul piano economico. Di conseguenza, la mancanza di tale operazione fa perdere ai produttori interessati il beneficio dell'aiuto all'ettaro, non essendo stata rispettata la condizione della raccolta.
- (3) La situazione sopra descritta giustifica la concessione di una deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 per quanto riguarda l'obbligo della raccolta.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/2002 e in deroga all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1644/96, in Portogallo e in Spagna ad eccezione delle regioni delle Comunità autonome di Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Canarias, le superfici seminate a legumi da granella che non sono state sottoposte a raccolta continuano ad essere ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 a condizione che:

- le superfici in causa non siano state destinate ad altre colture fino al periodo normale di raccolta dei legumi da granella,
- siano state rispettate tutte le altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1644/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 207 del 17.8.1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione di una denominazione quale indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2001 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 282 del 5.10.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 18.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

ITALIA

Limone Costa d'Amalfi (IGP)

DECISIONE N. 1357/2001/CECA DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001**

recante modifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾ (di seguito denominata «la decisione di base»), modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con decisione n. 283/2000/CECA della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2113/2000/CECA ⁽⁴⁾ (di seguito denominata «la decisione definitiva»), il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 10,7 % sulle importazioni di bobine laminate a caldo (di seguito denominate «il prodotto in esame») originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni di alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore del dazio o che non erano oggetto di alcun dazio.

B. PROCEDIMENTO IN CORSO

- (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame della decisione definitiva relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, da parte del produttore esportatore indiano Ispat Industries Ltd (di seguito denominato «la società interessata»). Questa società ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo iniziale dell'inchiesta (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998), ma di averlo fatto successivamente.
- (3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nella decisione definitiva.
- (4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società interessata e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con decisione n. 2113/2000/CECA, un riesame della decisione definitiva ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base per quanto riguarda la società interessata, e ha aperto un'inchiesta.
- (5) Con la decisione che avvia il riesame, la Commissione ha altresì abrogato il dazio antidumping imposto dalla decisione definitiva per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame prodotto ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della decisione di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.
- (6) La Commissione ha informato la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 6.10.2000, pag. 3.

- (7) La Commissione ha inviato un questionario alla società interessata e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società interessata.
- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (9) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo a tale periodo.
- (10) Inoltre, la società ha potuto fornire ampia prova del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (11) È confermato quindi che la società interessata deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base e che occorre di conseguenza determinarne il margine di dumping individuale.

2. Dumping

Valore normale

- (12) Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha determinato in primo luogo, per la società interessata, se le sue vendite complessive di bobine laminate a caldo sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative in quanto il volume totale di tali vendite realizzate dal produttore esportatore corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità.
- (13) La Commissione ha quindi identificato quei tipi di bobine laminate a caldo venduti dalla società interessata sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai modelli venduti per l'esportazione nella Comunità. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che i tipi e le dimensioni del prodotto in esame esportato nella Comunità dalla società interessata sono identici o comparabili a quelli dei prodotti venduti sul suo mercato interno.
- (14) Per ciascuno dei tipi di prodotto esportati nella Comunità dal produttore esportatore e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti sul suo mercato interno, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di base. Le vendite realizzate sul mercato interno di tutti i tipi di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative.
- (15) Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (di seguito denominate «vendite remunerative») rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate nel periodo dell'inchiesta, remunerative o no. Quando il volume delle vendite remunerative del prodotto in esame rappresentava meno dell'80 % ma almeno il 10 % o più del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative.
- (16) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto in esame era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo determinato tipo di prodotto era insufficiente per poterne utilizzare il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

- (17) Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto sul mercato interno dalla società interessata, si è deciso di utilizzare il valore normale costruito invece dei prezzi applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno o dei prezzi sul mercato interno di altri tipi simili di prodotto. Dal momento che la presente inchiesta riguarda un'unica società, la prima delle due opzioni non era praticabile. Quanto al ricorso a tipi simili di prodotto, la varietà dei diversi tipi di prodotto e dei fattori che li caratterizzano avrebbe richiesto nella fattispecie l'applicazione di numerosi adeguamenti, molti dei quali avrebbero dovuto essere basati su stime. È stato pertanto considerato che il valore costruito della società interessata rappresentasse una base più idonea per la determinazione del valore normale.
- (18) In seguito ai test di cui sopra, per 33 tipi di prodotto il calcolo del valore normale si è basato sui prezzi di vendita effettivi sul mercato interno delle bobine laminate a caldo, mentre per tutti gli altri tipi (1006) si è dovuto calcolare il valore normale in base a un valore normale costruito stabilito a partire dai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati in questione, maggiorati di un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate «SGAV») e per il profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione di base.
- (19) A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dalla società interessata sul mercato interno costituissero dati attendibili. Le SGAV effettive sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili in quanto il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite destinate all'esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.
- (20) La società interessata ha chiesto un adeguamento del costo di produzione per i costi di avviamento dovuti a un basso indice di utilizzazione delle capacità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione di base.
- (21) Si è accertato che sui costi sostenuti dalla società interessata durante il periodo dell'inchiesta ha inciso l'uso di nuovi impianti di produzione che hanno richiesto investimenti molto elevati e che hanno registrato un basso indice di utilizzazione delle capacità. Si è inoltre stabilito che tale basso indice di utilizzazione delle capacità era dovuto in parte ad operazioni di avviamento. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione di base, la Commissione ha applicato un adeguamento per il costo di produzione della società interessata per l'intero periodo dell'inchiesta affinché riflettesse i costi effettivi sostenuti negli ultimi tre mesi di tale periodo, che corrispondono al momento in cui la società è stata considerata operativa dal punto di vista commerciale ai sensi della legislazione indiana applicabile.

Prezzo all'esportazione

- (22) Poiché tutte le vendite all'esportazione nella Comunità venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, della decisione di base, vale a dire sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

- (23) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, della decisione di base.
- (24) Sono stati concessi tutti gli adeguamenti richiesti per le vendite all'esportazione, ad eccezione di quello per le commissioni che era stato registrato due volte. Gli adeguamenti si riferiscono ai costi per il trasporto interno, altre spese di trasporto, commissioni bancarie, altri oneri e imballaggio.
- (25) Sono ugualmente state accolte tutte le richieste di adeguamento presentate dalla società interessata per le vendite sul mercato interno, ad eccezione di quella per la restituzione dei dazi.
- (26) L'adeguamento richiesto per la restituzione dei dazi è stato calcolato sulla base dei crediti ottenuti nel quadro dello strumento o regime DEPB descritto al considerando 40 della decisione n. 284/2000/CECA della Commissione ⁽¹⁾ che ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'India. Tale programma dipende dai quantitativi di vendite per l'esportazione, a prescindere dal fatto che siano stati versati dazi all'importazione o che siano state effettivamente importate materie prime. Dal momento che la società interessata ha importato soltanto quantitativi trascurabili di materie prime, non ha potuto dimostrare che le materie importate erano state incorporate fisicamente nel prodotto finale venduto sul mercato interno del produttore esportatore. Pertanto, non si è potuto concedere questo adeguamento in quanto non sono soddisfatti i requisiti previsti dalla decisione di base.

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44.

Margine di dumping

- (27) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, della decisione di base, il margine di dumping è stato calcolato effettuando il confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione.
- (28) Tale media ponderata del margine di dumping calcolato per la società interessata, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 46,5 %.

D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (29) Tenuto conto di quanto precede, si è ritenuto che un dazio antidumping definitivo debba essere istituito al livello del margine di dumping accertato, ma che esso, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione di base, non debba essere superiore al margine di pregiudizio unico a livello nazionale stabilito per l'India con la decisione definitiva nell'inchiesta antidumping iniziale.
- (30) Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale in un riesame relativo ai «nuovi esportatori», poiché la portata dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, è limitata all'esame del margine di dumping individuale.
- (31) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione n. 1889/98/CECA della Commissione ⁽¹⁾ e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che devono essere imposti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, occorre determinare se e in quale misura il margine di sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (32) Nella fattispecie, si è accertato che tutti gli strumenti o regimi esaminati dall'inchiesta in India costituiscono sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della suddetta decisione n. 1889/98/CECA. Le sovvenzioni possono in quanto tali incidere sui prezzi all'esportazione dei produttori esportatori indiani, dando luogo ad un aumento dei margini di dumping. In altri termini, il margine di dumping calcolato è interamente o in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, è necessario adeguare il dazio antidumping affinché corrisponda al margine di dumping effettivo rimanente dopo l'imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.

E. ADEGUAMENTO DEL DAZIO ANTIDUMPING APPLICABILE ALLA JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LTD

- (33) La società Jindal Vijayanagar Steel Ltd ha presentato domanda per essere sottoposta a un riesame accelerato, conformemente all'articolo 20 della decisione n. 1889/98/CECA, senza tuttavia chiedere un riesame del dazio antidumping ad essa applicabile. In seguito all'apertura di un riesame ⁽²⁾, per tale impresa è stata stabilita un'aliquota individuale del dazio compensativo pari al 5,7 %. Dato che, ai sensi del considerando 255 della decisione n. 283/2000/CECA, il dazio antidumping viene calcolato come la differenza tra il margine di pregiudizio e la sovvenzione all'esportazione determinati, è necessario adeguare il dazio antidumping applicabile. Il margine di pregiudizio attribuito alla Jindal Vijayanagar Steel Ltd è il margine di pregiudizio residuo del 23,8 %. Di conseguenza, il dazio antidumping applicabile ai prodotti esportati nella Comunità da tale società deve essere fissato al 18,1 %.
- (34) Pertanto, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, tenuto conto inoltre delle conclusioni del parallelo procedimento antisovvenzioni, è la seguente:

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Margine di sovvenzione all'esportazione (%)	Dazio compensativo proposto (%)	Dazio antidumping da istituire (%)
Ispat Industries Ltd	46,5	23,8	8,8	8,8	15
Jindal Vijayanagar Steel Ltd	56,3	23,8	5,7	5,7	18,1

⁽¹⁾ GU L 245 del 7.9.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 201 del 14.7.2000, pag. 2.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (35) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la Ispat Industries Ltd, il dazio antidumping applicabile a detta società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data d'inizio del presente riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 della decisione n. 2113/2000/CECA.

G. IMPEGNO

- (36) La società interessata, Ispat Industries Ltd, ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base.
- (37) Dopo aver esaminato l'offerta, la Commissione ha ritenuto che l'impegno sia accettabile in quanto eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società interessata sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (38) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Ispat Industries Ltd e contenente le informazioni elencate in allegato. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alle autorità doganali, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l'efficace applicazione dell'impegno.
- (39) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, della decisione di base.

H. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (40) Alle società interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle loro esportazioni nella Comunità.
- (41) Il presente riesame non incide sulla data in cui la decisione n. 283/2000/CECA scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, è modificato aggiungendo alla fine della sezione «India» il testo seguente:

Società	Aliquota del dazio AD	Codice addizionale Taric
«Ispat Industries Ltd, Park Plaza, 71 Park Street, Calcutta - 700 016, India	15 %	A204
Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5-A. G. Deshmukh Marg, Bombay - 400 026, India	18,1 %	A270»

2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 della decisione n. 2113/2000/CECA.
3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme del codice doganale comunitario e della relativa legislazione.

Articolo 2

1. Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) a un primo acquirente indipendente operante come importatore nella Comunità dalla Ispat Industries Ltd, codice addizionale Taric A204, sono esenti dal dazio antidumping istituito all'articolo 1, a condizione che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Ispat Industries Ltd e contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato alla presente decisione. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura commerciale.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

—

ALLEGATO

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. L'intestazione «**Fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno**»
2. Il nome della società che rilascia la fattura commerciale
3. Il numero della fattura commerciale
4. La data di rilascio della fattura commerciale
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nella decisione)
6. L'esatta descrizione delle merci, compresi:
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
 - il numero di codice del prodotto (quale figura nell'impegno offerto dal produttore esportatore in questione),
 - le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto,
 - il codice NC,
 - la quantità (in tonnellate).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - il prezzo per tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
8. Il nome del primo acquirente indipendente operante come importatore al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla Ispat Industries Ltd e accettato dalla Commissione europea con decisione n. 1357/2001/CECA. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

recante misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2826/2000 ha armonizzato e semplificato le regole esistenti a livello settoriale. Nel settore delle carni bovine, queste regole riguardano soltanto la promozione delle carni di qualità e le informazioni sul sistema di etichettatura.
- (2) Nel frattempo la crisi della BSE ha determinato un calo significativo del consumo di carni bovine in vari Stati membri. Per far fronte alla gravità della situazione è necessario adottare urgentemente misure speciali relative a programmi di comunicazione allo scopo di ripristinare la fiducia dei consumatori in tali prodotti.
- (3) Per ragioni di efficacia tali misure derogano alle disposizioni esistenti, in particolare ampliandone il campo di applicazione e adattando la procedura di approvazione dei programmi nonché le norme di finanziamento, e permettono in tal modo la transizione da tali disposizioni al nuovo regime previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000.
- (4) Tenendo conto della situazione del mercato è necessario che i programmi di comunicazione presentati dalle organizzazioni professionali o interprofessionali, relativi all'intera filiera o a vari segmenti della stessa, compreso lo stadio del consumo, siano composti da una prima parte di carattere informativo, destinata a rassicurare i consumatori mettendoli al corrente degli aspetti più significativi della normativa comunitaria e nazionale, soprattutto in materia di sicurezza alimentare. È concessa la precedenza ai programmi che interessano vari stadi della filiera, compreso quello del consumo.
- (5) Alla prima parte informativa potrà far seguito una parte promozionale in una fase ulteriore. Queste misure devono tener conto dei risultati della valutazione delle misure di promozione adottate in precedenza.
- (6) Per evitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza occorre fissare i criteri da rispettare per quanto riguarda il riferimento all'origine particolare del prodotto oggetto dei programmi.
- (7) Occorre stabilire la procedura per la presentazione e l'approvazione dei programmi e per la selezione dell'or-

ganismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la più ampia concorrenza possibile.

- (8) È opportuno stabilire i criteri di valutazione dei programmi da parte degli Stati membri.
- (9) Per garantire la coerenza e l'efficacia dei programmi è opportuno fissare linee direttrici che definiscano gli orientamenti generali sui principali aspetti dei programmi stessi.
- (10) Stante l'attuale situazione del mercato delle carni bovine, che a più riprese ha subito perturbazioni, è opportuno permettere alla Commissione di adattare i programmi già approvati in modo da far fronte ai problemi eventualmente determinati dall'andamento del mercato.
- (11) Per completare e sviluppare le azioni condotte dalle organizzazioni professionali o interprofessionali o quelle condotte dalla Commissione, soprattutto negli Stati membri in cui la filiera non è ben organizzata, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di presentare programmi di informazione, concernenti ad esempio l'organizzazione di conferenze, di seminari e di reti di informazione. È inoltre opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le iniziative prese a livello nazionale in vista del coordinamento necessario tra i servizi della Commissione e le organizzazioni professionali o interprofessionali responsabili ai fini della creazione di reti d'informazione.
- (12) Occorre definire i criteri di finanziamento delle azioni sopra descritte. In linea di massima è opportuno che la Comunità assuma a proprio carico soltanto una parte dei costi di tali azioni in modo da responsabilizzare le organizzazioni e gli Stati membri interessati. Tuttavia, la Comunità dovrebbe finanziare per intero i costi relativi alla valutazione dei risultati dei programmi presentati dalle organizzazioni ad opera di un organismo indipendente.
- (13) La gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di promozione conclusi con le organizzazioni proponenti rientra nel disposto del regolamento (CE) n. 481/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999, che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli ⁽²⁾. Occorre applicare tali regole, fatti salvi determinati adattamenti ai contratti previsti dal presente regolamento.
- (14) Per regolare le relazioni finanziarie tra la Commissione e gli Stati membri che realizzano le azioni di informazione, è opportuno concludere una convenzione che disciplini tale relazioni.

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.⁽²⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 8.

- (15) La riunione congiunta dei comitati di gestione e di promozione dei prodotti agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può partecipare al finanziamento di programmi di comunicazione costituiti da un insieme coerente di azioni di informazione sulle carni bovine, presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del mercato di tali prodotti.

Hanno la precedenza i programmi che coprono l'intera filiera o vari segmenti della stessa.

La durata dei programmi è di 12 mesi.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 60 % del costo effettivo dei programmi. Il restante 40 % è a carico delle organizzazioni che li propongono.

Articolo 3

Le azioni previste dai programmi non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica.

L'eventuale riferimento all'origine dei prodotti dev'essere secondario rispetto al messaggio principale oggetto della campagna di comunicazione. Tuttavia, nel quadro di un'azione può figurare l'indicazione dell'origine di un prodotto purché si tratti di una designazione fatta nel rispetto della normativa comunitaria o di un elemento connesso ai prodotti testimone necessari per illustrare le azioni avviate.

Articolo 4

Nel rispetto delle linee direttrici contenute nell'allegato, i programmi di cui all'articolo 1 comprendono una parte informativa, che riguarda la diffusione delle informazioni più significative sulla sicurezza sanitaria contenute nella vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché sugli aspetti nutrizionali del prodotto. Una parte promozionale potrà essere presa in considerazione in una fase ulteriore.

Articolo 5

1. I programmi sono presentati entro il 15 agosto 2001 all'organismo competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione che ha presentato il programma.

I programmi indicano l'organismo incaricato della loro esecuzione, selezionato dall'organizzazione che ha presentato il programma nell'ambito di una procedura verificata dallo Stato membro in cui gli interessati vengono messi in concorrenza.

L'organismo competente esamina il programma e lo trasmette alla Commissione, corredato di un parere motivato, entro il 10 settembre 2001.

2. In ogni parere motivato lo Stato membro esamina i programmi in particolare secondo i seguenti criteri:

- a) analisi ex ante della corrispondenza delle azioni proposte agli obiettivi del programma, nel rispetto delle linee direttrici stabilite nell'allegato; tale analisi contiene la giustificazione della ripartizione del bilancio in modo da garantirne la coerenza e l'efficacia alla luce della reale situazione del mercato;
- b) rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- c) identificazione dell'organismo responsabile del programma di comunicazione per le azioni da realizzare;
- d) qualità delle azioni proposte e loro legame con le azioni di informazione condotte dalla Commissione e dalle autorità pubbliche degli Stati membri;
- e) impatto prevedibile della realizzazione delle azioni sull'andamento della domanda dei prodotti in esame;
- f) valutazione dell'efficienza e della rappresentatività della/e organizzazione/i professionale/i o interprofessionale/i;
- g) valutazione della capacità tecnica e dell'efficienza dell'organismo di esecuzione proposto.

3. Dopo la valutazione dei programmi, eventualmente avvalendosi di un'assistenza tecnica, la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000 entro e non oltre il 20 ottobre 2001.

Articolo 6

1. L'organizzazione professionale o interprofessionale che ha presentato il programma approvato è responsabile della corretta esecuzione del programma stesso.

2. Nel corso dell'esecuzione dei programmi approvati la Commissione può decidere, previa consultazione delle organizzazioni responsabili e informazione degli Stati membri interessati, di adattarli onde garantirne la rispondenza alla reale situazione del mercato, senza che ciò implichi oneri finanziari supplementari a carico delle organizzazioni interessate.

Articolo 7

1. Ai programmi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 481/1999.

2. La Commissione seleziona l'organismo o gli organismi incaricati della valutazione dei risultati delle azioni attuate nell'ambito di una procedura di gara aperta o ristretta.

3. La Commissione finanzia interamente le azioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione quanto prima, e in ogni caso anteriormente al 15 agosto 2001, delle iniziative adottate a livello nazionale in materia di informazione dei consumatori sul mercato delle carni bovine. In seguito, essi informano regolarmente la Commissione delle eventuali nuove misure adottate allo stesso fine.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma di azioni di informazione destinate a completare e a rafforzare quelle condotte dalla Commissione, nonché quelle previste all'articolo 4, affinché esso benefici di un finanziamento comunitario pari al 60 % del costo effettivo delle azioni. Il programma garantisce la dimensione comunitaria dell'informazione offerta.

Il finanziamento del rimanente 40 % è a carico degli Stati membri.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 possono comportare in particolare:

- l'organizzazione di conferenze e seminari sulla sicurezza alimentare e sul valore nutrizionale delle carni bovine,
- la creazione di adeguate reti di informazione, ad esempio attraverso Internet o un numero telefonico verde.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

3. I programmi sono presentati alla Commissione entro il 10 settembre 2001.

Previa informazione dei comitati di gestione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi entro il 20 ottobre 2001.

Articolo 10

Per i programmi approvati in virtù dell'articolo 9, la Commissione stipula con lo Stato membro beneficiario una convenzione che disciplina i diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione di sovvenzione della Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

LINEE DIRETTRICI RELATIVE AI PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE

I. OBIETTIVI

Lo scopo del programma di comunicazione è quello di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito di iniziative coordinate condotte all'interno degli Stati membri interessati. Il programma deve essere flessibile. Gli obiettivi e la struttura generale del programma sono comuni a tutti gli Stati membri, ma la particolare combinazione dei suoi vari elementi e il calendario di attuazione possono variare da uno Stato membro all'altro in funzione delle circostanze. È necessaria la coerenza, ma non l'uniformità. Il programma copre l'intero settore delle carni bovine.

In ogni Stato membro occorre identificare l'organismo responsabile del programma, il quale deve fornire un punto di contatto.

È opportuno che il programma affronti le preoccupazioni dei consumatori e ristabilisca la loro fiducia nelle carni bovine.

Campagna informativa

L'obiettivo principale della campagna è quello di rassicurare i consumatori, i quali devono sapere che esiste una normativa comunitaria e nazionale che istituisce norme sulla sicurezza alimentare (ad esempio, attraverso la rintracciabilità e l'etichettatura) e prevede controlli efficaci lungo tutta la catena di produzione.

La campagna dev'essere attuata a tre livelli: a livello europeo, a livello delle autorità nazionali e nel settore privato.

È necessario spiegare il contenuto e il significato delle etichette nazionali e private eventualmente utilizzate.

Su tutto il materiale informativo devono figurare i numeri e gli indirizzi dei siti Internet europei e nazionali.

II. TEMI PRINCIPALI

- La carne bovina è nutriente ed è sottoposta a controlli.
- Sono in vigore misure rafforzate di sicurezza, comprendenti controlli.
- Le etichette apposte sulla carne hanno la funzione di rassicurare i consumatori.
- Se il consumatore lo desidera sono disponibili altre informazioni.

III. PUBBLICO DESTINATARIO

A. I singoli consumatori

- La campagna promozionale deve cercare di fare breccia nel gruppo di consumatori formato dalle donne che vivono in città, di età compresa tra 25 e 45 anni, con bambini, che costituiscono il nucleo principale di quanti fanno la spesa.
- Un'altra fascia di pubblico è quella costituita dalle coppie e dai single al di sotto dei 35 anni, con disponibilità finanziarie, che si possono permettere di comprare i prodotti in funzione della loro praticità e comodità.

B. Le collettività: scuole, ospedali, ristoranti, ecc.

Inoltre sono direttamente interessate la stampa specializzata e le associazioni di consumatori per il ruolo essenziale che svolgono sull'opinione pubblica.

IV. STRUMENTI PRINCIPALI

- Internet,
- linee telefoniche informative,
- contatti con i media (ad esempio giornalisti specializzati in questioni riguardanti i consumatori, stampa scientifica e specializzata), conferenze, dibattiti con domande e risposte tenuti da esperti indipendenti sulla sicurezza alimentare, con la partecipazione di commercianti, associazioni di consumatori o altri rappresentanti del mercato istituzionale,
- stampa scritta (riviste per i consumatori, stampa regionale, pieghevoli, pubblicazioni, ecc.),
- pubblicità visiva, come ad esempio grandi poster, materiale pubblicitario sui punti di vendita, campagne in TV,
- radio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1359/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

che stabilisce, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introdu-

zione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di giugno 2001 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽³⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, che stabilisce, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,45422	corone danesi
	9,20536	corone svedesi
	0,608097	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1360/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	48,60 288,95 447,71	668,73 318,78 1 960,45	95,05 38,27 29,31	361,79 94 099,62	16 559,90 107,10	8 086,09 9 743,10
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	146,47 870,85 1 349,32	2 015,41 960,75 5 908,41	286,46 115,35 88,33	1 090,35 283 597,14	49 908,19 322,77	24 369,84 29 363,74
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	52,40 311,56 482,74	721,04 343,72 2 113,81	102,49 41,27 31,60	390,09 101 460,55	17 855,30 115,47	8 718,63 10 505,26
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 509,27	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,34	411,53 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	53,85 320,18 496,09	740,99 353,23 2 172,30	105,32 42,41 32,48	400,88 104 268,14	18 349,39 118,67	8 959,89 10 795,96
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 684,40	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 44,80	553,04 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	63,62 378,27 586,10	875,43 417,32 2 566,42	124,43 50,10 38,37	473,61 123 185,50	21 678,51 140,20	10 585,48 12 754,66
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 832,44	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 54,50	672,68 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	56,00 332,96 515,90	770,58 367,34 2 259,03	109,53 44,10 33,77	416,89 108 431,12	19 082,00 123,41	9 317,62 11 226,99
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 277,13	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 83,61	1 032,02 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	409,35 2 433,91 3 771,17	5 632,83 2 685,18 16 513,29	800,63 322,39 246,88	3 047,39 792 619,29	139 487,27 902,10	68 110,72 82 068,05

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	232,69 1 383,53 2 143,68	3 201,92 1 526,36 9 386,80	455,11 183,26 140,34	1 732,26 450 556,09	79 290,07 512,79	38 716,82 46 650,72
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	144,43 858,74 1 330,56	1 987,40 947,40 5 826,28	282,48 113,75 87,11	1 075,19 279 654,90	49 214,42 318,28	24 031,08 28 955,56
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 453,18	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 95,13	1 174,28 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	518,28 3 081,52 4 774,61	7 131,62 3 399,66 20 907,17	1 013,66 408,17 312,57	3 858,25 1 003 520,53	176 602,24 1 142,13	86 233,72 103 904,83
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	210,45 1 251,28 1 938,77	2 895,86 1 380,46 8 489,55	411,61 165,74 126,92	1 566,68 407 488,80	71 710,97 463,77	35 016,00 42 191,52
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	65,34 388,52 601,99	899,17 428,64 2 636,01	127,80 51,46 39,41	486,45 126 525,56	22 266,31 144,00	10 872,49 13 100,50
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	135,14 803,51 1 244,98	1 859,57 886,46 5 451,53	264,31 106,43 81,50	1 006,04 261 667,53	46 048,95 297,81	22 485,40 27 093,14
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	717,35 4 265,18 6 608,61	9 870,98 4 705,52 28 937,92	1 403,02 564,96 432,64	5 340,26 1 388 987,93	244 437,83 1 580,84	119 357,40 143 816,24
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	131,35 780,96 1 210,04	1 807,39 861,59 5 298,56	256,89 103,44 79,22	977,81 254 324,80	44 756,76 289,45	21 854,44 26 332,87
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	61,02 362,79 562,11	839,60 400,24 2 461,39	119,34 48,05 36,80	454,23 118 143,84	20 791,27 134,46	10 152,24 12 232,65
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 625,82	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 106,44	1 313,79 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	94,75 563,36 872,89	1 303,80 621,52 3 822,23	185,32 74,62 57,14	705,36 183 462,74	32 286,27 208,80	15 765,17 18 995,79

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	182,65 1 085,97 1 682,64	2 513,28 1 198,09 7 367,98	357,23 143,85 110,15	1 359,70 353 654,87	62 237,14 402,50	30 389,99 36 617,54
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	95,12 565,53 876,25	1 308,82 623,92 3 836,96	186,03 74,91 57,36	708,08 184 169,87	32 410,71 209,61	15 825,94 19 069,01
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	57,00 338,91 525,11	784,34 373,90 2 299,37	111,48 44,89 34,38	424,33 110 367,39	19 422,75 125,61	9 484,00 11 427,47
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	77,39 460,12 712,92	1 064,86 507,62 3 121,75	151,35 60,95 46,67	576,09 149 840,38	26 369,31 170,54	12 875,96 15 514,52
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	66,27 394,00 610,47	911,83 434,67 2 673,14	129,60 52,19 39,96	493,31 128 307,90	22 579,97 146,03	11 025,65 13 285,04
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	73,68 438,10 678,81	1 013,90 483,33 2 972,38	144,11 58,03 44,44	548,53 142 670,76	25 107,58 162,38	12 259,87 14 772,18
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	68,04 404,55 626,82	936,25 446,31 2 744,73	133,08 53,59 41,04	506,52 131 744,20	23 184,70 149,94	11 320,94 13 640,84
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	88,40 525,59 814,36	1 216,37 579,85 3 565,93	172,89 69,62 53,31	658,06 171 160,85	30 121,35 194,80	14 708,06 17 722,05
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	63,18 375,62 582,00	869,31 414,40 2 548,49	123,56 49,75 38,10	470,30 122 324,44	21 526,98 139,22	10 511,49 12 665,51
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	120,39 715,83 1 109,14	1 656,67 789,74 4 856,71	235,47 94,82 72,61	896,27 233 116,65	41 024,49 265,32	20 031,99 24 136,97
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	73,28 435,68 675,06	1 008,30 480,66 2 955,95	143,32 57,71 44,19	545,50 141 882,12	24 968,80 161,48	12 192,10 14 690,52
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	73,81 438,87 680,00	1 015,69 484,18 2 977,61	144,37 58,13 44,52	549,49 142 922,09	25 151,81 162,66	12 281,47 14 798,20
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	222,59 1 323,47 2 050,62	3 062,92 1 460,10 8 979,30	435,35 175,30 134,24	1 657,06 430 996,47	75 847,92 490,53	37 036,04 44 625,51

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	48,30 287,18 444,96	664,62 316,83 1 948,42	94,47 38,04 29,13	359,56 93 521,84	16 458,22 106,44	8 036,44 9 683,28
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	51,92 308,70 478,31	714,43 340,57 2 094,45	101,55 40,89 31,31	386,51 100 531,14	17 691,74 114,42	8 638,76 10 409,03
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	102,47 609,27 944,02	1 410,04 672,17 4 133,69	200,42 80,70 61,80	762,84 198 412,30	34 917,13 225,82	17 049,81 20 543,67
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	190,03 1 129,90 1 750,70	2 614,94 1 246,55 7 665,98	371,68 149,66 114,61	1 414,70 367 958,68	64 754,36 418,78	31 619,13 38 098,56
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	362,76 2 156,88 3 341,94	4 991,71 2 379,56 14 633,77	709,50 285,70 218,78	2 700,54 702 404,40	123 611,02 799,42	60 358,45 72 727,17
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	2 145,22 12 754,90 19 762,84	29 518,87 14 071,72 86 537,96	4 195,69 1 689,50 1 293,78	15 969,88 4 153 725,13	730 983,71 4 727,44	356 934,57 430 078,00
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	92,89 552,29 855,74	1 278,18 609,31 3 747,15	181,68 73,16 56,02	691,51 179 858,76	31 652,03 204,70	15 455,48 18 622,63

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	199,46	2 744,63	390,11	1 484,86	67 966,00	33 187,35
		b)	1 185,94	1 308,37	157,09	386 208,41	439,55	39 988,14
		c)	1 837,53	8 046,20	120,29			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	527,26	7 255,24	1 031,23	3 925,13	179 663,57	87 728,55
		b)	3 134,94	3 458,59	415,25	1 020 916,17	1 161,93	105 705,98
		c)	4 857,38	21 269,58	317,99			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	387,60	5 333,47	758,08	2 885,44	132 074,26	64 491,00
		b)	2 304,56	2 542,48	305,26	750 495,73	854,16	77 706,56
		c)	3 570,75	15 635,69	233,76			

REGOLAMENTO (CE) N. 1361/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	212,67	70,09	101,99	0,00	159,50
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	212,67	70,09	101,99	0,00	159,50
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	212,67	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	338,76	270,34	241,26	268,81	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	205,95	233,50	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	35,31	35,31	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1301/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 23.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento grano duro di alta qualità	0,00	0,00
	Frumento grano duro di media qualità ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	32,86	22,86
1002 00 00	Segala	21,16	11,16
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	21,16	11,16
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	21,16	11,16
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	67,72	57,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	67,72	57,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	45,87	35,87

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.6.2001 al 3.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	133,49	129,53	108,26	90,10	205,22 (**)	195,22 (**)	115,02 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,10	5,29	12,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,29	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,72 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,85 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1363/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1327/2001 che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, i titoli di restituzione sono validi a decorrere dal giorno del ricevimento della domanda fino al quinto mese successivo a quello in cui è stata ricevuta la domanda della restituzione alla produzione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1327/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica ⁽³⁾, ha fissato la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 a 33,936 EUR per 100 chilogrammi netti, limitando la validità dei titoli di restituzione al 30 settembre 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano a partire da tale data.
- (3) Per consentire agli operatori di stipulare contratti dopo il 30 settembre 2001 con un titolo di restituzione richiesto nel luglio 2001, occorre stabilire l'importo della restituzione alla produzione per i titoli richiesti nel luglio 2001 allorché il prodotto di base che beneficia della restituzione alla produzione viene trasformato dopo il 30 settembre 2001. È opportuno a tale scopo

abrogare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1327/2001, che concerne la limitazione della validità dei titoli di restituzione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando la trasformazione del prodotto di base avviene dopo il 30 settembre 2001.
- (5) Per non creare disparità di trattamento tra i titoli di restituzione richiesti prima e dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre applicare il presente regolamento ai titoli richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1327/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1327/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:
«Qualora il prodotto di base che beneficia della restituzione alla produzione fissata al primo comma venga trasformato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione alla produzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti.»
- 2) L'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001. Esso si applica ai titoli di restituzione richiesti a partire dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 68.

REGOLAMENTO (CE) N. 1364/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1310/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1464/1995 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, i titoli di esportazione per i prodotti ivi contemplati sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1310/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ⁽³⁾, ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili per tali prodotti a decorrere dal 1° luglio 2001, limitando la validità dei titoli di esportazione al 30 settembre 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano a partire da tale data.
- (3) Per consentire agli operatori di stipulare contratti dopo il 30 settembre 2001 con un titolo di esportazione rilasciato nel luglio 2001, occorre stabilire l'importo della restituzione all'esportazione per i titoli rilasciati nel luglio 2001 allorché vengono utilizzati dopo il 30 settembre 2001. È opportuno a tale scopo abrogare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1310/2001, che concerne la limitazione della validità dei titoli di esportazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (5) Per non creare disparità di trattamento tra i titoli di esportazione rilasciati prima e dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre applicare il presente regolamento ai titoli rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1310/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1310/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:
«Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.»
- 2) L'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001. Esso si applica ai titoli di esportazione rilasciati a partire dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1289/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, i titoli di esportazione per i prodotti ivi contemplati sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1289/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ⁽³⁾, ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili per tali prodotti a decorrere dal 29 giugno 2001, limitando la validità dei titoli di esportazione al 30 settembre 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano a partire da tale data.
- (3) Per consentire agli operatori di stipulare contratti dopo il 30 settembre 2001 con un titolo di esportazione rilasciato nel luglio 2001, occorre stabilire l'importo della restituzione all'esportazione per i titoli rilasciati nel luglio 2001 allorché vengono utilizzati dopo il 30 settembre 2001. È opportuno a tale scopo sostituire il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.

1289/2001, che concerne la limitazione della validità dei titoli di esportazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (5) Per non creare disparità di trattamento tra i titoli di esportazione rilasciati prima e dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre applicare il presente regolamento ai titoli rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1327/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, il secondo comma del regolamento (CE) n. 1289/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001. Esso si applica ai titoli di esportazione rilasciati a partire dal 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.⁽³⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 35.

REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	77,5	
	091	39,6	
	092	39,6	
	999	52,2	
0707 00 05	052	81,2	
	999	81,2	
0709 90 70	052	83,4	
	999	83,4	
0805 30 10	388	72,2	
	528	74,6	
	999	73,4	
	388	94,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	111,0	
	508	104,0	
	512	89,3	
	524	61,7	
	528	80,1	
	720	146,2	
	800	214,6	
	804	106,2	
	999	111,9	
	0808 20 50	388	91,5
		512	84,0
		528	74,3
800		74,8	
804		137,4	
0809 10 00	999	92,4	
	052	195,0	
	999	172,6	
0809 20 95	999	183,8	
	052	335,9	
	064	209,5	
0809 40 05	400	289,4	
	999	278,3	
	052	102,0	
	064	170,3	
	624	229,2	
	999	167,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 4 luglio 2001, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 31 agosto 2001, per le zone 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischia di essere supe-

rata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 1° al 3 luglio 2001 e sospendere per queste zone fino al 16 settembre 2001 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1° al 3 luglio 2001 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 40,66 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 41,61 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 settembre 2001, sono sospesi per la zona 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 4 luglio 2001, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 6 luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2001

relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di melù per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV, da parte di navi battenti

bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 giugno 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV, eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2001.

La pesca del melù nelle acque delle zone CIEM Vb (acque della CE), VI, VII, XII, XIV, eseguita da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1369/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2001

relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾,

Si procede alla vendita, mediante dieci gare, dal n. 300/2001 CE al n. 309/2001 CE, di un quantitativo complessivo di 500 000 ettolitri di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 86,

Ciascuna delle gare dal n. 300/2001 CE al n. 309/2001 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

(2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, così come agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 5

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 10 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per ciascuna delle gare dal n. 300/2001 CE al n. 309/2001 CE.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 6

1. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 15 gennaio 2002.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 15 febbraio 2002.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta deve recare la presentazione di una serie di impegni e documenti elencati nell'allegato II del presente regolamento e deve essere conforme agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 8

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite agli articoli 91 e 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 9

La cauzione intesa a garantire l'esportazione nel termine stabilito è fissata a 3 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 10

I servizi della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 300/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle	6	3 280	27	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel	2	390	35	greggio + 92 %
	BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	2	46 330	27	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 300/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 300/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI
TERZI N. 301/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle	6	2 050	27	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	3	47 950	27	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 301/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 301/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 302/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins-Port-La-Nouvelle	8	21 920	27	greggio + 92 %
	Av. Adolphe-Turrel	6	5 505	27	greggio + 92 %
	BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle	7	22 575	27	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 302/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 302/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 303/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-4	24 841	35 + 36	greggio
	Tomelloso	1	25 159	27 + 28	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 303/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 303/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEAGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEAGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 304/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-7	24 602	35 + 36	greggio
	Tomelloso	3	18 493	27 + 28	greggio
	Tomelloso	1	6 905	27 + 28	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 304/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 304/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEAGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEAGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 305/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-6	24 153	35 + 36	greggio
	Tomelloso	4	18 254	27 + 28	greggio
	Tomelloso	1	7 593	27 + 28	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 305/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 305/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEAGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEAGA; fax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 306/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Di Lorenzo Pontevalleceppi (PG)		11 610	35	greggio
	Villapana — Faenza (RA)		6 080	35	greggio
	Russo — S. Venerina (CT)		910	35	greggio
	Bertolino — Partinico (PA)		18 000	35 + 39	greggio
	Enodistil — Alcamo (TP)		4 500	35	greggio
	Gedis — Marsala (TP)		3 900	35	greggio
	SVM — Sciacca (AG)		3 000	35	greggio
	Trapas — Petrosino (TP)		2 000	35	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 306/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 306/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 307/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo — Paduni — Anagni (FR)		21 042	35	greggio
	Caviro — Faenza (RA)		21 638	35	greggio
	D'Auria — Ortona (CH)		7 320	35 + 36	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 307/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 307/2001 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39/06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 308/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo — Paduni — Anagni (FR)		18 560	35	greggio
	F.lli Cipriani — Chizzola D'Ala (TN)		5 840	35	greggio
	ICV — Borgoricco (PD)		5 298	35	greggio
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		17 102	35	greggio
	SVA — Ortona (CH)		3 200	35	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 308/2001 CE — alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 308/2001 CE;

b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39/06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO DEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI
N. 309/2001 CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole
ITALIA	Bonollo Umberto — Conselve (PD)		1 280	35	greggio
	Caviro — Faenza (RA)		8 025	35	greggio
	Mazzari — S. Agata S. Santerno (RA)		10 098	35	greggio
	Neri — Faenza (RA)		4 480	35	greggio
	Distercoop — Faenza (RA)		2 880	35	greggio
	Deta — Barberino Val D'Elsa (FI)		4 135	35	greggio
	De Luca — Novolis (LE)		6 400	35	greggio
	Balice — Valenzano (BA)		12 702	35	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 309/2001 CE — alcole, DG AGR/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 16 luglio 2001 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 309/2001 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39/06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; telefax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta:

- 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento.
- 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione.
- 3) La prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.
- 4) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.
- 5) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.
- 6) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGR/D/4 (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex 22037 AGREC B,
 22070 AGREC B (caratteri greci),
- per fax (32-2) 295 92 52.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1202/2001⁽⁴⁾, stabilisce le modalità particolari di applicazione de regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽⁵⁾ per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione nonché di ridurre il rischio di domande introdotte a fini speculativi e di perturbazioni del regime relativamente ad alcuni prodotti lattiero-caseari, risulta necessario aumentare la cauzione fissata nel suddetto regolamento.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

«Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione^(*) è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

- a) il 5 % per il prodotto di cui al codice NC 0405;
- b) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
- c) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
- d) il 20 % per gli altri prodotti.

L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR per 100 chilogrammi.

L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

^(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 20.6.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
che rettifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1362/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) Da una verifica è emerso un errore negli allegati del regolamento (CE) n. 1362/2001. È quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1301/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 5.6.2001, pag. 49.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media (¹)	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (³)	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	32,86	22,86
1002 00 00	Segala	14,02	4,02
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	14,02	4,02
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (³)	14,02	4,02
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	67,72	57,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (³)	67,72	57,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,73	28,73

(¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(³) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.6.2001 al 3.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	133,49	129,53	108,26	90,10	205,22 (**)	195,22 (**)	120,87 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,10	5,29	12,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,29	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,72 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,85 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1372/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2858/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 2 e 3 luglio 2001, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rila-

sciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina il 2 e 3 luglio 2001 e comunicati alla Commissione il 4 luglio 2001, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 25,91 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina è sospeso per le domande presentate dal 4 luglio al 31 dicembre 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 59.

REGOLAMENTO (CE) N. 1373/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.
- (2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n.

713/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1223/2001 ⁽⁴⁾, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.⁽³⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 3.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State
État membre
Stati membri
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltiot
Medlemsstat

Belgique/België
Deutschland
France
Nederland
Ireland
España
Portugal

REGOLAMENTO (CE) N. 1374/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 giugno al 5 luglio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 32,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso tutti i paesi terzi a esclusione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 29 giugno al 5 luglio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1376/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2001
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 16,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2001

riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

INDICE

VISTI E CONSIDERANDO

TITOLO I: DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Capo I: Definizioni

Articolo 1

Capo II: Campo d'applicazione

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI

Capo I: Condizioni generali d'ammissione

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Capo II: Condizioni e obblighi più severi o supplementari

Articolo 8

Capo III: Dergoghe

Articolo 9

Articolo 10

Capo IV: Poteri delle autorità nazionali competenti

Sezione 1: Decisione relativa all'ammissione

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Sezione 2: Informazioni richieste dalle autorità competenti

Articolo 16

Sezione 3: Misure in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione

Articolo 17

Sezione 4: Sospensione e radiazione

Articolo 18

Sezione 5: Ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell'ammissione o di radiazione

Articolo 19

TITOLO III: CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI

Capo I: Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Sezione 2: Dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto

Articolo 23 .

Sezione 3: Dispensa dall'inclusione di alcune informazioni nel prospetto

Articolo 24

Sezione 4: Contenuto del prospetto in casi particolari .

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Sezione 5: Controllo e diffusione del prospetto

Articolo 35

Articolo 36

Sezione 6: Determinazione dell'autorità competente

Articolo 37

Sezione 7: Riconoscimento reciproco

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Sezione 8: Accordi con i paesi terzi

Articolo 41

Capo II: Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni

Sezione 1: Condizioni relative alla società per le cui azioni si chiede l'ammissione

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Sezione 2: Condizioni relative alle azioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51

Capo III: Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresa

Sezione 1: Condizioni relative all'impresa per le cui obbligazioni si chiede l'ammissione

Articolo 52

Sezione 2: Condizioni relative alle obbligazioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57

Sezione 3: Altre condizioni

Articolo 58
Articolo 59

Capo IV: Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da uno Stato o da un suo ente locale oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Articolo 60
Articolo 61
Articolo 62
Articolo 63

TITOLO IV: OBBLIGHI PERMANENTI RELATIVI AI VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE

Capo I: Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

Sezione 1: Quotazione di azioni della stessa categoria di nuova emissione

Articolo 64

Sezione 2: Trattamento degli azionisti

Articolo 65

Sezione 3: Modifica dell'atto costitutivo o dello statuto

Articolo 66

Sezione 4: Bilanci annui e relazione di gestione

Articolo 67

Sezione 5: Informazioni supplementari

Articolo 68

Sezione 6: Equivalenza delle informazioni

Articolo 69

Sezione 7: Informazioni da pubblicare periodicamente

Articolo 70

Articolo 71

Sezione 8: Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Capo II: Obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

Sezione 1: Obbligazioni emesse da un'impresa

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 82

Sezione 2: Obbligazioni emesse da uno Stato o dai suoi enti locali oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Articolo 83

Articolo 84

Capo III: Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 88

Sezione 2: Informazione in caso di acquisto o cessione di una partecipazione importante

Articolo 89

Articolo 90

Articolo 91

Sezione 3: Determinazione dei diritti di voto

Articolo 92

Sezione 4: Esenzioni e dispense

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 95

Sezione 5: Autorità competenti

Articolo 96

Sezione 6: Sanzioni

Articolo 97

TITOLO V: PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Capo I: Pubblicazione e comunicazione del prospetto per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori .

Sezione 1: Modalità e termini di pubblicazione del prospetto e dei suoi supplementi

Articolo 98

Articolo 99

Articolo 100

Sezione 2: Comunicazione preventiva alle autorità competenti dei mezzi pubblicitari

Articolo 101

Capo II: Pubblicazione e comunicazione di informazioni dopo la quotazione

Articolo 102

Capo III: Lingue

Articolo 103

Articolo 104

TITOLO VI: AUTORITÀ COMPETENTI E COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI

Articolo 105

Articolo 106

Articolo 107

TITOLO VII: COMITATO DI CONTATTO

Capo I: Composizione, competenze e funzionamento del comitato

Articolo 108

Capo II: Adattamento dell'importo per la capitalizzazione di borsa

Articolo 109

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110

Articolo 111

Articolo 112

Articolo 113

Allegato I — Schemi di prospetto per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Allegato II — parte A: Direttive abrogate e loro successive modificazioni

Allegato II — parte B: Termini di attuazione nel diritto nazionale

Allegato III — Tavola di concordanza .

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori⁽³⁾, la direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori⁽⁴⁾, la direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori⁽⁵⁾, e la direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa⁽⁶⁾, sono state modificate a più riprese ed in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione delle suddette direttive raggruppandole in un testo unico.
- (2) Il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse

⁽¹⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 69.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2001.

⁽³⁾ GU L 66 del 16.3.1979, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/627/CEE (GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

⁽⁴⁾ GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 48 del 20.2.1982, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62.

valori situate od operanti negli Stati membri è tale da rendere equivalente la tutela degli investitori sul piano comunitario, data la maggiore uniformità delle garanzie che tale coordinamento offrirà loro nei vari Stati membri. Esso faciliterà in ciascuno di tali Stati l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari provenienti dagli altri Stati membri, nonché la quotazione di uno stesso titolo su più borse della Comunità e, di conseguenza, renderà possibile una maggiore interpenetrazione dei mercati nazionali dei valori mobiliari rimuovendo gli ostacoli che la prudenza consente di rimuovere e pertanto si inserisce nella prospettiva della creazione di un mercato europeo dei capitali.

- (3) Tale coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dei loro emittenti e deve pertanto applicarsi anche ai valori emessi dagli Stati terzi o dai rispettivi enti locali o dagli organismi internazionali a carattere pubblico. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma del trattato.
- (4) Deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle autorità nazionali competenti per l'applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, senza che tale ricorso possa ostacolare il potere discrezionale di tali autorità.
- (5) In una prima tappa, è opportuno che il coordinamento delle condizioni per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale sia sufficientemente elastico per poter tener conto delle disparità attualmente esistenti tra le strutture dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e per consentire agli Stati membri di tener conto delle situazioni particolari a cui eventualmente dovessero far fronte.
- (6) È pertanto opportuno limitare in un primo momento il coordinamento all'introduzione di condizioni minime per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri, senza riconoscere tuttavia agli emittenti un diritto alla quotazione.

- (7) Tale coordinamento parziale delle condizioni per l'ammissione alla quotazione ufficiale costituisce un primo passo verso un successivo maggiore ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri in materia.
- (8) L'ampliamento, alle dimensioni della Comunità, dell'area economica nella quale le imprese devono svolgere la loro attività implica un corrispondente ampliamento delle loro necessità di finanziamento e dei mercati di capitali cui le imprese devono ricorrere per soddisfare tale fabbisogno. L'ammissione alla quotazione ufficiale delle borse degli Stati membri di valori mobiliari emessi dalle imprese costituisce un'importante via di accesso a detti mercati di capitali. Nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali, sono state inoltre eliminate le restrizioni di cambio all'acquisto di valori mobiliari negoziati in una borsa di un altro Stato membro.
- (9) Ai fini della tutela degli interessi degli investitori attuali e potenziali, nella maggior parte degli Stati membri si prescrivono alle imprese che ricorrono pubblicamente al risparmio garanzie da presentare talvolta già al momento dell'emissione di valori mobiliari e in ogni caso all'atto della loro ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa. Queste garanzie presuppongono informazioni adeguate e il più obiettive possibile riguardanti in particolare la situazione finanziaria dell'emittente e le caratteristiche dei valori di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. La forma nella quale tali informazioni sono richieste è solitamente quella della pubblicazione di un prospetto.
- (10) Tuttavia le garanzie richieste variano da uno Stato membro all'altro, per quanto riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto che l'efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell'informazione fornita. Tali disparità hanno l'effetto non solo di rendere più difficile alle imprese l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in borse di vari Stati membri, ma anche di rendere difficoltoso agli investitori, residenti in un determinato Stato membro, l'acquisto di valori quotati in borse di altri Stati membri e pertanto di intralciare il finanziamento delle imprese e gli impieghi dei capitali da parte degli investitori in tutta la Comunità.
- (11) Occorre eliminare queste disparità, coordinando le regolamentazioni, senza peraltro doverle uniformare completamente, allo scopo di rendere sufficientemente equivalenti le garanzie richieste in ciascuno Stato membro per un'informazione adeguata e il più obiettiva possibile dei portatori attuali e potenziali di valori mobiliari.
- (12) Questo coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa emittente. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma, del trattato.
- (13) Il reciproco riconoscimento del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale rappresenta un notevole progresso verso la realizzazione del mercato interno della Comunità.
- (14) Occorre individuare, a tale proposito, le autorità competenti per controllare e approvare il prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in caso di domande simultanee di ammissione alla quotazione ufficiale in più Stati membri.
- (15) L'articolo 21 della direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari⁽¹⁾, prevede che, qualora le offerte pubbliche siano presentate simultaneamente o a date ravvicinate in due o più Stati membri, il prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in conformità degli articoli 7, 8 o 12 di detta direttiva debba essere riconosciuto quale prospetto di offerta pubblica negli altri Stati membri interessati, in base al principio del reciproco riconoscimento.
- (16) È altresì auspicabile prevedere il riconoscimento di un prospetto di offerta pubblica quale prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando è presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori poco tempo dopo la presentazione dell'offerta pubblica.
- (17) Il reciproco riconoscimento del prospetto per l'offerta pubblica e per l'ammissione alla quotazione ufficiale non comporta di per sé il diritto all'ammissione.
- (18) È opportuno prevedere, mediante accordi che la Comunità dovrà concludere con paesi terzi, l'estensione del riconoscimento su base di reciprocità dei prospetti per l'ammissione alla quotazione ufficiale provenienti da detti paesi.
- (19) Sembra opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale possa garantire in determinati casi una dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale agli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di borsa di un altro Stato membro.

(1) GUL 124 del 5.5.1989, pag. 8.

- (20) Le società quotate da tempo nelle borse valori comunitarie, di comprovata solidità e di prestigio internazionale, sono le candidate più probabili all'ammissione alla quotazione transfrontaliera. Dette società sono generalmente ben note nella maggior parte degli Stati membri e sul loro conto sono disponibili e ampiamente diffuse informazioni.
- (21) La presente direttiva mira a garantire che siano fornite agli investitori informazioni sufficienti. Pertanto, quando una di queste società chiede che i suoi titoli vengano ammessi alla quotazione in uno Stato membro ospitante, gli investitori che operano sul mercato di tale paese possono ritenersi sufficientemente tutelati qualora ricevano soltanto informazioni semplificate anziché il prospetto integrale.
- (22) Gli Stati membri possono ritenere utile stabilire criteri quantitativi minimi non discriminatori, come la capitalizzazione di borsa corrente, che gli emittenti devono rispettare per poter fruire delle opportunità di dispensa previste dalla presente direttiva. Data la sempre maggiore integrazione dei mercati mobiliari, è opportuno dare alle autorità competenti la facoltà di riservare un trattamento analogo anche a società di minori dimensioni.
- (23) Inoltre, in numerose borse valori esiste un secondo mercato nel quale vengono negoziate le azioni delle società che non sono ammesse alla quotazione ufficiale. In alcuni casi, i secondi mercati sono regolamentati e soggetti a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici che impongono alle società obblighi di pubblicità equivalenti, nella sostanza, a quelli imposti alle società i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale. Pertanto, il principio cui si ispira l'articolo 23 della presente direttiva potrebbe altresì applicarsi quando queste società richiedano l'ammissione dei loro titoli alla quotazione ufficiale.
- (24) Al fine di tutelare gli investitori, i documenti da mettere a disposizione del pubblico devono essere preventivamente trasmessi alle autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. Spetta a tale Stato membro decidere se le sue autorità competenti debbano effettuare un controllo di tali documenti nonché stabilire, all'occorrenza, la natura e le modalità di esecuzione di tale controllo.
- (25) Per i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori la protezione degli investitori richiede, altresì, che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori mobiliari di cui trattasi restano in quotazione. Il coordinamento delle regolamentazioni su tale informazione periodica mira a realizzare obiettivi simili a quelli perseguiti con il prospetto, e cioè migliorare la protezione e renderla più equivalente, facilitare la quotazione di tali valori in varie borse della Comunità e contribuire così alla creazione di un vero mercato comunitario dei capitali, permettendo una maggiore interpenetrazione dei mercati di valori mobiliari.
- (26) A norma della presente direttiva le società quotate devono, quanto prima, mettere a disposizione degli investitori i propri conti annuali e la relazione sulla gestione, contenenti informazioni sulla società per l'insieme dell'esercizio. La direttiva 78/660/CEE del Consiglio⁽¹⁾ ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i conti annuali di alcuni tipi di società.
- (27) È opportuno che le società mettano anche a disposizione degli investitori almeno una volta nel corso dell'esercizio, una relazione sulle loro attività. La presente direttiva può, pertanto, limitarsi a coordinare il contenuto e la diffusione di una sola relazione relativa al primo semestre dell'esercizio.
- (28) Tuttavia, per le obbligazioni ordinarie, dati i diritti che esse conferiscono al loro portatore, non è necessario provvedere alla protezione degli investitori mediante la pubblicazione di una relazione semestrale. A norma della presente direttiva, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o a un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, o vi sono ammesse in pari tempo. Gli Stati membri possono derogare a tale principio soltanto se le proprie autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono di tutte le informazioni necessarie per acquisire un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono. Di conseguenza, un coordinamento dell'informazione periodica è necessario unicamente per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori.
- (29) La relazione semestrale deve consentire agli investitori di farsi un quadro circostanziato dell'evoluzione generale dell'attività della società nel corso del periodo cui la relazione si riferisce. Tale relazione deve comunque contenere soltanto le informazioni essenziali in merito alla situazione finanziaria e all'andamento generale degli affari della società.

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65).

- (30) Onde assicurare una protezione efficace degli investitori e il buon funzionamento delle borse, le regole relative all'informazione periodica, che dev'essere pubblicata dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori della Comunità, devono applicarsi non solo alle società degli Stati membri ma anche alle società di paesi terzi.
- (31) Un'adeguata politica di informazione degli investitori nel settore dei valori mobiliari migliorerebbe la loro tutela e rafforzerebbe la loro fiducia nei mercati di tali valori, contribuendo così al buon funzionamento di questi ultimi.
- (32) Un coordinamento di tale politica a livello comunitario, col rendere tale tutela più equivalente, può favorire l'interpenetrazione dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e contribuire in tal modo alla creazione di un vero e proprio mercato europeo dei capitali.
- (33) In questa prospettiva, occorre informare gli investitori delle partecipazioni importanti e delle modifiche di queste partecipazioni nelle società comunitarie le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nella Comunità.
- (34) Occorre precisare in modo coordinato il contenuto e le modalità di applicazione di tale obbligo.
- (35) Le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa di valori della Comunità sono in grado di informare il pubblico delle modifiche avvenute nelle partecipazioni importanti unicamente se sono state informate di tali modifiche da parte dei detentori di queste partecipazioni.
- (36) La maggior parte degli Stati membri non impone un tale obbligo a detti detentori e che, quando l'obbligo esiste, vi sono sensibili differenze nelle modalità di applicazione. Occorre allora adottare una regolamentazione coordinata a livello comunitario in questo settore.
- (37) La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,
- HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

- a) «emittenti», le società e le altre persone giuridiche e qualsiasi impresa i cui valori mobiliari formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
- b) «organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso», i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
 - i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
 - ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi. È assimilato a tale riscatto o rimborso ogni intervento da parte di un organismo d'investimento collettivo affinché il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore d'inventario netto;
- c) «società d'investimento di tipo diverso da quello chiuso»: le società d'investimento:
 - i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e il funzionamento delle quali è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e
 - ii) le cui azioni sono, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali società. Il fatto che una società d'investimento agisca affinché il valore delle proprie azioni in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore netto di inventario è assimilato a questo tipo di riscatti o rimborsi;
- d) «enti creditizi», le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;
- e) «quote», i valori mobiliari emessi dagli organismi di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tali organismi;

- f) «partecipazione», i diritti sul capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati a contribuire all'attività dell'impresa titolare di tali diritti;
- g) «importo netto del volume d'affari», l'importo proveniente dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione dei servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- h) «conti annuali», lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.

CAPO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

1. Gli articoli da 5 a 19, da 42 a 69 e da 78 a 84 si applicano ai valori mobiliari che sono già ammessi o che formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1:

- a) alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
- b) ai valori mobiliari emessi da uno Stato membro o dai suoi enti locali.

Articolo 3

1. Gli articoli da 20 a 41 e l'allegato I si applicano ai valori mobiliari che sono oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano:

- a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso,
- b) ai valori mobiliari emessi da uno Stato o dai suoi enti locali.

Articolo 4

1. Gli articoli da 70 a 77 si applicano alle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro, che si tratti di ammissione delle azioni stesse o dei loro certificati rappresentativi e qualunque sia la data in cui tale ammissione ha avuto luogo.

2. Sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 le società di investimento di tipo diverso da quello chiuso.

3. Gli Stati membri possono escludere le banche centrali dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI

CAPO I

Condizioni generali d'ammissione*Articolo 5*

Gli Stati membri assicurano che:

- a) i valori mobiliari non siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori, situata o operante nel loro territorio, qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente direttiva, e
- b) gli emittenti di valori mobiliari ammessi a tale quotazione ufficiale, qualunque sia la data in cui tale ammissione ha avuto luogo, siano soggetti agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. L'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale è soggetta alle condizioni elencate negli articoli da 42 a 51 o da 52 a 63, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni.

2. Gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale sono soggetti agli obblighi elencati negli articoli da 64 a 69 o da 78 a 84, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni.

3. I certificati rappresentativi di azioni possono essere ammessi alla quotazione ufficiale soltanto se l'emittente delle azioni rappresentate soddisfa ai requisiti di cui agli articoli da 42 a 44 ed agli obblighi di cui agli articoli da 64 a 69 e se tali certificati rispondono alle condizioni di cui agli articoli da 45 a 50.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono subordinare l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da società o da altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro alla condizione che questi siano già ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

CAPO II

Condizioni e obblighi più severi o supplementari*Articolo 8*

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 7 ed agli articoli da 42 a 63, gli Stati membri possono subordinare l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale a condizioni più severe di quelle elencate agli articoli da 42 a 63 o a condizioni supplementari, purché tali condizioni siano di applicazione generale per tutti gli emittenti, o per categoria di emittenti, e siano state pubblicate prima della presentazione della domanda di ammissione di tali valori.

2. Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi più severi di quelli elencati agli articoli da 64 a 69 e da 78 a 84 oppure ad obblighi supplementari, purché tali obblighi più severi o supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, alle stesse condizioni di cui all'articolo 9, delle deroghe alle condizioni ed obblighi più severi o supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri possono, secondo la regolamentazione nazionale in vigore, esigere che gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale mettano periodicamente a disposizione del pubblico informazioni sulla loro situazione finanziaria e sull'andamento generale dei loro affari.

CAPO III

Articolo 13

Deroghe

Articolo 9

Le deroghe alle condizioni di ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale che potrebbero essere autorizzate conformemente agli articoli da 42 a 63 devono essere di applicazione generale per tutti gli emittenti, quando le circostanze che le giustificano sono analoghe.

Articolo 10

Gli Stati membri hanno la facoltà di non subordinare alle condizioni di cui agli articoli da 52 a 63 e agli obblighi di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni emesse da società o altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro, costituite o regolamentate da una legge speciale o in virtù di una tale legge, se tali obbligazioni beneficiano, per il rimborso e per il pagamento degli interessi, della garanzia di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federati.

CAPO IV

Poteri delle autorità nazionali competenti

Sezione 1

Decisione relativa all'ammissione

Articolo 11

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 105 decidono in merito all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nel loro territorio.

2. Fatti salvi gli altri poteri ad esse conferiti, le autorità competenti possono respingere una domanda di ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale se, a loro parere, la situazione dell'emittente è tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.

Articolo 12

In deroga all'articolo 8, gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, nel solo interesse della tutela degli investitori, il potere di subordinare l'ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale a qualsiasi condizione particolare che ritengano opportuna e che abbiano esplicitamente comunicato al richiedente.

1. Quando, per uno stesso valore mobiliare, le domande di ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate od operanti in Stati membri diversi sono presentate simultaneamente o a date ravvicinate, o quando una domanda di ammissione è presentata per un valore mobiliare già quotato presso una borsa valori in un altro Stato membro, le autorità competenti si scambiano reciprocamente informazioni e prendono le misure necessarie per accelerare la procedura e semplificare al massimo le formalità e le eventuali condizioni supplementari richieste per l'ammissione del valore in questione.

2. Per facilitare il compito delle autorità competenti, nella domanda di ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro deve essere precisato se analoga richiesta è stata presentata simultaneamente o in precedenza in un altro Stato membro o lo sarà in un prossimo futuro.

Articolo 14

Le autorità competenti possono rifiutare l'ammissione alla quotazione ufficiale di un valore mobiliare già ammesso alla quotazione ufficiale in un altro Stato membro, se l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dall'ammissione in quest'ultimo Stato.

Articolo 15

Qualora la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale si riferisca a certificati rappresentativi di azioni, essa può essere presa in considerazione soltanto se le autorità competenti reputano che l'emittente di tali certificati offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

Sezione 2

Informazioni richieste dalle autorità competenti

Articolo 16

1. L'emittente i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale deve comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni che queste ritengano utili ai fini della tutela degli investitori o del buon funzionamento del mercato.

2. Qualora lo esiga la tutela degli investitori o il buon funzionamento del mercato, le autorità competenti possono chiedere all'emittente di pubblicare talune informazioni nella forma e nei termini che ritengano appropriati. Se l'emittente non si conforma a tale richiesta, le autorità competenti stesse possono procedere alla pubblicazione di tali informazioni, dopo aver udito l'emittente.

Sezione 3

Misure in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione

Articolo 17

Le autorità competenti, fatte salve le altre misure o sanzioni che possono prevedere in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione alla quotazione ufficiale, possono rendere pubblico il fatto che l'emittente non adempie a tali obblighi.

Sezione 4

Sospensione e radiazione

Articolo 18

1. Le autorità competenti possono deliberare la sospensione della quotazione di un valore mobiliare se il regolare funzionamento del mercato risulti temporaneamente non garantito o rischi di non esserlo, o se lo richieda la tutela degli investitori.

2. Le autorità competenti possono deliberare la radiazione di un valore mobiliare dalla quotazione ufficiale se reputano che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale valore mobiliare.

Sezione 5

Ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell'ammissione o di radiazione

Articolo 19

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le decisioni delle autorità competenti che rifiutano l'ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale o lo radiano dalla medesima quotazione possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale.

2. Ogni decisione in merito alla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale è notificata al richiedente entro i sei mesi successivi al ricevimento della domanda stessa ovvero, qualora le autorità competenti chiedano entro questi termini informazioni complementari, entro sei mesi dalla trasmissione di tali informazioni da parte del richiedente.

3. La mancata decisione entro i termini indicati al paragrafo 2 equivale ad una decisione implicita di rigetto della domanda. Tale decisione può formare oggetto di ricorso giurisdizionale conformemente al paragrafo 1.

TITOLO III

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI

CAPO 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 20

Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, situata ed operante nel loro territorio, sia subordinata alla pubblicazione di una nota informativa, in appresso denominata «prospetto», in conformità al titolo V, capo 1.

Articolo 21

1. Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei valori mobiliari di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, affinché gli investitori ed i loro consiglieri finanziari possano giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al paragrafo 1 incombe ai responsabili del prospetto previsti alla rubrica 1.1 degli schemi A e B, di cui all'allegato I.

Articolo 22

1. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 21, gli Stati membri assicurano che, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 23 e 24, il prospetto contenga, in una forma che ne rende l'analisi e la comprensione quanto più agevoli possibile, almeno le informazioni previste negli schemi A, B o C dell'allegato I, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni, di obbligazioni o di certificati rappresentativi di azioni.

2. Nei casi particolari di cui agli articoli da 25 a 34, il prospetto deve essere elaborato secondo le indicazioni ivi precisate, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 23 e 24.

3. Qualora talune rubriche, contenute negli schemi A, B e C dell'allegato I, si rivelino inadeguate all'attività o alla forma giuridica dell'emittente, si dovrà elaborare, mediante adattamento delle rubriche in questione, un prospetto che contenga informazioni equivalenti.

Sezione 2

Dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto

Articolo 23

Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti, incaricate del controllo del prospetto in conformità della presente direttiva, di prevedere la dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto nei seguenti casi:

- 1) quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:
 - a) valori che sono stati oggetto di un'emissione pubblica, oppure
 - b) valori emessi in occasione di un'offerta pubblica di cambio, oppure
 - c) valori emessi in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una società, ovvero costituzione di una nuova società, di scissione di società, di conferimento della totalità, ovvero di una parte del patrimonio di un'impresa, o come corrispettivo di conferimenti non in contanti,

e allorché, al massimo dodici mesi prima dell'ammissione alla quotazione ufficiale di detti valori mobiliari, nel medesimo Stato membro sia stato pubblicato un documento contenente, a giudizio delle autorità competenti, informazioni equivalenti a quelle del prospetto di cui alla presente direttiva. Inoltre devono essere pubblicate tutte le modifiche significative avvenute dopo l'elaborazione del documento in questione. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima, e le modifiche suddette devono essere pubblicate conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1;
- 2) quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:
 - a) azioni assegnate a titolo gratuito ai titolari di azioni già quotate nella stessa borsa, oppure

- b) azioni risultanti dalla conversione di obbligazioni convertibili o azioni create in seguito ad una permuta contro obbligazioni permutabili, se le azioni della società, le cui azioni sono offerte in conversione o in permuta, sono già quotate nella stessa borsa, oppure
- c) azioni risultanti dall'esercizio dei diritti conferiti da warrant, se le azioni della società le cui azioni sono offerte ai possessori di warrant sono già quotate nella stessa borsa, ovvero
- d) azioni emesse in sostituzione di azioni già quotate nella stessa borsa, senza che l'emissione di queste nuove azioni comporti un aumento del capitale sottoscritto della società,

e allorché le informazioni di cui all'allegato I, schema A, capo 2 sono pubblicate in conformità dell'articolo 98, paragrafo 1, e dell'articolo 99, paragrafo 1, purché tali informazioni siano appropriate;

- 3) quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:
 - a) azioni il cui numero, il valore stimato in borsa o il valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, la parità contabile, sia inferiore al 10 % del numero o del valore corrispondente delle azioni della stessa categoria già quotate presso la stessa borsa, oppure
 - b) obbligazioni emesse da società ed altre persone giuridiche di uno Stato membro:
 - i) che beneficiano, per l'esercizio della loro attività, di un monopolio di Stato e
 - ii) che sono create o disciplinate da o in virtù di una legge speciale, o i cui prestiti beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federati, oppure
 - c) obbligazioni emesse da persone giuridiche di uno Stato membro, diverse dalle società:
 - i) che sono create in virtù di una legge speciale,
 - ii) le cui attività sono disciplinate da tale legge e consistono esclusivamente:
 - nel raccogliere fondi sotto il controllo della pubblica autorità, mediante emissione di obbligazioni, e

- nel finanziare attività di produzione con i mezzi da esse raccolti e con quelli forniti da uno Stato membro,
 - iii) e le cui obbligazioni, in base alla legislazione nazionale, sono assimilate, ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale, alle obbligazioni emesse o garantite dallo Stato, oppure
 - d) azioni attribuite ai lavoratori, se azioni della stessa categoria sono già quotate presso la stessa borsa; non sono considerate come appartenenti a categorie diverse le azioni che si distinguono unicamente per quanto riguarda la data di inizio del godimento dei dividendi, ovvero
 - e) valori mobiliari già ammessi alla quotazione ufficiale di un'altra borsa dello Stato membro, oppure
 - f) azioni emesse in remunerazione dell'abbandono totale o parziale, da parte degli amministratori di una società in accomandita per azioni, dei loro diritti statutari sugli utili, se azioni della stessa categoria sono già quotate nella stessa borsa; non sono considerate come appartenenti a categorie diverse le azioni che si distinguono unicamente per quanto riguarda la data di inizio del godimento dei dividendi, ovvero
 - g) certificati supplementari rappresentativi di azioni, emessi in cambio dei valori mobiliari originali, senza che l'emissione di questi nuovi certificati comporti un aumento del capitale sottoscritto della società e a condizione che i certificati rappresentativi di tali azioni siano già quotati presso la stessa borsa,
- e allorché,
- nel caso di cui alla lettera a), l'emittente abbia soddisfatto le condizioni imposte dalle autorità nazionali in materia di pubblicità in borsa e abbia presentato conti annuali e relazioni annuali e provvisorie, giudicati sufficienti da tali autorità,
 - nel caso di cui alla lettera e), sia già stato pubblicato un prospetto conforme alla presente direttiva,
 - in tutti i casi di cui alle lettere da a) a g), siano state pubblicate in conformità dell'articolo 98, paragrafo 1, e dell'articolo 99, paragrafo 1, informazioni riguardanti il numero e il tipo dei valori mobiliari da ammettere alla quotazione ufficiale e le circostanze in cui sono stati emessi detti valori;
- 4) quando:
- a) i valori mobiliari o le azioni dell'emittente o i certificati rappresentativi di tali azioni sono ufficialmente quotati in un altro Stato membro da almeno tre anni alla data della domanda d'ammissione alla quotazione ufficiale,
 - b) le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ufficialmente quotati hanno confermato, in modo soddisfacente per le autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, che l'emittente, negli ultimi tre anni o per tutto il periodo in cui è stato quotato se questo è inferiore a tre anni, ha adempiuto tutte le prescrizioni in materia di informazione e di ammissione alla quotazione imposte dalla presente direttiva alle società i cui titoli sono ufficialmente quotati,
 - c) l'insieme delle informazioni seguenti è pubblicato secondo le modalità di cui agli articoli 98 e 99, paragrafo 1:
 - i) un documento contenente le seguenti informazioni:
 - la dichiarazione che è stata fatta domanda per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale. Nel caso di azioni, la dichiarazione specifica altresì il numero e la categoria di tali azioni e descrive succintamente i diritti connessi. Nel caso di certificati rappresentativi di azioni, la dichiarazione specifica anche i diritti connessi ai titoli originari e fornisce informazioni circa la possibilità di ottenere la conversione dei certificati nei titoli originari e le modalità di conversione. Nel caso di obbligazioni, la dichiarazione specifica anche l'importo nominale del prestito (o indica, eventualmente, che tale importo non è stabilito), nonché le condizioni e i termini del prestito; tranne che per le emissioni continue, i prezzi di emissione e di rimborso e il tasso d'interesse nominale (se sono previsti più tassi d'interesse, vanno indicate le condizioni di modifica); nel caso di obbligazioni convertibili, di obbligazioni permutabili, di obbligazioni corredate di warrant o nel caso di warrant, la dichiarazione contiene anche informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, sui diritti connessi a tali azioni, sulle condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché indicazioni sui casi in cui queste possono essere modificate,

- informazioni dettagliate su ogni fatto nuovo o cambiamento significativo che sia sopravvenuto successivamente alla data cui si riferiscono i documenti indicati ai punti ii) e iii),
 - informazioni riguardanti specificamente il mercato del paese nel quale è chiesta l'ammissione alla quotazione, con particolare riguardo al regime dell'imposta sui redditi, agli organi che assicurano il servizio finanziario dell'emittente e alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori,
 - una dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni di cui ai primi tre trattini, attestante che le informazioni sono veritiere e non comportano omissioni tali da alterare il significato del documento,
- ii) l'ultima relazione annuale sulla gestione, gli ultimi bilanci annuali certificati (se l'emittente redige sia conti annuali non consolidati, sia conti annuali consolidati devono essere prodotti entrambi i tipi di conti; tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di fornire soltanto i conti non consolidati o soltanto quelli consolidati, purché i conti non forniti non contengano informazioni complementari significative) e l'ultima relazione semestrale dell'emittente per l'anno in oggetto, se già pubblicata,
- iii) eventuali prospetti o documentazione equivalente pubblicati dall'emittente nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale,
- iv) le ulteriori informazioni seguenti, qualora non siano già contenute nei documenti previsti ai punti i), ii) e iii):
- la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo della società, nonché le cariche ricoperte dai singoli membri,
 - indicazioni generali in merito al capitale,
 - la situazione attuale in base alle ultime informazioni comunicate all'emittente ai sensi degli articoli da 85 a 97,
- le eventuali relazioni dei revisori ufficiali dei conti prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel cui territorio l'emittente ha la propria sede sociale, concernenti gli ultimi conti annuali pubblicati,
- d) gli avvisi, stampati, manifesti e documenti che annunciano l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale e ne indicano le caratteristiche essenziali, nonché tutti gli altri documenti relativi all'ammissione degli stessi e destinati alla pubblicazione da parte dell'emittente o per suo conto, dichiarano che le informazioni di cui alla lettera c) esistono e indicano dove sono o saranno pubblicate secondo le modalità previste all'articolo 98
- e
- e) si è provveduto ad inviare alle autorità competenti le informazioni di cui alla lettera c) e gli avvisi, stampati, manifesti e documenti di cui alla lettera d), prima di metterli a disposizione del pubblico;
- 5) quando una società, le cui azioni siano state negoziate almeno per i due anni precedenti su un secondo mercato, regolamentato e soggetto a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici, chiede l'ammissione dei propri valori mobiliari alla quotazione ufficiale nello stesso Stato membro e, a giudizio delle autorità competenti, gli investitori dispongono, prima della data alla quale diventa operante l'ammissione alla quotazione ufficiale, di informazioni equivalenti nella sostanza a quelle prescritte dalla presente direttiva.

Sezione 3

Dispensa dall'inclusione di alcune informazioni nel prospetto

Articolo 24

Le autorità competenti possono dispensare dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano:

- a) che dette informazioni presentino soltanto un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini della valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria, dei risultati economici e delle prospettive dell'emittente, oppure
- b) che la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi all'emittente grave danno, sempre che in quest'ultimo caso l'assenza di pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico sui fatti e le circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari di cui trattasi.

Sezione 4

Contenuto del prospetto in casi particolari*Articolo 25*

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda azioni offerte in opzione agli azionisti dell'emittente e quando azioni di quest'ultimo sono già quotate presso la stessa borsa, le autorità competenti possono disporre che il prospetto contenga soltanto le informazioni di cui all'allegato I, schema A, previste:

- a) al capo 1,
- b) al capo 2,
- c) al capo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9,
- d) al capo 4, rubriche 4.2, 4.4, 4.5, 4.7.1 e 4.7.2,
- e) al capo 5, rubriche 5.1.4, 5.1.5 e 5.5,
- f) al capo 6, rubriche 6.1, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3, e
- g) al capo 7.

Quando le azioni di cui al primo comma sono rappresentate da certificati, il prospetto deve contenere, con riserva delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, oltre alle informazioni menzionate nel comma suddetto, almeno le informazioni di cui all'allegato I, schema C, previste:

- a) al capo 1, rubriche 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8,
- e
- b) al capo 2.

2. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, offerte in opzione agli azionisti dell'emittente, e quando azioni di quest'ultima sono già quotate presso la stessa borsa, le autorità competenti possono prevedere che il prospetto contenga soltanto:

- a) informazioni riguardanti la natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione ed i diritti connessi con tali azioni,
- b) le informazioni di cui all'allegato I, schema A, di cui al paragrafo 1, primo comma, ad eccezione di quelle previste nel capo 2 di detto schema,
- c) le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capo 2,
- d) le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

3. Quando vengono pubblicati, in conformità dell'articolo 98, i prospetti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere accompagnati dai conti annuali relativi all'ultimo esercizio.

4. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti devono essere allegati al prospetto. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di allegare al prospetto soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto quelli consolidati, sempre che i conti che non vengono allegati al prospetto non contengano informazioni complementari importanti.

Articolo 26

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni diverse da quelle convertibili, permutabili o con warrant, emesse da un'impresa i cui valori mobiliari sono già quotati presso la stessa borsa, le autorità competenti possono disporre che il prospetto contenga soltanto le informazioni di cui all'allegato I, schema B, previste:

- a) al capo 1,
- b) al capo 2,
- c) al capo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0 e 3.2.2,
- d) al capo 4, rubrica 4.3,
- e) al capo 5, rubriche 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.4,
- f) al capo 6,
- g) al capo 7.

2. Quando viene pubblicato, in conformità dell'articolo 98, il prospetto di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato dai conti annuali relativi all'ultimo esercizio.

3. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti debbono essere allegati al prospetto. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di allegare al prospetto soltanto i conti non consolidati, oppure soltanto quelli consolidati, sempre che i conti che non vengono allegati al prospetto non contengano informazioni complementari importanti.

Articolo 27

Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni che, date le loro caratteristiche, sono acquisite di norma quasi esclusivamente da una ristretta cerchia di investitori particolarmente informati in materia di investimenti, e negoziate tra gli stessi, le autorità competenti

possono dispensare dall'includere nel prospetto talune informazioni di cui all'allegato I, schema B, ovvero consentirne l'inclusione in forma riassuntiva, sempre che tali informazioni non siano significative per gli investitori interessati.

Articolo 28

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da istituti finanziari, il prospetto deve contenere:

- a) almeno le informazioni di cui all'allegato I, schemi A o B, capi 1, 2, 3, 5 e 6, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni, e
- b) informazioni adattate alle caratteristiche degli emittenti di cui trattasi ed almeno equivalenti a quelle di cui all'allegato I, schemi A o B, capi 4 e 7, secondo le regole stabilite in materia dalla legislazione nazionale o dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri determinano gli istituti finanziari di cui al presente articolo.

3. Il regime previsto dal presente articolo può essere esteso:

- a) agli organismi di investimento collettivo le cui quote non sono escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),
- b) alle società di finanziamento che esercitano esclusivamente l'attività di raccogliere capitali da mettere a disposizione della loro società madre o di imprese da essa controllate o ad essa collegate,
- c) alle società che detengono un portafoglio di valori mobiliari, di licenze o di brevetti e che non esercitano attività diverse dalla gestione di tale portafoglio.

Articolo 29

Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni emesse in modo continuo o ripetuto da parte di enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che, all'interno della Comunità, sono istituiti o disciplinati da o in virtù di una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio, gli Stati membri possono prevedere che nel prospetto siano riportate soltanto:

- a) le informazioni di cui all'allegato I, schema B, rubrica 1.1 e capo 2, e

- b) informazioni riguardanti gli avvenimenti rilevanti ai fini della valutazione dei valori in questione, verificatisi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. Tali conti devono essere tenuti a disposizione del pubblico presso l'emittente o gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo.

Articolo 30

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni garantite da una persona giuridica, il prospetto deve contenere:

- a) per l'emittente, le informazioni di cui all'allegato I, schema B, e
- b) per il garante, le informazioni di cui allo stesso schema, rubrica 1.3 e capi da 3 a 7.

Se l'emittente o il garante è un istituto finanziario, la parte del prospetto relativa a quest'ultimo è redatta in conformità del regime di cui all'articolo 28, fatto salvo il primo comma del presente paragrafo.

2. Quando emittenti delle obbligazioni garantite sono le società di finanziamento di cui all'articolo 28, paragrafo 3, il prospetto deve contenere:

- a) per l'emittente, le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capi 1, 2 e 3, rubriche da 5.1.0 a 5.1.5 e 6.1, e
- b) per il garante, le informazioni previste dallo stesso schema, rubrica 1.3, e capi da 3 a 7.

3. In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono richieste a ciascuno di essi; tuttavia le autorità competenti possono consentire una semplificazione di tali informazioni ai fini di una migliore comprensione del prospetto.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il contratto di fideiussione deve essere messo a disposizione del pubblico per consultazione presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima. Copie del contratto devono essere fornite a ogni interessato che lo richieda.

Articolo 31

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, il prospetto deve contenere:

- a) informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione e sui diritti connessi con tali azioni,
- b) le informazioni di cui all'allegato I, schema A, rubrica 1.3 e capi da 3 a 7,
- c) le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capo 2, e
- d) le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

2. Se l'emittente delle obbligazioni convertibili, permutabili, o con warrants, è diverso dall'emittente delle azioni, il prospetto deve contenere:

- a) informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, e sui diritti connessi con tali azioni,
- b) per l'emittente delle obbligazioni, le informazioni di cui all'allegato I, schema B,
- c) per l'emittente delle azioni, le informazioni di cui all'allegato I, schema A, rubrica 1.3 e capi da 3 a 7,
- d) le condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

Tuttavia, se emittenti delle obbligazioni sono le società di finanziamento di cui all'articolo 28, paragrafo 3, il prospetto può contenere, per quanto la concerne, soltanto le informazioni di cui all'allegato I, schema B, capi 1, 2 e 3 e rubriche da 5.1.0 a 5.1.5 e 6.1.

Articolo 32

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda valori mobiliari emessi in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una società, ovvero costituzione di una nuova società, o di scissione di società, di conferimento della totalità o di una parte del patrimonio di un'impresa, di un'offerta pubblica di cambio o come corrispettivo di conferimenti non in contanti, i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni, nonché eventualmente il bilancio di apertura, stabilito pro forma o no, se l'emittente non ha ancora pubblicato i conti annuali, devono — fatto salvo l'obbligo di pubblicare il prospetto — essere tenuti a disposizione del pubblico per consultazione presso la sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima.

2. Quando l'operazione di cui al paragrafo 1 ha avuto luogo da più di due anni, le autorità competenti possono dispensare dall'obbligo di cui al medesimo paragrafo.

Articolo 33

1. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale si riferisce a certificati rappresentativi di azioni, il prospetto deve contenere, per quanto concerne i certificati, le informazioni di cui all'allegato I, schema C e, per quanto concerne le azioni rappresentate, quelle di cui all'allegato I, schema A.

2. Tuttavia le autorità competenti possono dispensare l'emittente dei certificati dall'obbligo di pubblicare la sua situazione finanziaria se l'emittente è:

- a) un ente creditizio di uno Stato membro, istituito o disciplinato da o in virtù di una legge speciale, ovvero sottoposto a controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio;
- b) oppure una società, controllata almeno al 95 % da un ente creditizio ai sensi della lettera a), i cui impegni nei confronti dei portatori di certificati sono garantiti incondizionatamente da detto ente, soggetta di diritto o di fatto al medesimo controllo dell'ente creditizio;
- c) oppure un *Administratiekantoor*, esistente nei Paesi Bassi e soggetto, per il deposito dei titoli originari, a particolari norme stabilite dalle autorità competenti.

3. Quando i certificati sono emessi da un organismo di trasferimento di titoli o da un istituto ausiliario istituito da tali organismi, le autorità competenti possono dispensare questi emittenti dal pubblicare le informazioni di cui all'allegato I, schema C, capo 1.

Articolo 34

1. Quando le obbligazioni per le quali si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale sono assistite, per il rimborso del capitale prestato e per il pagamento degli interessi, dalla garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato o di uno dei suoi Stati federati, la legislazione nazionale o le autorità competenti possono consentire una semplificazione delle informazioni di cui all'allegato I, schema B, capi 3 e 5.

2. La possibilità di semplificazione di cui al paragrafo 1 può applicarsi anche alle società che sono istituite o disciplinate da o in virtù di una legge speciale e che hanno la facoltà di riscuotere tributi dai loro clienti.

Sezione 5

Controllo e diffusione del prospetto*Articolo 35*

1. Il prospetto non può essere pubblicato prima di essere stato approvato dalle autorità competenti.
2. Le autorità competenti approvano la pubblicazione del prospetto soltanto se reputano che esso soddisfi a tutte le condizioni della presente direttiva.

Articolo 36

Le autorità competenti decidono se accettare l'attestazione del revisore ufficiale dei conti, di cui all'allegato I, schemi A e B alla rubrica 1.3 e, eventualmente, se richiedere un'attestazione supplementare.

L'esigenza di un'attestazione supplementare deve risultare dall'esame di ogni singolo caso. Su richiesta del revisore ufficiale dei conti e/o dell'emittente, le autorità competenti devono render loro noti i motivi che giustificano la richiesta di tale attestazione supplementare.

Sezione 6

Determinazione dell'autorità competente*Articolo 37*

Ove per gli stessi valori mobiliari si richieda, simultaneamente o ad una data ravvicinata, l'ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate o operanti in più Stati membri, compreso lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede sociale, il prospetto deve essere redatto, conformemente alle norme della presente direttiva, nello Stato membro della sede sociale dell'emittente e approvato dalle sue competenti autorità; se la sede sociale dell'emittente non è situata in uno di tali Stati membri l'emittente deve scegliere, tra di essi, lo Stato sulla base della cui legislazione il prospetto sarà elaborato e approvato.

Sezione 7

Riconoscimento reciproco*Articolo 38*

1. Una volta approvato conformemente all'articolo 37, il prospetto deve essere riconosciuto, salvo eventuale traduzione,

dagli altri Stati membri nei quali si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di tali Stati e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari. Le competenti autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici del mercato del paese di ammissione, per quanto riguarda in particolare il regime fiscale dei redditi, gli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario dell'emittente nel paese di ammissione e le modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

2. Il prospetto approvato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37 deve essere riconosciuto nell'altro Stato membro in cui è stata richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, anche se beneficia di una dispensa o di una deroga parziali in applicazione della presente direttiva, purché:

- a) questa dispensa o deroga sia di un tipo riconosciuto dalla normativa dell'altro Stato membro interessato, e
- b) sussistano anche nell'altro Stato membro interessato le stesse circostanze che giustificano la dispensa o la deroga parziale e non sussistano altre condizioni per concedere tale dispensa o deroga che possano indurre le autorità competenti di tale Stato membro interessato a rifiutarle.

Lo Stato membro interessato può permettere alle sue autorità competenti di riconoscere il prospetto approvato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37, anche se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b).

3. Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 37, se approvano il prospetto, rilasciano un certificato attestante l'approvazione alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui viene richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale. In caso di dispensa o di deroga parziale in applicazione della presente direttiva, il certificato deve menzionarle e indicarne la motivazione.

4. Al momento della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale, l'emittente comunica alle autorità competenti, di ogni altro Stato membro in cui chiede l'ammissione, il progetto di prospetto che intende usare in tale Stato.

5. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo ai prospetti degli emittenti aventi la loro sede sociale in uno Stato membro.

Articolo 39

1. Se è presentata una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in uno o più Stati membri ed i valori mobiliari

sono stati oggetto di un prospetto di offerta pubblica, redatto ed approvato in qualsivoglia Stato membro in conformità degli articoli 7, 8 o 12 della direttiva 89/298/CEE, nei tre mesi che precedono la richiesta di ammissione, il prospetto di offerta pubblica, salvo eventuale traduzione, è riconosciuto quale prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale nello Stato o negli Stati membri in cui è richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale, senza necessità di ulteriore approvazione da parte delle competenti autorità di quello o di quegli Stati membri e senza che queste ultime possano esigere che nel prospetto siano inserite informazioni complementari. Le competenti autorità possono tuttavia esigere che nel prospetto siano inserite informazioni specifiche del mercato del paese di ammissione, relative in particolare al regime fiscale dei redditi, agli organismi finanziari che assicurano il servizio finanziario dell'emittente in detto paese e alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori.

2. L'articolo 38, paragrafi da 2 a 5, si applica nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'articolo 100 si applica a qualunque modifica intervenuta tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto di cui al paragrafo 1 e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva.

Articolo 40

1. Quando una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale per valori mobiliari che danno accesso al capitale sociale immediatamente o a termine è presentata in uno o più Stati membri, diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'emittente delle azioni cui danno diritto detti valori mobiliari, nonché quando le azioni dell'emittente sono già ammesse alla quotazione ufficiale in quest'ultimo Stato, le autorità competenti dello Stato membro di ammissione possono deliberare soltanto previa consultazione delle autorità dello Stato membro in cui l'emittente di dette azioni ha la sua sede sociale.

2. Quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale è presentata per un valore mobiliare già ammesso alla quotazione ufficiale in un altro Stato membro da meno di sei mesi, le autorità competenti alle quali la richiesta è indirizzata si mettono in contatto con le autorità competenti che hanno già ammesso il valore mobiliare alla quotazione ufficiale e dispensano per quanto possibile l'emittente di tale valore dalla redazione di un nuovo prospetto, salva l'eventuale necessità di un aggiornamento, di una traduzione o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie dello Stato membro interessato.

Sezione 8

Accordi con i paesi terzi

Articolo 41

La Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi a norma del trattato, riconoscere, su base di reciprocità, come rispondenti alle esigenze della presente direttiva, i prospetti di ammissione redatti e controllati conformemente alla normativa del paese o dei paesi terzi in questione, purché la normativa in questione garantisca agli investitori una protezione pari a quella garantita dalla presente direttiva, pur differendo le rispettive disposizioni.

CAPO II

Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni

Sezione 1

Condizioni relative alla società per le cui azioni si chiede l'ammissione

Articolo 42

La situazione giuridica della società deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali è soggetta, sia per quanto riguarda la costituzione, sia sotto il profilo del funzionamento statutario.

Articolo 43

1. La capitalizzazione di borsa prevedibile delle azioni oggetto della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale o, qualora questa non sia valutabile, l'attivo netto della società, compresi i risultati dell'ultimo esercizio, devono essere di almeno un milione di EUR.

2. Gli Stati membri possono prevedere che la mancata osservanza di tale condizione non osti all'ammissione alla quotazione ufficiale, qualora le autorità competenti abbiano la certezza che per le azioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

3. Ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale, uno Stato membro può esigere un importo più elevato di capitalizzazione di borsa prevedibile o di attivo netto, soltanto se in detto Stato esiste un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, per il quale le condizioni in materia sono pari o meno severe di quelle previste al paragrafo 1.

4. La condizione prevista al paragrafo 1 non si applica per l'ammissione alla quotazione ufficiale di un lotto supplementare di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse.

5. Il controvalore in moneta nazionale di un milione di EUR è inizialmente l'equivalente del controvalore in moneta nazionale di un milione di unità di conto europee applicabile il 5 marzo 1979.

6. Se, a seguito di modifiche del controvalore dell'euro in moneta nazionale, l'importo della capitalizzazione di borsa espresso in moneta nazionale è inferiore o superiore di almeno il 10 % al valore di un milione di EUR per il periodo di un anno, lo Stato membro deve, entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo, adattare le sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al paragrafo 1.

Articolo 44

La società deve aver pubblicato o depositato, conformemente al diritto nazionale, i propri bilanci annuali relativi ai tre esercizi che precedono la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale. In via eccezionale le autorità competenti possono derogare a tale condizione, quando la deroga è auspicabile nell'interesse della società o degli investitori e quando le autorità competenti hanno la certezza che gli investitori dispongono delle informazioni necessarie per dare un giudizio fondato sulla società e sulle azioni per cui è richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.

Sezione 2

Condizioni relative alle azioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 45

La situazione giuridica delle azioni deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggette.

Articolo 46

1. Le azioni devono essere liberamente negoziabili.

2. Le autorità competenti possono assimilare alle azioni liberamente negoziabili le azioni non interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di dette azioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un'informazione adeguata del pubblico.

3. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni il cui acquisto è soggetto ad una clausola di gradimento, le autorità competenti possono derogare al paragrafo 1 soltanto se l'uso della clausola di gradimento non è tale da perturbare il mercato.

Articolo 47

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione.

Articolo 48

1. Una diffusione sufficiente delle azioni tra il pubblico di uno o più Stati membri deve essere realizzata al più tardi all'atto dell'ammissione.

2. Tale condizione non si applica quando la diffusione delle azioni tra il pubblico deve essere realizzata tramite la borsa. In tal caso, l'ammissione alla quotazione ufficiale può essere decisa soltanto se le autorità competenti sono convinte che entro breve termine sarà realizzata una diffusione sufficiente tramite la borsa.

3. In caso di richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di un lotto supplementare di azioni della stessa categoria, le autorità competenti possono valutare se la diffusione tra il pubblico delle azioni sia sufficiente rispetto alla totalità delle azioni emesse e non soltanto rispetto a tale lotto supplementare.

4. Se le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di uno o più paesi terzi, le autorità competenti possono, in deroga al paragrafo 1, stabilire la loro ammissione alla quotazione ufficiale, qualora sia realizzata una diffusione sufficiente tra il pubblico nei paesi terzi in cui esse sono quotate.

5. Una diffusione sufficiente si presume realizzata quando le azioni oggetto della richiesta di ammissione sono ripartite tra il pubblico per l'ammontare di almeno 25 % del capitale sottoscritto rappresentato da tale categoria di azioni, oppure quando, dato il numero elevato di azioni di una stessa categoria e data l'ampiezza della loro diffusione tra il pubblico, il mercato può funzionare regolarmente anche con una percentuale più limitata.

Articolo 49

1. La domanda di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le azioni della stessa categoria già emesse.

2. Gli Stati membri possono stabilire che la condizione di cui al paragrafo 1 non si applichi alle richieste di ammissione che non riguardano la totalità delle azioni di una stessa categoria, quando le azioni di detta categoria già emesse, la cui

ammissione non è richiesta, fanno parte di blocchi destinati a mantenere il controllo della società o non sono negoziabili durante un determinato periodo in virtù di convenzioni, a condizione che il pubblico sia informato di tali situazioni e che esse non possano arrecare pregiudizio ai portatori delle azioni di cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale.

Articolo 50

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni che sono emesse da società soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme in vigore in quest'altro Stato membro. Qualora la presentazione materiale non sia conforme alle norme in vigore nello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di tale Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2. La presentazione materiale delle azioni emesse dalle società soggette alla legislazione nazionale di paesi terzi deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

Articolo 51

Se le azioni emesse da una società soggetta alla legislazione nazionale di un paese terzo non sono quotate nel paese d'origine o di diffusione principale, esse possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le autorità competenti hanno la certezza che l'assenza di quotazione nel paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.

CAPO III

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresa

Sezione 1

Condizioni relative all'impresa per le cui obbligazioni si chiede l'ammissione

Articolo 52

La situazione giuridica dell'impresa deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali è soggetta, sia per quanto riguarda la costituzione, sia sotto il profilo del funzionamento statutario.

Sezione 2

Condizioni relative alle obbligazioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 53

La situazione giuridica delle obbligazioni deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggette.

Articolo 54

1. Le obbligazioni devono essere liberamente negoziabili.

2. Le autorità competenti possono assimilare alle obbligazioni liberamente negoziabili le obbligazioni non interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di dette obbligazioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un'informazione adeguata del pubblico.

Articolo 55

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continuata di obbligazioni, quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

Articolo 56

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

Articolo 57

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme in vigore in quest'altro Stato membro. Qualora la presentazione materiale non sia conforme alle norme in vigore nello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di tale Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse in un solo Stato membro deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato.

3. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di paesi terzi deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

Sezione 3

Altre condizioni

Articolo 58

1. Il prestito non può essere inferiore a 200 000 EUR. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continua di obbligazioni quando l'importo del prestito non è fissato.

2. Gli Stati membri possono prevedere che la mancata osservanza di tale condizione non osti all'ammissione alla quotazione ufficiale, qualora le autorità competenti abbiano la certezza che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

3. Il controvalore in moneta nazionale di 200 000 EUR è inizialmente l'equivalente del controvalore in moneta nazionale di 200 000 unità di conto europee applicabile il 5 marzo 1979.

4. Se, a seguito di modifiche del controvalore dell'euro in moneta nazionale, l'importo minimo del prestito fissato in moneta nazionale è inferiore di almeno il 10 % al valore di 200 000 EUR per il periodo di un anno, lo Stato membro deve, entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo, adattare le sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al paragrafo 1.

Articolo 59

1. Le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o ad un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto ed aperto, o vi sono ammesse in pari tempo.

2. Gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, stabilire l'ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, se le loro autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono delle informazioni necessarie per dare un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono.

CAPO IV

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da uno Stato o da un suo ente locale oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Articolo 60

Le obbligazioni devono essere liberamente negoziabili.

Articolo 61

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

Articolo 62

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

Articolo 63

1. Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da Stati membri o dai loro enti locali e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme vigenti nello Stato membro di cui trattasi. Allorché la presentazione materiale non è conforme alle norme vigenti nello Stato membro in cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di detto Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2. La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da paesi terzi, dai loro enti locali, oppure dagli organismi internazionali a carattere pubblico, deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

TITOLO IV

**OBBLIGHI RELATIVI AI VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE**

CAPO I

**Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla
quotazione ufficiale**

Sezione 1

Quotazione di azioni della stessa categoria di nuova emissione

Articolo 64

Fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 2, in caso di nuova emissione pubblica di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse alla quotazione ufficiale, la società, qualora non vi sia ammissione automatica delle nuove azioni, deve chiedere l'ammissione a tale quotazione al massimo entro un anno dalla loro emissione oppure al momento in cui diventano liberamente negoziabili.

Sezione 2

Trattamento degli azionisti

Articolo 65

1. La società deve assicurare il medesimo trattamento agli azionisti che si trovano in condizioni identiche.
2. La società deve assicurare, almeno in ciascuno Stato membro in cui le sue azioni sono quotate, tutte le agevolazioni ed informazioni necessarie affinché gli azionisti possano esercitare i loro diritti. In particolare, la società deve:
 - a) informare gli azionisti sulla convocazione delle assemblee generali e consentire loro di esercitare il diritto di voto;
 - b) pubblicare le notizie o distribuire circolari relative all'attribuzione e al pagamento dei dividendi, alle operazioni di emissione di nuove azioni, di attribuzione, di sottoscrizione, di rinuncia e di conversione;
 - c) designare come mandatario un organismo finanziario presso il quale gli azionisti possano esercitare i loro diritti finanziari, a meno che la società stessa non assicuri il servizio finanziario.

Sezione 3

**Modifica dell'atto costitutivo o dello
statuto**

Articolo 66

1. La società che intenda modificare il proprio atto costitutivo oppure il proprio statuto deve comunicarne il progetto alle autorità competenti degli Stati membri in cui le sue azioni sono quotate.
2. La comunicazione di tale progetto alle autorità competenti deve essere fatta al massimo al momento della convocazione dell'assemblea generale che deve deliberare in merito alla modifica proposta.

Sezione 4

Bilanci annuali e relazione di gestione

Articolo 67

1. La società deve mettere a disposizione del pubblico quanto prima gli ultimi bilanci annuali e l'ultima relazione di gestione.
2. Se la società redige contemporaneamente bilanci annuali non consolidati e bilanci annuali consolidati, essa è tenuta a metterli a disposizione del pubblico. In tal caso le autorità competenti possono autorizzare la società a mettere a disposizione del pubblico solo i bilanci non consolidati oppure solo i bilanci consolidati, se i bilanci che non sono messi a disposizione del pubblico non contengono informazioni integrative importanti.
3. Se i bilanci e la relazione di gestione non sono conformi alle disposizioni delle direttive concernenti i bilanci delle società e se non danno un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati della società, devono essere fornite informazioni più dettagliate o integrative.

Sezione 5

Informazioni supplementari

Articolo 68

1. La società deve informare il pubblico quanto prima dei fatti nuovi importanti che si sono verificati nella sua sfera di attività che non sono di dominio pubblico, ma che possono, data la loro incidenza sulla situazione patrimoniale o finanziaria o sull'andamento generale degli affari della società, provocare un'importante variazione del corso delle sue azioni.

Le autorità competenti possono tuttavia dispensare la società dall'osservanza di tale obbligo, qualora la diffusione di alcune informazioni arrechi pregiudizio agli interessi legittimi della società.

2. La società deve informare il pubblico senza indugio di qualsiasi modifica dei diritti connessi alle differenti categorie di azioni.

3. La società deve informare il pubblico, non appena ne sia a conoscenza, delle modifiche avvenute nella struttura (detentori e frazioni del capitale detenuto) delle partecipazioni importanti al suo capitale rispetto ai dati pubblicati precedentemente al riguardo.

In particolare, le società alle quali non si applicano gli articoli da 85 a 97 devono informare il pubblico, entro nove giorni di calendario, ogniqualvolta esse ne siano a conoscenza, dell'acquisto o della cessione da parte di una persona o di un ente di una quota di azioni tale che la partecipazione di quest'ultimo divenga superiore o inferiore a una delle soglie fissate dall'articolo 89.

Sezione 6

Equivalenza delle informazioni

Articolo 69

1. La società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori, situate od operanti in Stati membri diversi, deve fornire al mercato di ciascuna di tali borse informazioni equivalenti.

2. La società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori situate od operanti in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi deve fornire al mercato degli Stati membri in cui le sue azioni sono quotate delle informazioni almeno equivalenti a quelle che fornisce al mercato dei paesi terzi in questione, nella misura in cui tali informazioni possano avere importanza per la valutazione delle azioni.

Sezione 7

Informazioni da pubblicare periodicamente

Articolo 70

Gli Stati membri garantiscono che le società di cui all'articolo 4 pubblichino una relazione semestrale sulla loro attività e i loro risultati per il primo semestre di ogni esercizio.

Articolo 71

Per quanto concerne la relazione semestrale, gli Stati membri possono imporre alle società obblighi più rigorosi di quelli previsti dagli articoli 70, da 72 a 76, 102, paragrafo 2, e 103 o obblighi supplementari, purché tali obblighi abbiano validità generale per tutte le società o per categoria di società.

Sezione 8

Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale

Articolo 72

1. La relazione semestrale è pubblicata nei quattro mesi successivi al semestre considerato.

2. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le autorità competenti possono prorogare il termine di pubblicazione.

Articolo 73

1. La relazione semestrale comprende dati in cifre e un commento riguardanti l'attività ed i risultati della società durante il semestre considerato.

2. I dati in cifre, presentati sotto forma di tabella, devono comprendere almeno:

- a) il volume d'affari netto;
- b) l'utile (o la perdita) prima o dopo detrazione delle imposte.

Tali nozioni vanno considerate in relazione alle direttive concernenti i conti delle società.

3. Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di autorizzare le società, caso per caso ed in via eccezionale, a presentare l'utile (o la perdita) sotto forma di stima in cifre, a condizione che le azioni della società siano ammesse alla quotazione ufficiale in un solo Stato membro. Il ricorso a tale procedura deve essere indicato dalla società nella sua relazione e non deve indurre in errore l'investitore.

4. Allorché la società ha versato o si propone di versare acconti sui dividendi, i dati in cifre devono indicare l'utile (o la perdita) previa deduzione delle imposte per il semestre in questione, nonché gli acconti sui dividendi versati o proposti.

5. Accanto ad ogni dato in cifre deve figurare quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

6. Il commento deve contenere qualsiasi dato significativo che consenta agli investitori di giudicare, con cognizione di causa, l'evoluzione dell'attività e l'utile (o la perdita) della società, e l'indicazione di tutti i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale utile (o perdita) durante il periodo considerato, e deve permettere di effettuare un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Il commento dovrà riguardare inoltre, nei limiti del possibile, l'evoluzione prevedibile della società per l'esercizio in corso.

7. Allorché i dati in cifre di cui al paragrafo 2 si dimostrano inadeguati per l'attività della società, le autorità competenti provvedono a che vi siano apportate le modifiche appropriate.

Articolo 74

Se una società pubblica conti consolidati, essa può pubblicare la relazione semestrale in forma consolidata o in forma non consolidata. Tuttavia gli Stati membri possono permettere alle autorità competenti, qualora queste ritengano che la forma non adottata contenga delle informazioni complementari significative, di richiedere la pubblicazione di tali informazioni da parte della società.

Articolo 75

Qualora le informazioni di natura contabile siano state controllate dal revisore ufficiale dei conti della società, l'attestazione rilasciata da quest'ultimo e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente.

Articolo 76

1. Nei casi in cui taluni obblighi imposti dalla presente direttiva siano inadeguati all'attività o alla situazione della società, le autorità competenti provvedono a che i necessari adattamenti siano apportati a detti obblighi.

2. Le autorità competenti possono dispensare dall'includere nella relazione semestrale talune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano che la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi alla società grave danno, sempre che in quest'ultimo caso la mancata pubblicazione non induca il pubblico in errore sui fatti e sulle circostanze essenziali per la valutazione delle azioni di cui trattasi.

La società o i suoi rappresentanti sono responsabili dell'esattezza e della pertinenza dei fatti su cui si basa la richiesta di dispensa.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli obblighi più rigorosi o supplementari richiesti in applicazione dell'articolo 71.

4. Se una società soggetta alla normativa di un paese terzo pubblica in un paese terzo una relazione semestrale, le autorità competenti possono autorizzarla a pubblicare questa relazione in luogo della relazione semestrale prevista dalla presente direttiva, purché le informazioni fornite siano equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

Articolo 77

Allorché una relazione semestrale deve essere pubblicata in più Stati membri, le autorità competenti di tali Stati membri, in deroga all'articolo 71, procurano di accettare come testo unico il testo della relazione che risponde ai requisiti imposti dallo Stato membro nel quale le azioni della società sono state ammesse per la prima volta alla quotazione ufficiale o un testo che vi si avvicina il più possibile. In caso di ammissione simultanea alla quotazione ufficiale in due o più borse situate o operanti in più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati procurano di accettare come testo unico il testo della relazione che risponde ai requisiti dello Stato membro in cui ha sede la società; se la società ha sede in un paese terzo, le autorità competenti degli Stati membri interessati procurano di accettare un testo unico di relazione.

CAPO II

Obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

Sezione 1

Obbligazioni emesse da un'impresa

Articolo 78

1. L'impresa deve assicurare il medesimo trattamento ai portatori di obbligazioni di uno stesso prestito per quanto riguarda tutti i diritti connessi a tali obbligazioni.

Tale condizione non vieta, quando siano effettuate conformemente al diritto nazionale, le offerte di riscatto anticipato che, segnatamente in funzione di priorità di carattere sociale, potrebbero essere fatte dall'impresa ai portatori di alcune obbligazioni in deroga alle condizioni d'emissione.

2. L'impresa deve assicurare, almeno in ogni Stato membro in cui le obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale, tutte le agevolazioni ed informazioni necessarie affinché gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti. In particolare, l'impresa deve:

- a) pubblicare le notizie o distribuire circolari relative all'eventuale svolgimento delle assemblee degli obbligazionisti, al pagamento degli interessi, all'esercizio di eventuali diritti di conversione, di permuta, di sottoscrizione, di rinuncia, nonché al rimborso;
- b) designare come mandatario un organismo finanziario presso il quale gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti finanziari, a meno che l'impresa stessa non assicuri il servizio finanziario.

Articolo 79

1. L'impresa che intenda apportare al proprio atto costitutivo o al proprio statuto una modifica che alteri i diritti degli obbligazionisti deve comunicarne il progetto alle autorità competenti degli Stati membri in cui le sue obbligazioni sono quotate.

2. La comunicazione di tale progetto alle autorità competenti deve essere fatta al massimo al momento della convocazione dell'organo chiamato a deliberare in merito alla modifica proposta.

Articolo 80

1. L'impresa deve mettere a disposizione del pubblico quanto prima gli ultimi bilanci annui e l'ultima relazione di gestione, la cui pubblicazione è obbligatoria conformemente alla legislazione nazionale.

2. Se l'impresa redige contemporaneamente bilanci annui non consolidati e bilanci annui consolidati, essa è tenuta a metterli a disposizione del pubblico. In tal caso le autorità competenti possono autorizzare l'impresa a mettere a disposizione del pubblico solo i bilanci non consolidati oppure solo i bilanci consolidati, se i bilanci che non sono messi a disposizione del pubblico non contengono informazioni complementari importanti.

3. Se i bilanci e la relazione di gestione non sono conformi alle disposizioni delle direttive concernenti i bilanci delle società e se non danno un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati dell'impresa, devono essere fornite informazioni più dettagliate o complementari.

Articolo 81

1. L'impresa deve informare il pubblico quanto prima dei fatti nuovi importanti che si sono verificati nella sua sfera di attività che non sono di dominio pubblico, ma che possono incidere in modo significativo sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni.

Le autorità competenti possono tuttavia dispensare l'impresa, su sua richiesta, dall'osservanza di tale obbligo, qualora la diffusione di alcune informazioni arrechi pregiudizio agli interessi legittimi dell'impresa.

2. L'impresa deve informare il pubblico senza indugio di qualsiasi modifica dei diritti degli obbligazionisti che risulti in particolare da una modifica delle condizioni relative al prestito o ai tassi d'interesse.

3. L'impresa deve informare il pubblico senza indugio delle nuove emissioni di prestiti e, in particolare, delle garanzie di cui saranno corredate.

4. Nel caso in cui la quotazione ufficiale si riferisca ad obbligazioni convertibili, ad obbligazioni permutabili o ad obbligazioni con warrant, l'impresa deve informare il pubblico senza indugio di qualsiasi modifica dei diritti inerenti alle varie categorie di azioni cui si riferiscono tali obbligazioni.

Articolo 82

1. L'impresa le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori, situate od operanti in Stati membri diversi, deve fornire al mercato di ciascuna di tali borse informazioni equivalenti.

2. L'impresa le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori situate od operanti in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi deve fornire al mercato degli Stati membri in cui le sue obbligazioni sono quotate delle informazioni almeno equivalenti a quelle che fornisce al mercato dei paesi terzi in questione, nella misura in cui tali informazioni possano avere importanza per la valutazione delle obbligazioni.

Sezione 2

Obbligazioni emesse da uno Stato o dai suoi enti locali oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Articolo 83

1. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico devono assicurare il medesimo trattamento ai portatori di obbligazioni di uno stesso prestito per quanto riguarda tutti i diritti connessi a tali obbligazioni.

Tale condizione non vieta, quando siano effettuate conformemente al diritto nazionale, le offerte di riscatto anticipato che, segnatamente in funzione di priorità di carattere sociale, potrebbero essere fatte dall'emittente ai portatori di alcune obbligazioni in deroga alle condizioni d'emissione.

2. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico, devono assicurare, per lo meno in ciascuno Stato membro in cui le obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale, tutte le agevolazioni ed informazioni necessarie affinché gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti. In particolare devono:

- a) pubblicare le notizie o distribuire le circolari relative all'eventuale svolgimento delle assemblee degli obbligazionisti, al pagamento degli interessi e al rimborso;
- b) designare come mandatario un organismo finanziario presso il quale gli obbligazionisti possano esercitare i loro diritti finanziari.

Articolo 84

1. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico, le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori, situate od operanti in Stati membri diversi, devono fornire al mercato di ciascuna di tali borse informazioni equivalenti.

2. Lo Stato, i suoi enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico, le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di più borse valori situate od operanti in uno o più Stati membri e in uno o più paesi terzi, devono

fornire al mercato degli Stati membri in cui le loro obbligazioni sono quotate delle informazioni almeno equivalenti a quelle che forniscono al mercato dei paesi terzi in questione, nella misura in cui tali informazioni possano avere importanza per la valutazione delle obbligazioni.

CAPO III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 85

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al presente capo alle persone fisiche o giuridiche e agli enti di diritto pubblico o privato che acquistano o cedono, direttamente o per interposta persona, una partecipazione conforme ai criteri di cui all'articolo 89, paragrafo 1, che comporti una modifica nella detenzione dei diritti di voto di una società soggetta alla loro legislazione le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una o più borse valori situate o operanti in uno o più Stati membri.

2. Quando l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, di cui al paragrafo 1, vengono effettuati tramite certificati rappresentativi di azioni, il presente capo si applica ai portatori di tali certificati e non ai loro emittenti.

3. Il presente capo non si applica all'acquisto e alla cessione di una partecipazione importante negli organismi di investimento collettivo.

Articolo 86

Ai sensi del presente capo, per «acquisizione di una partecipazione» si intende non soltanto l'acquisto di una partecipazione, ma altresì qualsiasi altra modalità di ottenimento di una partecipazione, indipendentemente dal suo titolo o dal procedimento utilizzato, ivi compresa ogni partecipazione ottenuta in virtù dei casi previsti dall'articolo 92.

Articolo 87

1. Ai sensi del presente capo si intende per «impresa controllata» ogni impresa nella quale una persona fisica o giuridica o un ente:

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, ovvero

- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socia di tale impresa, ovvero
- c) è azionista o socia e esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di quest'ultima.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre devono essere sommati i diritti di qualsiasi altra impresa controllata nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'impresa controllata.

Articolo 88

Gli Stati membri possono assoggettare le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ad obblighi più rigorosi di quelli previsti dal presente capo o ad obblighi supplementari purché essi si applichino in maniera generale a tutti gli acquirenti e cedenti e a tutte le società o all'insieme degli acquirenti e cedenti e delle società di un determinato tipo.

Sezione 2

Informazione in caso di acquisto o cessione di una partecipazione importante

Articolo 89

1. Quando una persona fisica o un ente giuridico di cui all'articolo 85, paragrafo 1, acquista o cede una partecipazione in una società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e in seguito a tale operazione la percentuale dei diritti di voto detenuti da tale persona o ente raggiunge o oltrepassa la soglia del 10 %, 20 %, $\frac{1}{3}$, 50 % e $\frac{2}{3}$ o scende al di sotto di tale soglia, tale persona o ente giuridico deve informare la società e contemporaneamente l'autorità o le autorità competenti di cui all'articolo 96, entro sette giorni di calendario, della percentuale dei diritti di voto da essa detenuti dopo l'acquisto o la cessione. Gli Stati membri possono non applicare:

- a) le soglie del 20 % e di $\frac{1}{3}$ allorché applicano una sola soglia del 25 %;
- b) la soglia di $\frac{2}{3}$ allorché applicano una soglia del 75 %.

Il termine di sette giorni di calendario inizia a decorrere dal momento in cui la persona o l'ente che detiene la partecipazione importante ha avuto conoscenza dell'acquisto o della cessione o dal momento in cui, date le circostanze, avrebbe dovuto averne conoscenza.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che l'informazione della società debba avvenire anche in relazione alla percentuale del capitale detenuto da una persona fisica o giuridica.

2. Gli Stati membri, se necessario, fissano nella propria legislazione, ed in base ad essa, le modalità con cui i diritti di voto da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono portati a conoscenza delle persone fisiche o giuridiche e degli enti di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

Articolo 90

Gli Stati membri prevedono che in occasione della prima assemblea generale di una società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, che abbia luogo per quanto riguarda:

il Belgio, a partire dal 1° ottobre 1993,

la Danimarca, a partire dal 1° ottobre 1991,

la Germania, a partire dal 1° aprile 1995,

la Grecia, a partire dal 1° ottobre 1992,

la Spagna, a partire dal 15 giugno 1991,

la Francia, a partire dal 1° ottobre 1991,

l'Irlanda, a partire dal 1° novembre 1991,

l'Italia, a partire dal 1° giugno 1992,

il Lussemburgo, a partire dal 1° giugno 1993,

i Paesi Bassi, a partire dal 1° maggio 1992,

l'Austria, a partire dal 1° aprile 1995,

il Portogallo, a partire dal 1° agosto 1991,

la Finlandia, a partire dal 1° aprile 1995,

la Svezia, a partire dal 1° aprile 1996,

e

il Regno Unito, a partire dal 18 dicembre 1993,

le persone fisiche o giuridiche e gli enti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, debbono informare la società e contemporaneamente l'autorità o le autorità competenti allorché detengano il 10 % o più dei diritti di voto, precisando la percentuale dei diritti di voto effettivamente detenuta, salvo se dette persone fisiche o detti enti giuridici abbiano già effettuato una dichiarazione in conformità all'articolo 89.

Nel mese successivo all'assemblea generale, il pubblico viene informato di tutte le partecipazioni pari o superiori al 10 %, alle condizioni previste dall'articolo 91.

Articolo 91

La società che ha ricevuto la dichiarazione di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, deve a sua volta informarne quanto prima il pubblico in ciascuno degli Stati membri in cui

le sue azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori, comunque non oltre nove giorni di calendario dopo aver ricevuto la dichiarazione.

Uno Stato membro può prevedere che l'informazione del pubblico, di cui al primo comma, sia assicurata non dalla società ma dall'autorità competente e, eventualmente, in cooperazione con la società.

Sezione 3

Determinazione dei diritti di voto

Articolo 92

Per valutare se una persona fisica o giuridica o un ente di cui all'articolo 85, paragrafo 1, siano tenuti ad effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90 è opportuno assimilare ai diritti di voto da essi detenuti:

- a) i diritti di voto detenuti in nome proprio da altre persone, per conto di tale persona o ente;
- b) i diritti di voto detenuti dalle imprese controllate da tale persona o ente;
- c) i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione della società in questione;
- d) i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente o con una delle imprese controllate da tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- e) i diritti di voto connessi con le azioni detenute da tale persona o ente che sono depositati in garanzia, sempreché il depositario detenga i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli; in tal caso essi vengono assimilati ai diritti di voto che quest'ultimo detiene;
- f) i diritti di voto connessi con le azioni di cui tale persona o ente ha l'usufrutto;
- g) i diritti di voto che tale persona o ente o una delle altre persone o degli altri enti di cui alle lettere da a) ad f) può acquistare, di propria iniziativa, in virtù di un accordo formale; in questo caso, le informazioni previste all'articolo 89, paragrafo 1, sono fornite alla data dell'accordo;
- h) i diritti di voto connessi con le azioni depositate presso tale persona o ente e che possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona o ente in assenza di istruzioni specifiche dei detentori.

Qualora una persona fisica o giuridica o un ente possano esercitare in una società i diritti di voto di cui al primo comma, lettera h), e l'insieme di tali diritti di voto, in connessione con gli altri diritti di voto che tale persona o ente detiene in questa società, raggiunga o superi una delle soglie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, in deroga all'articolo 89, paragrafo 1, che tale persona o ente sia obbligato soltanto ad informare la società entro un termine di ventun giorni di calendario prima dell'assemblea generale della società.

Sezione 4

Esenzioni e dispense

Articolo 93

Qualora l'acquirente o il cedente di una partecipazione importante, come definita all'articolo 89, faccia parte di un insieme di imprese tenute a redigere, ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, dei conti consolidati, l'acquirente o il cedente è esentato dall'obbligo di effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, se la dichiarazione viene effettuata dall'impresa madre ovvero, quando l'impresa madre è essa stessa un'impresa figlia, dall'impresa madre di quest'ultima.

Articolo 94

1. Le autorità competenti possono dispensare dalla dichiarazione di cui all'articolo 89, paragrafo 1, per l'acquisto o la cessione di una partecipazione importante, secondo la definizione dell'articolo 89, da parte di un operatore su titoli professionista, sempre che quest'ultimo effettui tale acquisto o cessione in qualità di operatore su titoli professionista e non utilizzi l'acquisto per ingerirsi nella gestione della società in questione.

2. Le autorità competenti prescrivono che l'operatore su titoli professionista di cui al paragrafo 1 sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o che sia autorizzato o controllato da un'autorità competente di cui all'articolo 105.

Articolo 95

A titolo eccezionale, le autorità competenti possono dispensare le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, dall'obbligo di informare il pubblico, come definito all'articolo 91, qualora ritengano che la divulgazione dell'informazione in questione sia contraria all'interesse pubblico o possa arrecare grave danno alle società interessate, sempre che, in questo ultimo caso, la mancata pubblicazione sia di natura tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari in questione.

⁽¹⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

Sezione 5

Autorità competenti*Articolo 96*

Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità competenti sono quelle dello Stato membro alla cui legislazione sono soggette le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

Sezione 6

Sanzioni*Articolo 97*

Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate per l'eventualità in cui le persone fisiche o giuridiche o gli enti, così come le società di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non rispettino il presente capo.

TITOLO V

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

CAPO I

Pubblicazione e comunicazione del prospetto per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Sezione 1

Modalità e termini di pubblicazione del prospetto e dei suoi supplementi*Articolo 98*

1. Il prospetto deve essere pubblicato:
 - a) o mediante inserzione in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale,
 - b) o mettendo gratuitamente a disposizione del pubblico un opuscolo nella sede della borsa o delle borse alla cui quotazione ufficiale si chiede l'ammissione dei valori mobiliari, nonché nella sede dell'emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo nello Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.

2. Si deve inoltre inserire, in una pubblicazione designata dallo Stato membro in cui viene chiesta l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, il prospetto completo oppure una comunicazione che precisi il luogo in cui esso è pubblicato e dove il pubblico può procurarselo.

Articolo 99

1. Il prospetto deve essere pubblicato entro un termine ragionevole, che sarà fissato dalla legislazione nazionale o dalle autorità competenti prima della data in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva.

Inoltre, quando l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale è preceduta da una contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali, con quotazione nel listino ufficiale, il prospetto deve essere pubblicato entro un termine ragionevole, che sarà fissato dalle autorità competenti prima dell'apertura di tale contrattazione.

2. In casi eccezionali, debitamente motivati, le autorità competenti possono consentire che il prospetto sia pubblicato:

- a) dopo la data alla quale la quotazione ufficiale diventa effettiva, qualora si tratti di valori mobiliari di una categoria già quotata presso la stessa borsa, emessi come corrispettivo di apporti non in contanti,
- b) dopo la data dell'apertura della contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali.

3. Qualora l'ammissione di obbligazioni alla quotazione ufficiale avvenga contemporaneamente alla loro emissione pubblica e alcune delle condizioni di emissione siano fissate definitivamente soltanto all'ultimo momento, le autorità competenti possono limitarsi ad esigere la pubblicazione, entro un termine ragionevole, di un prospetto che non contenga le informazioni relative alle condizioni suddette, ma che precisi in che modo esse saranno fornite. Queste ultime devono essere pubblicate prima della data in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, fatta eccezione per le obbligazioni emesse in modo continuo a prezzi variabili.

Articolo 100

Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del prospetto e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest'ultimo e pubblicato secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Sezione 2

Comunicazione preventiva alle autorità competenti dei mezzi pubblicitari

Articolo 101

Allorché un prospetto è, o deve essere, pubblicato in conformità degli articoli 3 e 20 per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale, gli annunci, gli avvisi, i manifesti e i documenti che si limitano a dare notizia di questa operazione e ad indicare le caratteristiche essenziali di detti valori mobiliari, nonché tutti gli altri documenti relativi all'ammissione alla quotazione ufficiale, destinati ad essere pubblicati dall'emittente o per suo conto, devono essere preventivamente comunicati alle autorità competenti, che valutano l'opportunità di sottoporli o meno a controllo prima della loro pubblicazione.

I documenti suddetti devono far menzione dell'esistenza di un prospetto ed indicare dove questo è o sarà pubblicato conformemente all'articolo 98.

CAPO II

Pubblicazione e comunicazione di informazioni dopo la quotazione

Articolo 102

1. Le informazioni di cui agli articoli 67, 68, 80, 81 e 91, che gli emittenti di un valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in uno o più Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico, devono essere pubblicate in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro o negli Stati membri interessati oppure essere messe a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nel(i) suddetto(i) Stato(i) o con altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti.

Gli emittenti comunicano simultaneamente le informazioni di cui agli articoli 67, 68, 80 e 81 alle autorità competenti.

2. La relazione semestrale di cui all'articolo 70 dev'essere pubblicata nello Stato o negli Stati membri in cui le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale mediante inserzione in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, o nella gazzetta ufficiale, o essere messa a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, oppure con altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti.

La società trasmette una copia della relazione semestrale simultaneamente alle autorità competenti dei singoli Stati membri in cui le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale. Tale trasmissione è effettuata, al più tardi, allorché la relazione semestrale viene pubblicata per la prima volta in uno Stato membro.

CAPO III

Lingue

Articolo 103

Le informazioni di cui agli articoli 67, 68, 80, 81 e 91, nonché la relazione semestrale di cui all'articolo 70, devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali oppure in una di esse o in un'altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione la o le lingue suddette siano d'uso comune in materia finanziaria e accettate dalle autorità competenti.

Articolo 104

Le informazioni di cui all'articolo 23, punto 4, lettere c) e d), sono pubblicate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale oppure in un'altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione tale altra lingua sia d'uso comune in materia finanziaria e accettata dalle autorità competenti e che, se del caso, siano rispettate le altre condizioni fissate da dette autorità.

TITOLO VI

AUTORITÀ COMPETENTI E COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI

Articolo 105

1. Gli Stati membri vegliano all'applicazione della presente direttiva e designano l'autorità o le autorità competenti a tal fine. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze di tali autorità.

2. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per l'adempimento dei loro compiti.

3. La presente direttiva non comporta alcuna modifica alla responsabilità delle autorità competenti, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

Articolo 106

Le autorità competenti si prestano scambievolmente tutta la cooperazione necessaria all'adempimento dei loro compiti e si comunicano tutte le informazioni utili a tal fine.

Articolo 107

1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta a titolo professionale può essere divulgata a una persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.

2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.

3. Fatti salvi i casi di rilevanza penale, le autorità competenti che, in applicazione dell'articolo 106, ricevono le informazioni di cui al titolo III, capo I, al titolo V, capo I, e all'allegato I, possono utilizzarle soltanto per l'esercizio delle loro funzioni, nonché in occasione di ricorsi amministrativi o di azioni giudiziarie riguardanti tale esercizio.

L'autorità competente che, in virtù del paragrafo 2, riceve informazioni riservate di cui al titolo IV, capo III, può usarle esclusivamente per l'adempimento dei suoi compiti.

TITOLO VII

COMITATO DI CONTATTO

CAPO I

Composizione, competenze e funzionamento del comitato*Articolo 108*

1. Presso la Commissione è istituito un comitato di contatto, in seguito denominato «comitato».

Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione.

Il comitato è convocato dal presidente, per sua iniziativa o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. Il comitato ha le seguenti funzioni:

- a) per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale, le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione e le informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse, agevolare, fatti salvi gli articoli 226 e 227 del trattato, un'attuazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudicassero opportuni scambi di opinione;
- b) per quanto riguarda le informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa, consentire una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che l'applicazione della presente direttiva può suscitare e sui quali risultino utili scambi di opinione;
- c) agevolare la concertazione tra gli Stati membri:
 - i) sulle condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che essi hanno facoltà di esigere sul piano nazionale conformemente all'articolo 8;
 - ii) sulle integrazioni e sui miglioramenti del prospetto che le autorità competenti hanno facoltà di esigere o di raccomandare sul piano nazionale;
 - iii) sugli obblighi più rigorosi o supplementari che essi hanno la possibilità di imporre a norma degli articoli 71 e 88 al fine di far convergere gli obblighi imposti in tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato;
- d) consigliare, se necessario, la Commissione in ordine alle integrazioni o agli emendamenti da apportare alla presente direttiva; in particolare, esaminare le eventuali modifiche degli articoli 71 e 73, alla luce dei progressi effettuati per la convergenza degli obblighi di cui alla lettera c), punto iii), o in relazione agli adattamenti da effettuare conformemente all'articolo 109.

Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità competenti.

CAPO II

Adattamento dell'importo per la capitalizzazione di borsa*Articolo 109*

1. Ai fini di adattare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo prevedibile per la capitalizzazione di borsa fissato all'articolo 43, paragrafo 1, la Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare.

2. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Articolo 111

1. Le direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE, 82/121/CEE e 88/627/CEE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la loro attuazione, di cui all'allegato II, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 112

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 113

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. ÖSTROS

ALLEGATO I

SCHEMI DI PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI VALORI MOBILIARI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI

SCHEMA A

Schema di prospetto per l'ammissione di azioni alla quotazione ufficiale di una borsa valori*Capo 1*

Informazioni relative ai responsabili del prospetto e alla revisione dei conti

- 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
- 1.2. Dichiarazione dei responsabili citati nella rubrica 1.1 che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alla parte del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
- 1.3. Nome, indirizzo e qualifica dei revisori ufficiali dei conti che, conformemente alla legislazione nazionale, hanno verificato i conti annuali degli ultimi tre esercizi.

Indicazione che i conti annuali sono stati verificati. Qualora le attestazioni di verifica dei conti annuali siano state rifiutate dai revisori ufficiali o contengano delle riserve, il rifiuto o le riserve devono essere riprodotti integralmente e motivati.

Indicazione delle altre informazioni contenute nel prospetto che sono state controllate dai revisori dei conti.

Capo 2

Informazioni riguardanti l'ammissione alla quotazione ufficiale e le azioni che ne sono oggetto

- 2.1. Indicazione se si tratta di ammissione alla quotazione ufficiale di azioni già in circolazione o di ammissione alla quotazione ufficiale ai fini del collocamento tramite la borsa.
- 2.2. Informazioni riguardanti le azioni per le quali si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale.
- 2.2.0. Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le azioni sono state o saranno create e/o emesse.

Natura e importo dell'emissione.

Numero delle azioni che sono state o saranno create e/o emesse, qualora esso sia prestabilito.

- 2.2.1. Nel caso di azioni emesse nel corso di un'operazione di fusione, di scissione, di conferimento della totalità ovvero di una parte del patrimonio di un'impresa, di un'offerta pubblica di cambio o come corrispettivo di conferimenti non in contanti, indicazione dei luoghi in cui sono accessibili al pubblico i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni.
- 2.2.2. Descrizione sommaria dei diritti connessi con le azioni, in particolare estensione del diritto di voto, diritto alla ripartizione degli utili e alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi e indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

- 2.2.3. Trattenute fiscali all'origine sul reddito delle azioni prelevate nel paese d'origine e/o nel paese di quotazione.

Indicazione sull'eventuale presa a carico delle trattenute all'origine da parte dell'emittente.

- 2.2.4. Regime di circolazione delle azioni ed eventuali restrizioni alla loro libera negoziabilità, ad esempio, clausola di gradimento.

- 2.2.5. Decorrenza del godimento.
- 2.2.6. Borse presso le quali è o sarà chiesta, oppure è già avvenuta, l'ammissione alla quotazione ufficiale.
- 2.2.7. Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione delle azioni alla quotazione ufficiale, svolgono il servizio finanziario dell'emittente nello Stato membro in cui questa ammissione avviene.
- 2.3. Qualora siano pertinenti, informazioni riguardanti l'emissione e il collocamento pubblici o privati delle azioni per le quali si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando l'emissione e il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti l'ammissione.
- 2.3.0. Indicazione dell'esercizio del diritto d'opzione degli azionisti o della limitazione o soppressione di tale diritto.
- Indicazione, se necessario, dei motivi della limitazione o della soppressione di tale diritto; in questi casi, se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, giustificazione del prezzo di emissione; indicazione dei beneficiari, quando la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione va a favore di persone determinate.
- 2.3.1. Ammontare totale dell'emissione o del collocamento, pubblici o privati, e numero delle azioni emesse o collocate, eventualmente suddivise per categoria.
- 2.3.2. Se l'emissione o il collocamento, pubblici o privati, sono o sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
- 2.3.3. Prezzo di sottoscrizione o di cessione, con indicazione del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile o dell'importo assegnato al capitale, del premio di emissione ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
- Modalità di pagamento del prezzo, in particolare per quanto riguarda la liberazione delle azioni non interamente liberate.
- 2.3.4. Modalità di esercizio dei diritti di opzione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione, sorte dei diritti di sottoscrizione non esercitati.
- 2.3.5. Periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento delle azioni e indicazione degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.
- 2.3.6. Modalità e termini di consegna delle azioni, eventuale creazione di certificati provvisori.
- 2.3.7. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche che, nei confronti dell'emittente, assumono o hanno assunto a fermo l'emissione o ne garantiscono il buon esito. Se l'assunzione a fermo o la garanzia non riguarda la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta.
- 2.3.8. Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare per azione delle spese relative all'operazione di emissione, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.
- 2.3.9. Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dell'emissione e sua destinazione prevista, ad esempio finanziamento del programma d'investimento o consolidamento della situazione finanziaria dell'emittente.
- 2.4. Informazioni riguardanti l'ammissione delle azioni alla quotazione ufficiale.
- 2.4.0. Descrizione delle azioni per le quali si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, in particolare numero delle azioni e valore nominale per azione o, in mancanza di valore nominale, parità contabile o valore nominale globale, denominazione esatta o categoria, e cedole annesse.
- 2.4.1. Se si tratta di un collocamento tramite la borsa di azioni non ancora in circolazione, indicazione del numero di azioni messe a disposizione del mercato e del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, ovvero indicazione del valore nominale globale ed eventualmente del prezzo minimo di cessione.
- 2.4.2. Date in cui le nuove azioni saranno quotate e contrattate, se tali date sono note.
- 2.4.3. Se azioni della stessa categoria sono già quotate in una o più borse, indicazione delle borse in questione.
- 2.4.4. Se azioni della stessa categoria non sono ancora ammesse alla quotazione ufficiale, ma sono trattate su uno o più mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti, indicazione dei mercati in questione.

- 2.4.5. Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:
- a) delle offerte pubbliche di acquisto o di cambio fatte da terzi sulle azioni dell'emittente,
 - b) delle offerte pubbliche di cambio fatte dall'emittente sulle azioni di un'altra società.
- Indicazione per dette offerte del prezzo o delle condizioni di cambio e del relativo risultato.
- 2.5. Se contemporaneamente, o quasi, alla creazione di azioni che sono oggetto di ammissione alla quotazione ufficiale vengono sottoscritte o collocate privatamente azioni della stessa categoria o vengono create azioni di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche delle azioni cui esse si riferiscono.

Capo 3

Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul suo capitale

- 3.1. Informazioni generali sull'emittente.
- 3.1.0. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale, se è diversa dalla sede sociale.
- 3.1.1. Data di costituzione e durata dell'emittente quando non è indeterminata.
- 3.1.2. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da esso adottata nel quadro di tale legislazione.
- 3.1.3. Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
- 3.1.4. Indicazione del registro nel quale l'emittente è iscritta e suo numero d'iscrizione.
- 3.1.5. Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi all'emittente, citati nel prospetto.
- 3.2. Informazioni di carattere generale sul capitale.
- 3.2.0. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di azioni che lo rappresentano, con indicazione delle loro caratteristiche principali.
- Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
- 3.2.1. Se esiste un capitale autorizzato, ma non sottoscritto, o un impegno di aumento di capitale, particolarmente nel caso di prestiti convertibili emessi o di opzioni di sottoscrizioni concesse, indicazione:
- a) dell'ammontare di detto capitale autorizzato o di detto impegno e dell'eventuale scadenza dell'autorizzazione,
 - b) delle categorie di beneficiari titolari di un diritto di opzione per la sottoscrizione di tali quote supplementari di capitale,
 - c) delle condizioni e modalità di emissione delle azioni corrispondenti a dette quote di capitale.
- 3.2.2. Se esistono quote non rappresentative del capitale, indicazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.
- 3.2.3. Importo delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione.
- 3.2.4. Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei rispettivi diritti delle diverse categorie di azioni, sempre che siano più restrittive delle disposizioni giuridiche.
- 3.2.5. Descrizione sommaria delle operazioni che, durante gli ultimi tre anni, hanno modificato l'ammontare del capitale sottoscritto e/o il numero e le categorie di azioni che lo rappresentano.
- 3.2.6. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stesso e indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.
- Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società o da più persone che hanno concluso fra di loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.
- 3.2.7. Indicazione degli azionisti, se noti all'emittente, che direttamente o indirettamente detengono una percentuale del suo capitale, che gli Stati membri non possono fissare a più del 20 %.

- 3.2.8. Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del posto che essa vi occupa.
- 3.2.9. Numero, valore contabile e valore nominale o, in mancanza di quest'ultimo, parità contabile delle azioni proprie acquisite e detenute in portafoglio dall'emittente o da una società alla quale esso partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 %, se tali azioni non sono indicate separatamente nello stato patrimoniale.

Capo 4

Informazioni concernenti l'attività dell'emittente

- 4.1. Principali attività dell'emittente.
- 4.1.0. Descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.
- Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi.
- 4.1.1. Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi corrispondenti all'attività ordinaria dell'emittente, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli.
- 4.1.2. Importanza e ubicazione dei principali stabilimenti dell'emittente e informazioni succinte sul patrimonio immobiliare. Per stabilimento principale si intende qualsiasi stabilimento che intervenga per più del 10 % nel volume d'affari o nella produzione.
- 4.1.3. Per le attività minerarie, l'estrazione di idrocarburi, lo sfruttamento delle cave e le altre attività analoghe, qualora siano rilevanti, descrizione dei giacimenti, stima delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento.
- Indicazione della durata e delle principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento.
- Indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
- 4.1.4. Quando le informazioni fornite conformemente alle rubriche da 4.1.0 a 4.1.3 sono state influenzate da eventi eccezionali, ne sarà fatta menzione.
- 4.2. Informazioni sommarie circa l'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione, quando tali fattori hanno un'importanza fondamentale per l'attività o la redditività dell'emittente stesso.
- 4.3. Indicazioni relative alla politica di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti e procedimenti negli ultimi tre esercizi, quando tali indicazioni sono significative.
- 4.4. Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, ripercussioni importanti sulla situazione finanziaria dell'emittente.
- 4.5. Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti ripercussioni sulla sua situazione finanziaria.
- 4.6. Consistenza media del personale e relativa evoluzione negli ultimi tre esercizi, se tale evoluzione è significativa, indicando possibilmente la ripartizione del personale per principali categorie di attività.
- 4.7. Politica degli investimenti.
- 4.7.0. Descrizione quantitativa dei principali investimenti, compresi gli interessi in altre imprese, quali azioni, quote, obbligazioni, ecc., effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso.
- 4.7.1. Indicazioni sui principali investimenti in corso di attuazione, esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese.
- Ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (nel paese e all'estero).
- Forma di finanziamento (autofinanziamento o meno).
- 4.7.2. Indicazioni sui principali investimenti futuri dell'emittente, che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi direttivi, esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese.

Capo 5

Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente

5.1. Conti dell'emittente.

5.1.0. Stati patrimoniali e conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi, predisposti dagli organi dell'emittente e presentati sotto forma di tabella comparativa. Allegato dei conti annuali dell'ultimo esercizio.

Al momento del deposito del progetto di prospetto presso le autorità competenti non devono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. In casi eccezionali, le autorità competenti possono prorogare tale termine.

5.1.1. Se l'emittente redige soltanto conti annuali consolidati, li riporta nel prospetto conformemente alla rubrica 5.1.0.

Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati entrambi i conti debbono figurare nel prospetto, conformemente alla rubrica 5.1.0.

Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di presentare soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto i conti annuali consolidati, sempre che i conti che non vengono presentati non contengano informazioni complementari importanti.

5.1.2. Risultati economici dell'esercizio per azione dell'emittente provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione, per gli ultimi tre esercizi, quando l'emittente fa comparire nel prospetto i suoi conti annuali non consolidati.

Quando l'emittente fa comparire nel prospetto soltanto i conti annuali consolidati, essa indica il risultato economico dell'esercizio consolidato riferito a ciascuna delle sue azioni per gli ultimi tre esercizi. Questa informazione si aggiunge a quella fornita ai sensi del comma precedente, qualora l'emittente faccia comparire nel prospetto anche i conti annuali non consolidati.

Se, durante il summenzionato periodo di tre esercizi, il numero di azioni dell'emittente è stato modificato, in particolare a seguito di un aumento o di una riduzione del capitale, di un raggruppamento o d'un frazionamento delle azioni, i risultati economici per azione, di cui al primo e secondo comma, saranno adattati per renderli comparabili; in tal caso, è indicata la formula utilizzata per l'adattamento.

5.1.3. Importo del dividendo per azione per gli ultimi tre esercizi, adattato, se necessario, per renderlo comparabile, conformemente a quanto previsto nella rubrica 5.1.2, terzo comma.

5.1.4. Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

5.1.5. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle direttive relative ai conti annuali delle società e se non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente, si dovranno fornire informazioni più dettagliate e/o complementari.

5.1.6. Tabella delle fonti e utilizzazione dei fondi relativi agli ultimi tre esercizi.

5.2. Informazioni, elencate qui di seguito, riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente detiene una frazione del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria o dei suoi risultati economici.

Le informazioni sottoelencate dovranno essere fornite in ogni caso per le imprese in cui l'emittente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto dell'emittente o, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto consolidato o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto consolidato del gruppo.

Le informazioni sottoelencate possono essere omesse purché l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Parimenti le informazioni previste alle lettere e) e f) possono essere omesse qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblici i propri conti annuali.

Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a permettere l'omissione delle informazioni di cui alle lettere da d) a j), se i conti annuali delle imprese in cui si detengono partecipazioni sono consolidati nei conti annuali del gruppo, o quando il valore attribuibile alla partecipazione secondo il metodo dell'equivalenza è pubblicato nei conti annuali, a condizione che, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione di tali informazioni non sia tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze la cui conoscenza è essenziale ai fini della valutazione del titolo in questione.

Le informazioni di cui alle lettere g) e j) possono essere omesse quando, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione non induce in errore gli investitori.

- a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
 - b) settore di attività;
 - c) frazione di capitale detenuta;
 - d) capitale sottoscritto;
 - e) riserve;
 - f) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
 - g) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
 - h) importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
 - i) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
 - j) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa.
- 5.3. Informazioni riguardanti singolarmente le imprese non contemplate al punto 5.2 nelle quali l'emittente detiene almeno il 10 % del capitale. Tali informazioni possono essere omesse se la loro importanza è trascurabile rispetto all'oggetto stabilito all'articolo 21:
- a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
 - b) frazione di capitale detenuta.
- 5.4. Se il prospetto comprende i conti annuali consolidati:
- a) indicazione dei principi di consolidamento applicati. Detti principi vanno descritti in modo esplicito quando nello Stato membro non esiste una legislazione sul consolidamento dei conti annuali, oppure quando essi non sono conformi a tale legislazione ovvero ad un metodo comunemente accettato, in vigore nello Stato membro ove è situata o opera la borsa presso cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale;
 - b) indicazione della denominazione e sede sociale delle imprese incluse nel consolidamento, qualora tale informazione sia importante ai fini della stima del patrimonio, della situazione finanziaria o dei risultati economici dell'emittente. Sarà sufficiente distinguere queste imprese con un segno grafico nell'elenco delle imprese per le quali sono previste informazioni ai sensi della rubrica 5.2;
 - c) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b), indicazione:
 - i) della quota degli interessi dell'insieme dei terzi, se i conti annuali sono consolidati globalmente;
 - ii) della quota del consolidamento calcolata in base agli interessi, qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale.
- 5.5. Qualora l'emittente sia un'impresa dominante che forma un gruppo con una o più imprese dipendenti, le informazioni previste al capo 4 e al capo 7 saranno fornite sia per l'emittente che per il gruppo.
- Le autorità competenti possono consentire che tali informazioni siano fornite unicamente per l'emittente, o unicamente per il gruppo, purché le informazioni che non vengono fornite non siano significative.
- 5.6. Se determinate informazioni, richieste ai sensi del presente schema, sono contenute nei conti annuali forniti in virtù del presente capo, non è necessario ripeterle.

Capo 6

Informazioni concernenti l'amministrazione, la direzione e la vigilanza

- 6.1. Nome, indirizzo e funzioni presso la società emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori della società stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
 - b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
 - c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni.
- 6.2. Interessi dei dirigenti nella società emittente.
- 6.2.0. Emolumenti e vantaggi in natura per l'ultimo esercizio chiuso, versati a qualsiasi titolo, per spese generali o in conto ripartizione, ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, fermo restando che tali importi saranno globalizzati per ciascuna categoria di organi.
- Ammontare globale degli emolumenti e vantaggi in natura, versati all'insieme dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente da parte del complesso delle imprese da esso dipendenti con cui forma un gruppo.
- 6.2.1. Numero complessivo di azioni dell'emittente detenute dall'insieme dei membri dei suoi organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e opzioni conferite loro sulle azioni dello stesso.
- 6.2.2. Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza in operazioni straordinarie per il loro carattere o le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non ancora concluse, occorre fornire informazioni anche su tali operazioni.
- 6.2.3. Indicazione complessiva di tutti i prestiti ancora in corso, concessi dall'emittente alle persone di cui alla rubrica 6.1, lettera a), nonché delle garanzie costituite dalla stessa a loro favore.
- 6.3. Indicazione degli schemi di cointeressenza del personale al capitale dell'emittente.

Capo 7

Informazioni relative all'andamento recente e alle prospettive dell'emittente

- 7.1. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui gli ultimi conti annuali pubblicati si riferiscono, in particolare:
- a) le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni,
 - b) le recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.
- 7.2. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.

SCHEMA B

Schema di prospetto per l'ammissione di obbligazioni alla quotazione ufficiale di una borsa valori*Capo 1*

Informazioni relative ai responsabili del prospetto ed alla verifica dei conti

- 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
- 1.2. Dichiarazione dei responsabili citati nella rubrica 1.1 che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alla parte del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
- 1.3. Nome, indirizzo e qualifica dei revisori ufficiali dei conti che, conformemente alla legislazione nazionale, hanno verificato i conti annuali degli ultimi tre esercizi.

Indicazione che i conti annuali sono stati verificati. Qualora le attestazioni di verifica dei conti annuali siano state rifiutate dai revisori ufficiali o contengano delle riserve, il rifiuto o le riserve devono essere riprodotti integralmente e motivati.

Indicazione delle altre informazioni contenute nel prospetto che sono state controllate dai revisori dei conti.

Capo 2

Informazioni relative al prestito e all'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale

- 2.1. Condizioni del prestito.
 - 2.1.0. Importo nominale del prestito; se tale importo non è stabilito, ciò va indicato.

Natura, numero e numerazione delle obbligazioni e valore dei tagli.
 - 2.1.1. Tranne che per le emissioni continue, prezzi di emissione e di rimborso e tasso di interesse nominale; se sono previsti più tassi d'interesse, indicazione delle condizioni di modifica.
 - 2.1.2. Modalità per la concessione di altri vantaggi, di qualsiasi natura; metodo di calcolo di tali vantaggi.
 - 2.1.3. Trattenute fiscali all'origine sul reddito delle obbligazioni, prelevate nel paese di origine e/o nel paese di quotazione.

Indicazione sull'eventuale presa a carico delle trattenute all'origine da parte dell'emittente.
 - 2.1.4. Modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso.
 - 2.1.5. Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale, svolgono il servizio finanziario per conto dell'emittente nello Stato membro in cui questa ammissione avviene.
 - 2.1.6. Moneta del prestito; se il prestito è espresso in unità di conto, statuto contrattuale di quest'ultima; opzione di cambio.
 - 2.1.7. Termini:
 - a) durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie;
 - b) data d'entrata in godimento e scadenza degli interessi;
 - c) termine di prescrizione degli interessi e del capitale;
 - d) modalità e termini di consegna delle obbligazioni, eventuale creazione di certificati provvisori.
 - 2.1.8. Tranne che per le emissioni continue, indicazione del tasso di rendimento. Il metodo di calcolo di tale tasso sarà precisato sommariamente.

- 2.2. Informazioni di carattere giuridico.
- 2.2.0. Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse.
- Natura e importo dell'emissione.
- Numero delle obbligazioni che sono state o saranno create e/o emesse, qualora esso sia prestabilito.
- 2.2.1. Natura ed estensione delle garanzie e degli impegni assunti per garantire il buon esito del prestito, vale a dire il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi.
- Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.
- 2.2.2. Organizzazione dei trustee o di qualsiasi altra rappresentanza della massa degli obbligazionisti.
- Nome e qualifica o denominazione e sede del rappresentante degli obbligazionisti, principali norme che regolano tale rappresentanza ed in particolare quelle relative alla sostituzione del rappresentante.
- Indicazione dei luoghi in cui il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.
- 2.2.3. Indicazione delle clausole di subordinazione del prestito rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.
- 2.2.4. Indicazione della legislazione nella cui osservanza sono state create le obbligazioni e dei tribunali competenti in caso di vertenza.
- 2.2.5. Indicazione se le obbligazioni sono nominative o al portatore.
- 2.2.6. Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.
- 2.3. Informazioni concernenti l'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale.
- 2.3.0. Borse presso le quali è stata o sarà chiesta, oppure è già avvenuta, l'ammissione alla quotazione ufficiale.
- 2.3.1. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche che, nei confronti dell'emittente, assumono o hanno assunto a fermo l'emissione o ne garantiscono il buon esito. Se l'assunzione a fermo o la garanzia non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta.
- 2.3.2. Se l'emissione o il collocamento, pubblici o privati, sono o sono stati fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
- 2.3.3. Se obbligazioni della stessa categoria sono già quotate in una o più borse, indicazione delle borse in questione.
- 2.3.4. Se obbligazioni della stessa categoria non sono ancora ammesse alla quotazione ufficiale, ma sono trattate su uno o più mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti, indicazione dei mercati in questione.
- 2.4. Informazioni concernenti l'emissione, se essa è concomitante con l'ammissione alla quotazione ufficiale o ha avuto luogo nei tre mesi precedenti l'ammissione.
- 2.4.0. Modalità di esercizio dei diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti, sorte dei diritti non esercitati.
- 2.4.1. Modalità di pagamento del prezzo di sottoscrizione o di acquisto.
- 2.4.2. Fatta eccezione per le emissioni continue di obbligazioni, periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni e indicazione delle eventuali possibilità di chiusura anticipata.
- 2.4.3. Indicazione degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.
- 2.4.4. Indicazione, se del caso, che le sottoscrizioni potrebbero essere ridotte.
- 2.4.5. Fatta eccezione per le emissioni continue di obbligazioni, indicazione del ricavato netto del prestito.
- 2.4.6. Scopo dell'emissione e destinazione prevista del ricavato.

Capo 3

Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul suo capitale

- 3.1. Informazioni generali sull'emittente.
 - 3.1.0. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale se quest'ultima è diversa dalla sede sociale.
 - 3.1.1. Data di costituzione e durata dell'emittente quando non è indeterminata.
 - 3.1.2. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
 - 3.1.3. Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
 - 3.1.4. Indicazione del registro nel quale l'emittente è iscritta e suo numero d'iscrizione.
 - 3.1.5. Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi all'emittente, citati nel prospetto.
 - 3.2. Informazioni di carattere generale sul capitale.
 - 3.2.0. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di titoli che lo rappresentano, con indicazione delle loro caratteristiche principali.

Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base al loro grado di liberazione.

 - 3.2.1. Importo delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione.
 - 3.2.2. Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del posto che essa vi occupa.
 - 3.2.3. Numero, valore contabile e valore nominale o, in mancanza di quest'ultimo, parità contabile delle azioni proprie acquisite o detenute in portafoglio dall'emittente o da una società alla quale esso partecipa, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50 %, se tali azioni non sono indicate separatamente nello stato patrimoniale e non rappresentano una percentuale significativa del capitale sottoscritto.

Capo 4

Informazioni concernenti l'attività dell'emittente

- 4.1. Principali attività dell'emittente.
 - 4.1.0. Descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.

Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi.

 - 4.1.1. Importo netto del volume d'affari realizzato nel corso degli ultimi due esercizi.
 - 4.1.2. Importanza e ubicazione dei principali stabilimenti dell'emittente e informazioni succinte sul patrimonio immobiliare. Per stabilimento principale si intende qualsiasi stabilimento che intervenga per più del 10 % nel volume d'affari o nella produzione.
 - 4.1.3. Per le attività minerarie, l'estrazione di idrocarburi, lo sfruttamento delle cave e altre attività analoghe, qualora siano rilevanti, descrizione dei giacimenti, stima delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento.

Indicazione della durata e delle principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento.

Indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
 - 4.1.4. Quando le informazioni fornite conformemente alle rubriche da 4.1.0 a 4.1.3 sono state influenzate da eventi eccezionali, ne sarà fatta menzione.
- 4.2. Informazioni sommarie circa l'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione, quando tali fattori hanno un'importanza fondamentale per l'attività o la redditività della stessa.
- 4.3. Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, importanti ripercussioni sulla situazione finanziaria dell'emittente.

- 4.4. Politica degli investimenti.
- 4.4.0. Descrizione quantitativa dei principali investimenti, compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc., effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso.
- 4.4.1. Indicazioni relative ai principali investimenti in corso di attuazione, esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese.
- Ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (nel paese e all'estero).
- Forma di finanziamento (autofinanziamento o meno).
- 4.4.2. Indicazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente, che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi direttivi, esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese.

Capo 5

Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati economici dell'emittente

- 5.1. Conti dell'emittente.
- 5.1.0. Stati patrimoniali e conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi, predisposti dagli organi dell'emittente e presentati sotto forma di tabella comparativa. Allegato dei conti annuali dell'ultimo esercizio.
- Al momento del deposito del progetto di prospetto presso le autorità competenti non debbono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. In casi eccezionali, le autorità competenti possono prorogare tale termine.
- 5.1.1. Se l'emittente redige soltanto conti annuali consolidati, li riporta nel prospetto conformemente al punto 5.1.0.
- Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti devono figurare nel prospetto, conformemente alla rubrica 5.1.0. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di presentare soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto i conti annuali consolidati, sempre che i conti che non vengono presentati non contengano informazioni complementari importanti.
- 5.1.2. Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.
- Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.
- Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.
- 5.1.3. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle direttive relative ai conti annuali delle società e se non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente, si dovranno fornire indicazioni più dettagliate e/o complementari.
- 5.1.4. Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata), purché tali dati siano significativi:
- dell'importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti (con garanzie effettive, o di altro tipo, dall'emittente o da terzi) e i prestiti non garantiti,
 - dell'importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti,
 - dell'importo globale degli impegni soggetti a condizioni.
- In mancanza dei prestiti, debiti o impegni summenzionati, un'apposita dichiarazione negativa sarà inserita nel prospetto.
- Se l'emittente stabilisce conti annuali consolidati, si applica la rubrica 5.1.1.

Secondo la regola generale, non si dovrebbe tener conto degli impegni tra imprese all'interno del gruppo; all'occorrenza viene fatta una dichiarazione in merito. 80/390/CEE

- 5.1.5. Tabella delle fonti e utilizzazione dei fondi relativi agli ultimi tre esercizi.
- 5.2. Informazioni, elencate qui di seguito, riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente detiene una frazione del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria o dei suoi risultati economici.

Le informazioni sottoelencate dovranno essere fornite in ogni caso per le imprese in cui l'emittente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto dell'emittente o, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto consolidato o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto consolidato del gruppo.

Le informazioni sottoelencate possono essere omesse purché l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Parimenti le informazioni previste alle lettere e) e f) possono essere omesse, qualora l'impresa in cui tale partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a permettere l'omissione delle informazioni di cui alle lettere da d) a h) se i conti annuali delle imprese in cui si detengono partecipazioni sono consolidati nei conti annuali del gruppo o quando il valore attribuibile alla partecipazione secondo il metodo dell'equivalenza è pubblicato nei conti annuali, a condizione che, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione di tali informazioni non sia tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze la cui conoscenza è essenziale ai fini della valutazione del titolo in questione.

- a) denominazione e sede sociale dell'impresa;
 - b) settore di attività;
 - c) frazione di capitale detenuta;
 - d) capitale sottoscritto;
 - e) riserve;
 - f) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
 - g) importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
 - h) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute.
- 5.3. Se il prospetto comprende i conti annuali consolidati:
- a) indicazione dei principi di consolidamento applicati. Detti principi vanno descritti in modo esplicito quando nello Stato membro non esiste una legislazione sul consolidamento dei conti annuali, oppure quando essi non sono conformi a tale legislazione, ovvero ad un metodo comunemente accettato, in vigore nello Stato membro in cui è situata o opera la borsa presso la quale si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale;
 - b) indicazione della denominazione e sede sociale delle imprese incluse nel consolidamento, qualora tale informazione sia importante ai fini della stima del patrimonio, della situazione finanziaria o dei risultati economici dell'emittente. Sarà sufficiente distinguere queste imprese con un segno grafico nell'elenco delle imprese per le quali sono previste informazioni ai sensi della rubrica 5.2;
 - c) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b), indicazione:
 - i) della quota degli interessi dell'insieme dei terzi, se i conti annuali sono consolidati globalmente;
 - ii) della quota del consolidamento calcolata in base agli interessi, qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale.
- 5.4. Qualora l'emittente sia un'impresa dominante che forma un gruppo con una o più imprese dipendenti, le informazioni previste al capo 4 e al capo 7 saranno fornite sia per l'emittente che per il gruppo.
- Le autorità competenti possono consentire che tali informazioni siano fornite unicamente per l'emittente, o unicamente per il gruppo, purché le informazioni che non vengono fornite non siano significative.
- 5.5. Se determinate informazioni, richieste ai sensi del presente schema, sono contenute nei conti annuali forniti in virtù del presente capo, non è necessario ripeterle.

Capo 6

Informazioni concernenti l'amministrazione, la direzione e la vigilanza

- 6.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'impresa emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'impresa stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:
 - a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
 - b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.

Capo 7

Informazioni relative all'andamento recente e alle prospettive dell'emittente

- 7.1. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui gli ultimi conti annuali pubblicati si riferiscono, in particolare:
 - a) le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni e
 - b) le recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.
- 7.2. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni sulle prospettive dell'emittente, almeno per quanto riguarda l'esercizio in corso.

SCHEMA C

Schema di prospetto per l'ammissione di certificati rappresentativi di azioni alla quotazione ufficiale di una borsa valori*Capo I*

Informazioni generali sull'emittente

- 1.1. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale, se è diversa dalla sede sociale.
- 1.2. Data di costituzione e durata dell'emittente, quando non è indeterminata.
- 1.3. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
- 1.4. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di titoli che lo rappresentano, con indicazioni delle caratteristiche principali.

Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
- 1.5. Indicazione dei principali detentori del capitale.
- 1.6. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:
 - a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza,
 - b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.
- 1.7. Oggetto sociale. Se l'emissione di certificati rappresentativi non costituisce il solo oggetto sociale, si indicheranno le caratteristiche delle altre attività, specificando quelle che hanno carattere puramente fiduciario.
- 1.8. Riassunto dei conti annuali dell'ultimo esercizio chiuso.

Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione finanziaria provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

Capo 2

Informazioni sui certificati

- 2.1. Statuto giuridico.

Indicazione delle norme di emissione dei certificati, nonché del luogo e della data della loro pubblicazione.
- 2.1.0. Esercizio e beneficio dei diritti connessi con i titoli originari, in particolare diritti di voto, modalità di esercizio da parte dell'emittente dei certificati e misure previste per ottenere le istruzioni dei portatori di certificati, nonché diritto alla ripartizione degli utili ed al residuo attivo in caso di liquidazione.
- 2.1.1. Garanzie bancarie od altre concernenti i certificati e dirette ad assicurare il buon fine delle obbligazioni dell'emittente.
- 2.1.2. Facoltà di ottenere la conversione dei certificati in titoli originari e modalità di tale conversione.
- 2.2. Importo delle commissioni e spese a carico del portatore relative:
 - a) all'emissione dei certificati;
 - b) al pagamento delle cedole;
 - c) alla creazione di certificati addizionali;
 - d) allo scambio dei certificati contro titoli originari.

- 2.3. Negoziabilità dei certificati:
 - a) borse presso le quali è o sarà chiesta, oppure è già avvenuta, l'ammissione alla quotazione ufficiale;
 - b) eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei certificati.
 - 2.4. Informazioni supplementari per l'ammissione alla quotazione ufficiale:
 - a) se si tratta di un collocamento tramite la borsa, numero di certificati messi a disposizione del mercato e/o valore nominale globale; prezzo minimo di cessione, se stabilito;
 - b) se è nota, data in cui i nuovi certificati saranno quotati.
 - 2.5. Indicazione del regime fiscale concernente qualsiasi imposta e tassa eventualmente a carico dei portatori e riscossa nei paesi di emissione dei certificati.
 - 2.6. Indicazione della legislazione nella cui osservanza sono stati creati i certificati e dei tribunali competenti in caso di vertenza.
-

ALLEGATO II

PARTE A

Direttive abrogate e loro modificazioni successive (di cui all'articolo 111)

Direttiva 79/279/CEE del Consiglio	(GU L 66 del 16.3.1979, pag. 21)
Direttiva 82/148/CEE del Consiglio	(GU L 62 del 5.3.1982, pag. 22)
Direttiva 88/627/CEE del Consiglio	(GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62)
Direttiva 80/390/CEE del Consiglio	(GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1)
Direttiva 82/148/CEE del Consiglio	(GU L 62 del 5.3.1982, pag. 22)
Direttiva 87/345/CEE del Consiglio	(GU L 185 del 4.7.1987, pag. 81)
Direttiva 90/211/CEE del Consiglio	(GU L 112 del 3.5.1990, pag. 24)
Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1)
Direttiva 82/121/CEE del Consiglio	(GU L 48 del 20.2.1982, pag. 26)
Direttiva 88/627/CEE del Consiglio	(GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62)

ALLEGATO II

PARTE B

Termini di attuazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 111)

<i>Direttiva</i>	<i>Termine di attuazione</i>
79/279/CEE	8 marzo 1981 ⁽¹⁾ / ⁽²⁾
80/390/CEE	19 settembre 1982 ⁽²⁾
82/121/CEE	
82/148/CEE	30 giugno 1983 ⁽³⁾
87/345/CEE	1° gennaio 1990 1° gennaio 1991 per la Spagna 1° gennaio 1992 per il Portogallo
88/627/CEE	1° gennaio 1991
90/211/CEE	17 aprile 1991
94/18/CE	

⁽¹⁾ L'8.3.1982 per gli Stati membri che dessero simultaneamente attuazione alle direttive 79/279/CEE e 80/390/CEE.

⁽²⁾ Il 30.6.1983 per gli Stati membri che dessero simultaneamente attuazione alle direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE e 82/121/CEE.

⁽³⁾ Data limite per l'attuazione il 30.6.1986.

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 1, lettera a)		Art. 2, lettera c)		
Art. 1, lettera b), frase introduttiva	Art. 2, lettera a), frase introduttiva	Art. 2, lettera a), frase introduttiva		
Art. 1, lettera b), punti i) e ii)	Art. 2, lettera a), primo e secondo trattino	Art. 2, lettera a), primo e secondo trattino		
Art. 1, lettera c), frase introduttiva			Art. 1, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva	
Art. 1, lettera c), punti i) e ii)			Art. 1, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino	
Art. 1, lettera d)		Art. 2, lettera e)		
Art. 1, lettera e)	Art. 2, lettera b)	Art. 2, lettera b)		
Art. 1, lettera f)		Art. 2, lettera f)		
Art. 1, lettera g)		Art. 2, lettera d)		
Art. 1, lettera h)		Art. 2, lettera g)		
Art. 2, paragrafo 1	Art. 1, paragrafo 1			
Art. 2, paragrafo 2, frase introduttiva	Art. 1, paragrafo 2, frase introduttiva			
Art. 2, paragrafo 2, lettere a) e b)	Art. 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino			
Art. 3, paragrafo 1		Art. 1, paragrafo 1		
Art. 3, paragrafo 2, frase introduttiva		Art. 1, paragrafo 2, frase introduttiva		
Art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b)		Art. 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino		
Art. 4, paragrafo 1			Art. 1, paragrafo 1	
Art. 4, paragrafo 2			Art. 1, paragrafo 2, primo comma	
Art. 4, paragrafo 3			Art. 1, paragrafo 3	
Art. 5, lettere a) e b)	Art. 3, primo e secondo trattino			
Art. 6	Art. 4			

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 7	Art. 6			
Art. 8	Art. 5			
Art. 9	Art. 7			
Art. 10	Art. 8			
Art. 11, paragrafo 1	Art. 9, paragrafo 1			
Art. 11, paragrafo 2	Art. 9, paragrafo 3			
Art. 12	Art. 10			
Art. 13, paragrafo 1	Art. 18, paragrafo 2			
Art. 13, paragrafo 2	Art. 18, paragrafo 3			
Art. 14	Art. 11			
Art. 15	Art. 16			
Art. 16	Art. 13			
Art. 17	Art. 12			
Art. 18	Art. 14			
Art. 19	Art. 15			
Art. 20		Art. 3		
Art. 21		Art. 4		
Art. 22		Art. 5		
Art. 23, frase introduttiva		Art. 6, frase introduttiva		
Art. 23, paragrafi 1 e 2		Art. 6, paragrafi 1 e 2		
Art. 23, paragrafo 3, lettera a)		Art. 6, paragrafo 3, lettera a)		
Art. 23, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva		Art. 6, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva		
Art. 23, paragrafo 3, lettera b), punto i)		Art. 6, paragrafo 3, lettera b), primo trattino		
Art. 23, paragrafo 3, lettera b), punto ii)		Art. 6, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino		

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 23, paragrafo 3, lettera c), frase introduttiva		Art. 6, paragrafo 3, lettera c), frase introduttiva		
Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto i)		Art. 6, paragrafo 3, lettera c), primo trattino		
Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto ii)		Art. 6, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino		
Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto ii), primo trattino		Art. 6, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino, punto i)		
Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto ii), secondo trattino		Art. 6, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino, punto ii)		
Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto iii)		Art. 6, paragrafo 3, lettera c), terzo trattino		
Art. 23, paragrafo 3, lettere da d) a g)		Art. 6, paragrafo 3, lettere da d) a g)		
Art. 23, paragrafi 4 e 5		Art. 6, paragrafi 4 e 5		
Art. 24		Art. 7		
Art. 25, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva		Art. 8, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva		
Art. 25, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g)		Art. 8, paragrafo 1, primo comma, dal primo al settimo trattino		
Art. 25, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva		Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva		
Art. 25, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)		Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino		
Art. 25, paragrafo 2, frase introduttiva		Art. 8, paragrafo 2, frase introduttiva		
Art. 25, paragrafo 2, lettere da a) a d)		Art. 8, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino		
Art. 25, paragrafi 3 e 4		Art. 8, paragrafi 3 e 4		
Art. 26, paragrafo 1, frase introduttiva		Art. 9, paragrafo 1, frase introduttiva		
Art. 26, paragrafo 1, lettere da a) a g)		Art. 9, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino		
Art. 26, paragrafi 2 e 3		Art. 9, paragrafi 2 e 3		

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 27		Art. 10		
Art. 28, paragrafo 1, frase introduttiva		Art. 11, paragrafo 1, frase introduttiva		
Art. 28, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)		Art. 11, paragrafo 1, primo e secondo trattino		
Art. 28, paragrafo 2		Art. 11, paragrafo 2		
Art. 28, paragrafo 3, frase introduttiva		Art. 11, paragrafo 3, frase introduttiva		
Art. 28, paragrafo 3, lettere a), b) e c)		Art. 11, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino		
Art. 29, frase introduttiva		Art. 12, frase introduttiva		
Art. 29, lettere a) e b)		Art. 12, primo e secondo trattino		
Art. 30, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva		Art. 13, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva		
Art. 30, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)		Art. 13, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino		
Art. 30, paragrafo 1, secondo comma		Art. 13, paragrafo 1, secondo comma		
Art. 30, paragrafo 2, frase introduttiva		Art. 13, paragrafo 2, frase introduttiva		
Art. 30, paragrafo 2, lettere a) e b)		Art. 13, paragrafo 2, primo e secondo trattino		
Art. 30, paragrafi 3 e 4		Art. 13, paragrafi 3 e 4		
Art. 31, paragrafo 1, frase introduttiva		Art. 14, paragrafo 1, frase introduttiva		
Art. 31, paragrafo 1, lettere da a) a d)		Art. 14, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino		
Art. 31, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)		Art. 14, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino		
Art. 31, paragrafo 2, secondo comma		Art. 14, paragrafo 2, secondo comma		
Art. 32		Art. 15		
Art. 33, paragrafo 1		Art. 16, paragrafo 1		

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 33, paragrafo 2, frase introduttiva		Art. 16, paragrafo 2, frase introduttiva		
Art. 33, paragrafo 2, lettere a), b) e c)		Art. 16, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino		
Art. 33, paragrafo 3		Art. 16, paragrafo 3		
Art. 34		Art. 17		
Art. 35		Art. 18, paragrafi 2 e 3, primo comma		
Art. 36		Art. 19		
Art. 37		Art. 24		
Art. 38		Art. 24 bis		
Art. 39		Art. 24 ter		
Art. 40		Art. 24 quater, paragrafi 2 e 3		
Art. 41		Art. 25 bis		
Art. 42	Allegato-Schema A, I.1			
Art. 43	Allegato-Schema A, I.2			
Art. 44	Allegato-Schema A, I.3			
Art. 45	Allegato-Schema A, II.1			
Art. 46	Allegato-Schema A, II.2			
Art. 47	Allegato-Schema A, II.3			
Art. 48	Allegato-Schema A, II.4			
Art. 49	Allegato-Schema A, II.5			
Art. 50	Allegato-Schema A, II.6			

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 51	Allegato-Schema A, II.7			
Art. 52	Allegato-Schema B, A.1			
Art. 53	Allegato-Schema B, A.II.1			
Art. 54	Allegato-Schema B, A.II.2			
Art. 55	Allegato-Schema B, A.II.3			
Art. 56	Allegato-Schema B, A.II.4			
Art. 57	Allegato-Schema B, A.II.5			
Art. 58	Allegato-Schema B, A.III.1			
Art. 59	Allegato-Schema B, A.III.2			
Art. 60	Allegato-Schema B, B.1			
Art. 61	Allegato-Schema B, B.2			
Art. 62	Allegato-Schema B, B.3			
Art. 63	Allegato-Schema B, B.4			
Art. 64	Allegato-Schema C, 1			
Art. 65, paragrafo 1	Allegato-Schema C, 2.a)			
Art. 65, paragrafo 2, frase introduttiva	Allegato-Schema C, 2.b), frase introduttiva			
Art. 65, paragrafo 2, lettere a), b) e c)	Allegato-Schema C, 2.b), primo, secondo e terzo trattino			
Art. 66	Allegato-Schema C, 3			

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 67	Allegato-Schema C, 4			
Art. 68	Allegato-Schema C, 5.a), b) e c)			
Art. 69	Allegato-Schema C, 6			
Art. 70			Art. 2	
Art. 71			Art. 3	
Art. 72			Art. 4	
Art. 73, paragrafo 1			Art. 5, paragrafo 1	
Art. 73, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva			Art. 5, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva	
Art. 73, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)			Art. 5, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino	
Art. 73, paragrafo 2, secondo comma			Art. 5, paragrafo 2, secondo comma	
Art. 73, paragrafi da 3 a 7			Art. 5, paragrafi da 3 a 7	
Art. 74			Art. 6	
Art. 75			Art. 8	
Art. 76			Art. 9, paragrafi da 3 a 6	
Art. 77			Art. 10, paragrafo 2	
Art. 78, paragrafo 1	Allegato-Schema D, A.1.a)			
Art. 78, paragrafo 2, frase introduttiva	Allegato-Schema D, A.1.b), frase introduttiva			
Art. 78, paragrafo 2, lettere a) e b)	Allegato-Schema D, A.1.b), primo e secondo trattino			
Art. 79	Allegato-Schema D, A.2			
Art. 80	Allegato-Schema D, A.3			

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 81	Allegato-Schema D, A.4			
Art. 82	Allegato-Schema D, A.5			
Art. 83, paragrafo 1	Allegato-Schema D, B.1.a)			
Art. 83, paragrafo 2, frase introduttiva	Allegato-Schema D, B.1.b), frase introduttiva			
Art. 83, paragrafo 2, lettere a) e b)	Allegato-Schema D, B.1.b), primo e secondo trattino			
Art. 84	Allegato-Schema D, B.2			
Art. 85				Art. 1, paragrafi 1, 2 e 3
Art. 86				Art. 2
Art. 87				Art. 8
Art. 88				Art. 3
Art. 89, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva				Art. 4, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva
Art. 89, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)				Art. 4, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino
Art. 89, paragrafo 1, secondo e terzo comma				Art. 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma
Art. 89, paragrafo 2				Art. 4, paragrafo 2
Art. 90				Art. 5
Art. 91				Art. 10, paragrafo 1
Art. 92, primo comma, frase introduttiva				Art. 7, primo comma, frase introduttiva
Art. 92, primo comma, lettere da a) a h)				Art. 7, primo comma, dal primo all'ottavo trattino
Art. 92, secondo comma				Art. 7, secondo comma
Art. 93				Art. 6

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 94				Art. 9
Art. 95				Art. 11
Art. 96				Art. 13
Art. 97				Art. 15
Art. 98, paragrafo 1, frase introduttiva		Art. 20, paragrafo 1, frase introduttiva		
Art. 98, paragrafo 1, lettere a) e b)		Art. 20, paragrafo 1, primo e secondo trattino		
Art. 98, paragrafo 2		Art. 20, paragrafo 2		
Art. 99, paragrafo 1		Art. 21, paragrafo 1		
Art. 99, paragrafo 2, frase introduttiva		Art. 21, paragrafo 2, frase introduttiva		
Art. 99, paragrafo 2, lettere a) e b)		Art. 21, paragrafo 2, primo e secondo trattino		
Art. 99, paragrafo 3		Art. 21, paragrafo 3		
Art. 100		Art. 23		
Art. 101		Art. 22		
Art. 102, paragrafo 1, primo comma	Art. 17, paragrafo 1, prima frase			Art. 10, paragrafo 2, primo comma
Art. 102, paragrafo 1, secondo comma	Art. 17, paragrafo 1, seconda frase			
Art. 102, paragrafo 2			Art. 7, paragrafi 1 e 3	
Art. 103	Art. 17, paragrafo 2		Art. 7, paragrafo 2	Art. 10, paragrafo 2, secondo comma
Art. 104		Art. 6 bis		
Art. 105, paragrafi 1 e 2	Art. 9, paragrafi 1 e 2	Art. 18, paragrafi 1 e 3, secondo comma	Art. 9, paragrafi 1 e 2	Art. 12, paragrafi 1 e 2
Art. 105, paragrafo 3		Art. 18, paragrafo 4	Art. 9, paragrafo 7	
Art. 106	Art. 18, paragrafo 1	Art. 24 quater, paragrafo 1	Art. 10, paragrafo 1	Art. 12, paragrafo 3
Art. 107, paragrafi 1 e 2	Art. 19	Art. 25, paragrafi 1 e 2		Art. 14, paragrafi 1 e 2
Art. 107, paragrafo 3, primo comma		Art. 25, paragrafo 3		

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Art. 107, paragrafo 3, secondo comma				Art. 14, paragrafo 3
Art. 108, paragrafo 1, primo comma	Art. 20, paragrafo 1, alinea			
Art. 108, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Art. 20, paragrafi 3 e 4			
Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera a)	Art. 20, paragrafo 1, alinea e lettera a)	Art. 26, paragrafo 1, lettera a)	Art. 11, paragrafo 1, lettera a)	
Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b)				Art. 16, paragrafo 1, lettera a)
Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto i)	Art. 20, paragrafo 1, lettera b)			
Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii)		Art. 26, paragrafo 1, lettera b)		
Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iii)			Art. 11, paragrafo 1, lettera b)	Art. 16, paragrafo 1, lettera b)
Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera d)	Art. 20, paragrafo 1, lettera c)	Art. 26, paragrafo 1, lettera c)	Art. 11, paragrafo 1, lettera c)	Art. 16, paragrafo 1, lettera c)
Art. 108, paragrafo 2, secondo comma	Art. 20, paragrafo 2	Art. 26, paragrafo 2		
Art. 109	Art. 21			
Art. 110	Art. 22, paragrafo 2	Art. 27, paragrafo 2	Art. 12, paragrafo 3	Art. 17, paragrafo 2
Art. 111				
Art. 112				
Art. 113				
Allegato I, Schema A, Capo 1		Allegato — Schema A, Capo 1		
Allegato I, Schema A, Capo 2 — da 2.1 a 2.4.4		Allegato — Schema A, Capo 2 — da 2.1 a 2.4.4		
Allegato I, Schema A, Capo 2-2.4.5, primo comma, frase introduttiva		Allegato — Schema A, Capo 2-2.4.5, primo comma, frase introduttiva		

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Allegato I, Schema A, Capo 2-2.4.5, primo comma, lettere a) e b)		Allegato — Schema A, Capo 2-2.4.5, primo comma, primo e secondo trattino		
Allegato I, Schema A, Capo 2-2.4.5, secondo comma		Allegato — Schema A, Capo 2-2.4.5, secondo comma		
Allegato I, Schema A, Capo 2-2.5		Allegato — Schema A, Capo 2-2.5		
Allegato I, Schema A, Capo 3 — da 3.1 a 3.2.0		Allegato — Schema A, Capo 3 — da 3.1 a 3.2.0		
Allegato I, Schema A, Capo 3-3.2.1, frase introduttiva		Allegato — Schema A, Capo 3-3.2.1, frase introduttiva		
Allegato I, Schema A, Capo 3-3.2.1., lettere a), b) e c)		Allegato — Schema A, Capo 3-3.2.1, primo, secondo e terzo trattino		
Allegato I, Schema A, Capo 3 — da 3.2.2 a 3.2.9		Allegato — Schema A, Capo 3 — da 3.2.2 a 3.2.9		
Allegato I, Schema A, Capo 4		Allegato — Schema A, Capo 4		
Allegato I, Schema A, Capo 5 — da 5.1 a 5.3		Allegato — Schema A, Capo 5 — da 5.1 a 5.3		
Allegato I, Schema A, Capo 5-5.4, lettere a) e b)		Allegato — Schema A, Capo 5-5.4 a) e b)		
Allegato I, Schema A, Capo 5-5.4, lettere c), i) e ii)		Allegato — Schema A, Capo 5-5.4 c), primo e secondo trattino		
Allegato I, Schema A, Capo 5-5.5 e 5.6		Allegato — Schema A, Capo 5-5.5 e 5.6		
Allegato I, Schema A, Capo 6		Allegato — Schema A, Capo 6		

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Allegato I, Schema A, Capo 7-7.1, frase introduttiva		Allegato — Schema A, Capo 7-7.1, frase introduttiva		
Allegato I, Schema A, Capo 7-7.1, lettere a) e b)		Allegato — Schema A, Capo 7-7.1, primo e secondo trattino		
Allegato I, Schema A, Capo 7-7.2		Allegato — Schema A, Capo 7-7.2		
Allegato I, Schema B, Capi da 1 a 4		Allegato — Schema B, Capi da 1 a 4		
Allegato I, Schema B, Capo 5 — da 5.1 a 5.1.3		Allegato — Schema B, Capo 5 — da 5.1 a 5.1.3		
Allegato I, Schema B, Capo 5-5.1.4, primo comma, frase introduttiva		Allegato — Schema B, Capo 5-5.1.4, primo comma, frase introduttiva		
Allegato I, Schema B, Capo 5-5.1.4, primo comma, a), b) e c)		Allegato — Schema B, Capo 5-5.1.4, primo comma, primo, secondo e terzo trattino		
Allegato I, Schema B, Capo 5-5.1.4, secondo, terzo e quarto comma		Allegato — Schema B, Capo 5-5.1.4, secondo, terzo e quarto comma		
Allegato I, Schema B, Capo 5 — da 5.1.5 a 5.2		Allegato — Schema B, Capo 5 — da 5.1.5 a 5.2		
Allegato I, Schema B, Capo 5-5.3, frase introduttiva		Allegato — Schema B, Capo 5-5.3, frase introduttiva		
Allegato I, Schema B, Capo 5-5.3 a) e b)		Allegato — Schema B, Capo 5-5.3 a) e b)		
Allegato I, Schema B, Capo 5-5.3 c), i) e ii)		Allegato — Schema B, Capo 5-5.3 c), primo e secondo trattino		
Allegato I, Schema B, Capo 6		Allegato — Schema B, Capo 6		

Presente direttiva	Dir. 79/279/CEE	Dir. 80/390/CEE	Dir. 82/121/CEE	Dir. 88/627/CEE
Allegato I, Schema B, Capo 7-7.1, frase introduttiva		Allegato — Schema B, Capo 7-7.1, frase introduttiva		
Allegato I, Schema B, Capo 7-7.1, a) e b)		Allegato — Schema B, Capo 7-7.1, primo e secondo trattino		
Allegato I, Schema B, Capo 7-7.2		Allegato — Schema B, Capo 7-7.2		
Allegato I, Schema C, Capo 1		Allegato — Schema C, Capo 1		
Allegato I, Schema C, Capo 2 — da 2.1 a 2.1.2		Allegato — Schema C, Capo 2 — da 2.1 a 2.1.2		
Allegato I, Schema C, Capo 2-2.2, frase introduttiva		Allegato — Schema C, Capo 2-2.2, frase introduttiva		
Allegato I, Schema C, Capo 2-2.2, da a) a d)		Allegato — Schema C, Capo 2-2.2 dal primo al quarto trattino		
Allegato I, Schema C, Capo 2 — da 2.3 a 2.6		Allegato — Schema C, Capo 2 — da 2.3 a 2.6		
Allegato II				
Allegato III				

DIRETTIVA 2001/48/CE DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/47/CE della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove sostanze attive azossistrobina e kresoxim metile sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive 98/47/CE ⁽⁶⁾ e 1999/1/CE ⁽⁷⁾ della Commissione, unicamente per utilizzazioni come fungicidi, senza specificare particolari condizioni aventi un'incidenza sulle colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.
- (2) Quantità massime di residui in e su tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE sono stati stabiliti dalle direttive 1999/71/CE ⁽⁸⁾ e 2000/48/CE ⁽⁹⁾ della Commissione per quanto riguarda l'azossistrobina nonché dalla direttiva 2000/58/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ per quanto riguarda il kresoxim metile.
- (3) Nel fissare dette quantità massime di residui venne riconosciuto che queste dovevano essere riesaminate e modificate sulla base di nuovi dati ed informazioni. Le direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE riconoscono che quantità massime di residui provvisorie a livello nazionale per altri cereali e prodotti ortofrutticoli sono stabiliti dagli Stati membri nel quadro della concessione delle loro autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina o kresoxim metile e devono essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Per agevolare questa eventualità alcune delle quantità stabilite nelle direttive 1999/71/CE e 2000/48/CE nonché tutte le quantità stabilite nella direttiva 2000/58/CE sono state fissate provvisoriamente in modo che gli Stati membri potessero concedere altre autorizzazioni per nuovi impieghi e notificarle alla Commissione secondo la procedura indicata nel suddetto articolo. Tale articolo prevede che qualora esista una quantità massima di residui provvisoria stabilita a livello comunitario e qualora il nuovo impiego autorizzato comporti limiti più elevati, lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione stabilisce un livello massimo di residui nazionale provvisorio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima che l'autorizzazione possa essere concessa.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 78.

- (4) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è stato ritenuto prudente, nel quadro dell'adozione delle direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE, stabilire quantità massime di residui provvisorie al limite inferiore di determinazione analitica per tali prodotti. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni provvisorie per impieghi di azossistrobina e/o kresoxim metile su tali prodotti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
- (5) Ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE nel valutare, in particolare, un dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE presentato dal richiedente l'autorizzazione. L'allegato III, parte A, sezione 8, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che i richiedenti presentino talune informazioni tra cui le quantità massime di residui proposte con relativa completa giustificazione e stime dell'esposizione potenziale e reale attraverso la dieta alimentare o tramite altre vie. L'allegato VI, parte B, sezione 2.4.2, e parte C, sezione 2.5, della direttiva 91/414/CEE prevede che gli Stati membri valutino le informazioni presentate riguardanti l'incidenza sulla salute umana e degli animali dovuta ai residui e l'impatto sull'ambiente nonché prendano delle decisioni sulle autorizzazioni che garantiscano che i residui presenti corrispondano alle quantità minime del prodotto fitosanitario necessarie per ottenere l'adeguato controllo corrispondente alla buona pratica agricola, applicato in modo tale che i residui al momento del raccolto, alla macellazione o dopo l'immagazzinamento, a seconda del caso, siano ridotti al minimo.
- (6) Sono stati forniti nuovi dati per impieghi di azossistrobina su melanzane, peperoni, avena, luppolo, piselli (freschi ed essiccati) nonché per impieghi di kresoxim metile su asparagi, fragole e altra piccola frutta e bacche. Questi nuovi dati sono stati valutati e si è ritenuto opportuno modificare le quantità massime di residui provvisorie stabilite per questi prodotti nelle direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE.
- (7) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica dell'azossistrobina è stata portata a termine il 22 aprile 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l'azossistrobina. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per l'azossistrobina è fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo. Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica del kresoxim metile è stata portata a termine il 16 ottobre 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il kresoxim metile. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il kresoxim metile è fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con azossistrobina o kresoxim metile è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹⁾ e si è calcolato che le quantità massime di residui previste nella presente direttiva non comportano il superamento di dette ADI.
- (8) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti l'iscrizione dell'azossistrobina e del kresoxim metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (9) I partner commerciali comunitari sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, circa le quantità stabilite nella presente direttiva ed è stato tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo. Sulla base della presentazione di dati accettabili la Commissione esaminerà la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture.
- (10) È stato tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue in corrispondenza all'azossistrobina:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima in mg/kg
«Azossistrobina	0,3 ^(*) Avena

^(*) indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, a decorrere dal 1° agosto 2003.»

Articolo 2

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE i valori indicati nelle colonne con intestazioni «azossistrobina» e «kresoxim metile» sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri applicano il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/42/CE «la quantità massima di residui di acefato sulle pesche è fissata a 0,02 (*) mg/kg» dal 1° dicembre 2001.

Articolo 4

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Essi applicano dette disposizioni dal 1° marzo 2002.
4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Azossistrobina	Kresoxim metile
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
i) AGRUMI	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)		
Arance		
Pomeli		
Altri		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di Pecan		
Pinoli		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altri		
iii) POMACEE	0,05 (p) (*)	0,2 (p)
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altri		
iv) DRUPACEE	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altri		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e uve da vino	2	1 (p)
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Azossistrobina	Kresoxim metile
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altri		
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (p) (*)	
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		1 (p)
Uva spina		1 (p)
Altri		0,05 (p) (*)
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)
vi) FRUTTA VARIE		
Avocadi		
Banane	2	
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Licci		
Manghi		
Olive		0,2 (p)
Passiflore		
Ananassi		
Melograni		
Altri	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti congelati o secchi		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)
Bietola rossa (o da orto)		
Carote		
Sedani rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		
Salsafria		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Ignose		
Altri		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Azossistrobina	Kresoxim metile
ii) ORTAGGI A BULBO Aglione Cipolle Scalogni Cipolline Altri	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee		
Pomodori	2 (P)	0,5 (P)
Peperoni	2 (P)	1 (P)
Melanzane	2 (P)	0,5 (P)
Altri	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	1 (P)	0,05 (P) (*)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5 (P)	0,2 (P)
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) Mais dolce	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
iv) CAVOLI	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
a) Cavoli a infiorescenza		
Cavoli broccoli		
Cavolfiori		
Altri		
b) Cavoli a testa		
Cavoli di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altri		
c) Cavoli a foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altri		
d) Cavoli rapa		
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
a) Lattughe e simili		
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altri		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Azossistrobina	Kresoxim metile
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri		
c) Crescione acquatico		
d) Witloof		
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri		
vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri	0,5 (P) 0,2 (P) 0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici	0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
3. Legumi a granello Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,1 (P) 0,05 (P) (*)	0,05 (P) (*)
4. Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri	0,05 (P) (*)	0,1 (P) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Azossitrobina	Kresoxim metile
5. Patate Patate precoci Patate tardive	0,05 ^(p) (*)	0,05 ^(p) (*)
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 ^(p) (*)	0,1 ^(p) (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	20 ^(p)	0,1 ^(p) (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, a decorrere dal 1° agosto 2003 per l'azossitrobina e dal 19 ottobre 2004 per il kresoxim metile.

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651710/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 2 0 0 7 0 0 0 1 *

L. 15.000

€ 7,75